

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

223° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	7
4 ^a - Difesa	»	12
5 ^a - Bilancio	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	53
7 ^a - Istruzione	»	59
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	71
11 ^a - Lavoro	»	77

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	4

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	93
---------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	98
Informazione e segreto di Stato	»	108
Mafia	»	109
Sul ciclo dei rifiuti	»	114
Anagrafe tributaria	»	116
Riforma amministrativa	»	118
Sull'affare Telekom-Serbia	»	122

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	126
---	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	139
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA, constatata la mancanza del prescritto numero di senatori ed apprezzate le circostanze, avverte che il seguito dell'affare assegnato sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg, avrà luogo in una prossima seduta delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****12^a (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CARELLA chiede, anche a nome della senatrice Toia, un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti. Precisa che la sua parte politica ha presentato un numero rilevante di proposte di modifica in considerazione dell'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento sul disegno di legge in esame. Ciò anche alla luce di una recente risoluzione del Parlamento europeo nella quale, tra l'altro, si invita la Commissione europea a chiarire la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE, al fine di escludere dalla brevettabilità la sequenza totale o parziale di un gene isolato dal corpo umano. Chiede che tale documento sia acquisito dalla Commissioni riunite.

Il presidente TOMASSINI ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere differito alle ore 12 di domani. Per quanto riguarda la risoluzione del Parlamento europeo, fornisce assicurazioni circa la richiesta del senatore Carella, precisando che le Commissioni riunite sono comunque in condizione di proseguire i lavori secondo quanto programmato.

Il senatore MAGRI concorda sulla disponibilità a differire il termine per la presentazione degli emendamenti, ma considera opportuno che sia definito un accordo tra i Gruppi sui tempi della conclusione dell'esame in Commissione.

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BIANCONI, replica agli intervenuti anche a nome del relatore per la 10^a Commissione, senatore Mugnai. Condivide quanto affermato dal senatore Coviello in ordine all'esigenza di attuare la direttiva europea in materia di brevettabilità. Le audizioni svolte dalle Commissioni riunite e il lavoro approfondito ed esauriente già sviluppato dalla Camera, hanno consentito di valutare i diversi aspetti della materia e di apprezzare, tra l'altro, i miglioramenti apportati al testo nel corso della prima lettura. Ciò vale, soprattutto, per le parti più delicate della normativa proposta, concernenti la esclusione della brevettabilità del corpo umano. Auspica, quindi, che si possa giungere ad una rapida conclusione dell'esame.

Il presidente TOMASSINI precisa che il rappresentante del Governo svolgerà la propria replica nella prossima seduta.

Il senatore TRAVAGLIA è dell'avviso che dovrebbe essere fornito un chiarimento da parte dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione in ordine alle loro intenzioni circa l'andamento dei lavori. Sono stati presentati, infatti, già molti emendamenti ed è stato poi richiesto un differimento del termine per la presentazione di ulteriori proposte. È opportuno comprendere se si voglia in qualche modo impedire l'approvazione del disegno di legge e quindi l'attuazione della direttiva europea.

Il presidente PONTONE precisa che il breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti è finalizzato ad accogliere la richiesta della senatrice Toia di poter presentare limitate proposte di modifica.

Il senatore CARELLA fa presente che una parte degli emendamenti presentati dal suo Gruppo hanno certamente natura ostruzionistica. L'obiettivo è quello di introdurre talune modifiche al testo in esame su punti estremamente qualificanti: qualora si raggiungesse un accordo su tali modifiche non vi sarebbe più ragione di confermare gli emendamenti ostruzionistici.

Il senatore BARATELLA dichiara che la sua parte politica non attiverà pratiche ostruzionistiche. Sono stati, infatti, presentati pochi emendamenti su alcuni aspetti rilevanti, per i quali sembra emergere, peraltro, una volontà comune anche nei Gruppi di maggioranza. In caso contrario, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità su una materia che ha implicazioni di carattere etico, ma anche una indubbia ricaduta economico-produttiva.

Il senatore DEL PENNINO osserva che la senatrice Toia ha già presentato alcuni emendamenti e teme che la riapertura del termine possa costituire una ulteriore occasione per la presentazione di emendamenti ostruzionistici.

Il presidente PONTONE auspica che siano rispettati gli impegni assunti e che i nuovi emendamenti non abbiano natura ostruzionistica.

Il presidente TOMASSINI ritiene che la Presidenza abbia mostrato grande apertura rispetto alle richieste provenienti dai Gruppi di opposizione. Nell'augurarsi che tale disponibilità non venga delusa, conferma il differimento del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani.

Prendono atto le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE FRANCO MELONI

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione della scomparsa del senatore Franco Meloni, avvenuta nella giornata di ieri, esprimendo il proprio cordoglio e ricordandone l'impegno e l'opera quale componente della Commissione giustizia del Senato nella XIII legislatura.

La Commissione si associa alle espressioni di cordoglio del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 5 novembre scorso.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione, è posto ai voti e approvato l'articolo 1 del disegno di legge n. 1272.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 novembre scorso.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e, accogliendo una proposta della relatrice MAGISTRELLI, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Segue quindi un breve intervento del senatore ZANCAN, che dichiara di condividere la scelta di attribuire rilievo anche ai profili di ordine soggettivo effettuata con l'emendamento in votazione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il senatore ZANCAN illustra gli emendamenti 2.2 e 2.8, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta del 5 novembre scorso.

Interviene nuovamente la relatrice MAGISTRELLI, che esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2, a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole «sei mesi» con le altre: «tre mesi», e le parole «ad un anno» con le altre: «a due anni». Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.8. Al riguardo ritiene che con la correzione suggerita i due emendamenti in questione consentano di risolvere in maniera opportuna il problema di una ridefinizione delle previsioni di pena edittale relative ai reati contemplati rispettivamente dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 189 del codice della strada.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.9, sottolinea come la cronaca quotidiana confermi la sempre maggiore gravità e diffusione che presentano i casi di omissione di soccorso. Non si può non manifestare pertanto una viva preoccupazione di fronte al moltiplicarsi dei casi in cui viene disatteso un elementare dovere di solidarietà sociale, né d'altra parte può ritenersi che l'esigenza di sanzionare tali comportamenti possa essere integralmente soddisfatta mediante le previsioni incriminatrici colpose relative agli eventi lesivi derivanti dalle violazioni del codice della strada. La realtà sociale dimostra invece la necessità di rafforzare in maniera incisiva il trattamento sanzionatorio specificamente previsto per l'ipotesi di omissione di soccorso di cui all'articolo 189 del codice della strada. Gli emendamenti da lui presentati si collocano in questa prospettiva ed intendono inoltre tenere conto di come l'omissione di soccorso possa risultare di ancor più rilevante gravità qualora la stessa si verifichi in presenza di particolari condizioni, suscettibili di connotarla in tal senso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il senatore Centaro ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.6 ed ha ritirato l'emendamento 3.1, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 novembre scorso.

Il senatore ZANCAN, in merito agli emendamenti 2.4, 2.3 e 2.5, manifesta perplessità sulla struttura delle previsioni normative proposte, in quanto le stesse configurerebbero delle circostanze aggravanti del reato di omissione di soccorso, circostanze che verrebbero però ad essere integrate da elementi di fatto che, in realtà, non incidono causalmente sulla condotta di omissione di soccorso e non possono pertanto valere a connotarla in termini di maggiore gravità, essendo invece riferibili piuttosto alla condotta colposa che ha determinato l'incidente stradale.

Il senatore ZICCONI sottolinea l'estrema delicatezza delle problematiche sottese agli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5 e 2.9 e, in merito ad essi, condivide le perplessità già manifestate dal senatore Zancan. Ritiene infatti che tali proposte emendative individuano come circostanze aggravanti del reato di omissione di soccorso elementi di fatto che, in via ordinaria, già rilevano ai fini della determinazione della gravità dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo conseguenti ad incidenti stradali. Prevedere tali elementi di fatto come circostanze aggravanti anche del reato di omissione di soccorso significherebbe, in concreto, sanzionare due volte il soggetto agente in relazione alla medesima circostanza fattuale, che inciderebbe sia nella determinazione della pena da infliggere per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose sia nella pena da infliggere per il connesso reato di omissione di soccorso. Si tratta, a suo avviso, di un esito assolutamente da evitare.

Il senatore FASSONE condivide le considerazioni svolte dai senatori Zancan e Ziccone circa l'esigenza di evitare previsioni incriminatrici che, venendo a sovrapporsi parzialmente, finiscano per sanzionare due volte un medesimo aspetto della concreta vicenda sottoposta alla cognizione del giudice. A questo proposito sottolinea come tale esigenza abbia un suo fondamento costituzionale nello stesso principio di legalità che contraddistingue la materia penale.

Dopo brevi interventi dei senatori GUBETTI e ZANCAN, prende nuovamente la parola la relatrice MAGISTRELLI, che suggerisce di riformulare l'emendamento 2.6 nel senso di sostituire l'ultimo periodo del capoverso 6 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame con il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 282-bis, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

La relatrice infine presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 2.100.

Sull'emendamento 2.100 prendono quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO – che sottolinea come la proposta emendativa in esso contenuta

operi esclusivamente sul piano processuale- il senatore ZANCAN – che si chiede se non sarebbe opportuno collegare alla condotta presa in esame dall'emendamento anche effetti premiali sul piano sostanziale - il senatore GUBETTI – che giudica opportuna la previsione di un termine non superiore alle ventiquattro ore – e il senatore MARITATI – che condivide la proposta avanzata dalla relatrice Magistrelli.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

IL PRESIDENTE Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna della Commissione già convocata per le ore 21 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272**Art. 2.****2.1 (Nuovo testo)**

FASSONE

Al comma 1, lettera a) al capoverso 5 ivi richiamato, al secondo periodo dopo le parole: «In tal caso, se» inserire le altre: «emergono estremi di colpa di particolare gravità e».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6"».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

57^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di effettuare, orientativamente nei giorni 30 e 31 gennaio prossimi, una visita al Quartier generale della Nato, a Bruxelles, congiuntamente alla Commissione Affari Esteri del Senato.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto che il senatore Peruzzotti propone di effettuare una visita alla Capitaneria di Porto di Fiumicino; tale missione potrebbe aver luogo martedì 21 gennaio.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00670 dei senatori Bedin e Toia, osservando preliminarmente che a seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 187/2002 relativo alla proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, il Consiglio dei ministri del 24 ottobre scorso ha nominato un commissario nella persona del professor Staffan De Mistura, già direttore del Centro delle Nazioni Unite a Roma. Contestualmente, quindi, è stato designato quale Vice Commissario l'avvocato Maurizio Scelli, già segretario dell'Unitalsi, Con-

sultore del Pontificio consiglio per la pastorale della Sanità e coordinatore del Comitato organizzatore del Giubileo degli ammalati, al quale saranno attribuite specifiche deleghe.

Sottolinea che la Difesa non ha mai dubitato del fatto che i precedenti organi di gestione della Croce Rossa credessero fermamente nella validità del Corpo militare. Tuttavia non ha nemmeno potuto esimersi dall'esprimere perplessità in ordine ad alcuni provvedimenti posti in essere dagli organi di gestione, tra i quali spiccano, in particolare, la delibera del Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa italiana n. 233 del 30 maggio 2002 e l'assunzione dell'incarico di Ispettore *ad interim* del Corpo militare da parte del Presidente dell'organizzazione. Tali decisioni, infatti, avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di preventive concertazioni con la Difesa.

Ritiene quindi che la presidenza della Croce Rossa abbia adottato provvedimenti non del tutto legittimi sull'organizzazione di vertice del Corpo militare. Per quanto attiene, infine, alla normativa che regola l'ordinamento del Corpo militare assicura che la Difesa contribuirà attivamente ad un suo aggiornamento: un primo passo è stato fatto attraverso il nuovo statuto della Croce Rossa, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 luglio 2002, n. 208 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 settembre. Ulteriori interventi, invece, si concretano in appositi emendamenti alla proposta di legge recante delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, a firma del senatore Peruzzotti ed attualmente all'esame della Commissione.

Replica il senatore BEDIN osservando che la delibera citata dal sottosegretario Bosi dovrebbe essere ricondotta al legittimo esercizio, da parte della Croce Rossa italiana, del proprio potere di autonomia. Conclude auspicando che la nuova dirigenza dell'organo preli la dovuta attenzione alle problematiche sottese alla sua interrogazione. Si dichiara quindi insoddisfatto delle delucidazioni fornite.

Il sottosegretario BOSI risponde poi all'interrogazione n. 3-00682 della senatrice Stanisci, osservando preliminarmente che la direttiva sul servizio antincendio dell'Aeronautica militare prevede che il personale preposto al soccorso e al salvataggio debba essere dotato, oltre che delle normali combinazioni previste per il personale antincendio, anche di una completa vestizione termoriflettente. In particolare per gli addetti al salvataggio, i calzoni ed i calzari termoriflettenti devono essere già indossati durante il servizio espletato a bordo degli automezzi preposti allo scopo, mentre la rimanente parte degli indumenti deve essere indossata in caso di intervento reale, in prossimità dell'aeromobile sul quale intervenire. Fino al 1993 la composizione dei predetti indumenti includeva l'amianto, mentre dopo quella data tali combinazioni sono state completamente accantonate e sostituite con altre prive del minerale nocivo.

Ricorda quindi che la previsione di cui all'ottavo comma dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (che stabilisce per il personale esposto ad amianto per un periodo superiore a dieci anni che l'intero periodo lavorativo debba essere moltiplicato, ai fini pensionistici, per il coefficiente di 1,5) non è purtroppo applicabile al personale militare in quanto rivolta esclusivamente ai lavoratori del settore privato.

Tuttavia, tenendo conto che la Difesa è assai interessata alla tutela dei propri dipendenti anche sotto il profilo previdenziale, manifesta avviso favorevole all'iniziativa legislativa dei senatori Palombo e Balboni (A.S. 1156), assegnata alla Commissione Difesa in sede referente e tesa ad estendere i benefici della legge n. 257 del 1992 ad alcune categorie di personale militare e civile della Difesa. Nel corso dell'esame del provvedimento, infatti, potrebbe essere valutata anche la possibilità di includere tra i beneficiari del disegno di legge ulteriori categorie meritevoli di tutela, compresa quella degli addetti al servizio antincendio aeroportuale, approfondendo l'individuazione di analoghe situazioni nell'ambito di tutte le Forze armate.

Conclude osservando che nella difficile congiuntura economica il reperimento delle risorse necessarie per coprire gli oneri connessi a tale iniziativa legislativa, costituirà un obiettivo problema di non facile soluzione, che potrebbe anche condizionare la possibilità di addivenire all'approvazione del provvedimento in tempi ragionevoli.

Replica la senatrice STANISCI, osservando che presso la Commissione Lavoro è già in corso l'esame di un gruppo di provvedimenti relativi alla modifica della legge n. 257 del 1992. Nel corso del dibattito in quella sede è stata peraltro già prospettata la possibilità di estendere al personale militare i benefici previsti dalla citata legge, ricomprendendo però esclusivamente gli operatori marittimi. Invita quindi il Governo ed i commissari a prendere in considerazione la possibilità di adoperarsi per poter includere in tale esame anche il disegno di legge n. 1156 d'iniziativa dei senatori Palombo e Balboni, e ciò allo scopo di pervenire ad una opportuna estensione del beneficio anche ad altre categorie del personale militare, come ad esempio il settore aeronautico. Ricorda inoltre che nell'attuale disegno di legge finanziaria sono state già stanziare delle risorse per risolvere i problemi relativi all'utilizzo dell'amianto negli ambienti di lavoro ed auspica che il problema riceva dai soggetti istituzionali una costante attenzione.

Conclude dichiarandosi parzialmente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BOSI risponde infine all'interrogazione n. 3-00737 del senatore Nieddu, rilevando che recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale riportano l'ipotesi di un rafforzamento della presenza statunitense nell'ara nord-orientale della Sardegna, ove sarebbero trasferite le attività attualmente svolte nelle basi turche. È stato in particolare ipotizzato il potenziamento dell'attuale base d'appoggio di Santo Stefano, allo scopo di

ospitare contemporaneamente otto sommergibili nucleari e la conseguente necessità di costruire una vera nuova base navale, con la realizzazione di nuove infrastrutture in grado di ospitare 8.000 militari e relativi familiari, a fronte degli attuali 3.000. Tale progetto, infine, prevederebbe l'acquisizione di immobili in dismissione da parte della Marina militare italiana, tra i quali menziona espressamente la Caserma Faravelli.

Precisa quindi che l'ipotesi di dislocare alla Maddalena otto sommergibili nucleari e il conseguente aumento del personale statunitense a 8 mila unità, è priva di ogni fondamento. Inoltre, non risulta che gli Stati Uniti abbiano intenzione di ridislocare in Italia le proprie basi navali site in Turchia, e non è mai pervenuta alla Difesa alcuna richiesta di incrementare l'attuale presenza statunitense oltre il limite autorizzato dall'«Accordo bilaterale sulle infrastrutture» (BIA - 20 ottobre 1954).

Osserva quindi che gli Stati Uniti hanno rappresentato l'intenzione di riqualificare e potenziare il sito di Santo Stefano per adeguare le strutture esistenti agli attuali standard di vita, di benessere e di sicurezza antiterrorismo del personale e ad ottimizzare le attività lavorative. Al riguardo, sarebbe prevista la demolizione di alcune infrastrutture fatiscenti e la successiva sostituzione con nuovi edifici, fra cui una foresteria e un centro ricreativo, oltre alla realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di unità leggere.

Tale esigenza, comunque, non interesserà le strutture dell'Arsenale della Maddalena, che, ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2001 sono transitate all'agenzia Industrie Difesa. Inoltre, la riqualificazione del sito richiederà l'acquisizione preventiva dei pareri dei competenti organismi (Comitato misto paritetico e Assessorato ai beni culturali), necessari in relazione alla valenza paesaggistica e ambientale dell'area.

Ricorda, infine, che un ulteriore progetto, per un importo pari a 37 milioni di dollari, relativo all'ampliamento dello spaccio militare della Marina statunitense è stato bloccato nella seduta dell'aprile scorso dal citato Comitato misto paritetico, in quanto il manufatto è ubicato in un'area protetta, ad alta valenza paesaggistica-ambientale e molto vicina al mare.

Replica il senatore NIEDDU, auspicando che la puntuale risposta fornita dal sottosegretario Bosi alla sua interrogazione possa dipanare le perplessità sul tema da essa evocato, considerato che tali dubbi sono stati sollevati peraltro da numerosi soggetti d'informazione e istituzionali. Si dichiara pertanto soddisfatto in ordine alle delucidazioni fornite.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

219^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, l'esigenza di garantire a tutti i senatori la possibilità di utilizzare ogni strumento offerto dal Regolamento del Senato in relazione all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, renderà necessaria un'integrazione del calendario settimanale dei lavori della Commissione già definito, prevedendo la convocazione di una seduta notturna, venerdì 29 novembre, alle ore 20,30, di due sedute nella giornata di sabato 30 novembre, rispettivamente, alle ore 9,30 ed alle ore 15, e di un'ulteriore seduta domenica 1° dicembre, alle ore 9,30. Tale calendario, ovviamente, potrà essere riconsiderato nel corso della settimana, sulla base dell'andamento dei lavori, cercando auspicabilmente di assumere tutte le decisioni di metodo sulla base del più ampio consenso.

Il senatore MORANDO propone di non tenere la seduta notturna odierna, in considerazione del fatto che stasera, alle ore 20, si terrà una riunione congiunta dei deputati e dei senatori dell'Ulivo.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Morando e preannuncia la sconvocazione della seduta già convocata per le ore 20,30.

Il senatore TAROLLI osserva che il 6, 7 e 8 dicembre prossimi si terrà il congresso nazionale dell'UDC. Al riguardo chiede che, pur proseguendo eventualmente l'esame dei documenti di bilancio nelle suddette

giornate, siano salvaguardati degli spazi per consentire ai senatori interessati di prendere parte al suddetto evento.

Il PRESIDENTE assicura la piena disponibilità ad accogliere le richieste dei senatori in relazione all'eventuale concomitanza delle sedute della Commissione con eventi politici come quello segnalato dal senatore Morando. Nella fattispecie precisa che il calendario delle prossime settimane potrà essere definito in una fase successiva.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene, infine, con il calendario dei lavori proposto dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 21 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale congiunta dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ed avverte che si procederà ora disgiuntamente, esaminando dapprima gli emendamenti riferiti al bilancio di previsione dello Stato; successivamente si passerà all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Precisa altresì che le votazioni sui due provvedimenti nel loro complesso avverranno in un'ulteriore fase successiva.

Il senatore RIPAMONTI chiede chiarimenti sui termini per eventuali subemendamenti.

Il senatore CADDEO, considerando che da notizie di stampa si evince che il Governo si accinge a presentare degli emendamenti su questioni di estrema rilevanza, propone di definire fin da ora dei criteri generali per la presentazione di subemendamenti.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il termine per la presentazione di emendamenti da parte dei senatori è scaduto, propone di fissare i seguenti termini per i subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti che saranno eventualmente presentati dal relatore e dal Governo: per gli emendamenti presentati entro le ore 12, le ore 20,30 della stessa giornata; per gli emendamenti presentati fra le 12 e le 20,30, le ore 12 della giornata successiva;

per gli emendamenti presentati dopo le 20,30, nel corso di sedute notturne, le ore 15 della giornata successiva.

Il senatore MORANDO, stante la considerevole quantità di emendamenti già depositati, chiede che il relatore indichi gli emendamenti volti ad introdurre le modificazioni più significative, al fine di fissare un termine per eventuali subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che il relatore si riserva di recepire e riformulare con proprie proposte emendative taluni degli emendamenti già presentati; eventuali subemendamenti dovranno quindi essere più opportunamente riferiti ai nuovi emendamenti che saranno presentati dal relatore.

Il senatore RIPAMONTI condivide le proposte del Presidente, ma sottolinea che sarebbe opportuno fissare un termine anche per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti già depositati.

Il PRESIDENTE rileva che, alla luce delle considerazioni esposte e del fatto che è già scaduto il termine per la presentazione di emendamenti da parte dei senatori, non avrebbe senso riaprire i termini per la presentazione, in generale, di subemendamenti agli emendamenti già depositati. In deroga a tale criterio, si può tuttavia prevedere di fissare un termine per questa sera, alle ore 20,30, per la presentazione di eventuali subemendamenti ad emendamenti di particolare rilevanza che verranno indicati dal Presidente stesso nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, tenendo conto delle segnalazioni che gli perverranno in tal senso.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione approva quindi i criteri proposti dal Presidente in merito alla definizione dei termini per la presentazione dei subemendamenti.

Procedendo quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1827, il PRESIDENTE dichiara inammissibili tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 6.1. Avverte inoltre che sono stati depositati emendamenti riferiti a tabelle di competenza di altre Commissioni, che risultano sedi inderogabili per l'ulteriore corso degli emendamenti stessi, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del Regolamento. Tali emendamenti si considerano non presentati e, pertanto, non verranno pubblicati.

Il senatore PIZZINATO chiede chiarimenti sui criteri di inammissibilità ed osserva che fra le proposte emendative di cui è proponente e dichiarate inammissibili, figurano interventi volti a finanziare norme già in vigore al fine di consentire la concreta attuazione del voto degli italiani all'estero. Stante l'inammissibilità di tali emendamenti chiede come il Governo intenda procedere al fine di assicurare le necessarie risorse per i suddetti interventi.

Il PRESIDENTE ricorda che non è previsto lo svolgimento di un dibattito sulla dichiarazione di inammissibilità e richiama il contenuto degli articoli 128, comma 2, e 129, comma 3, del Regolamento. La materia oggetto delle considerazioni del senatore Pizzinato potrà peraltro essere utilmente approfondita nella fase dedicata all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Il senatore CADDEO fa proprio e da per illustrato l'emendamento 6.1, cui aggiunge la propria firma anche il senatore PIZZINATO.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere non ostativo sull'emendamento in questione – salvo una correzione redazionale relativa all'esigenza di sostituire il riferimento ad un apposito capitolo con quello all'unità previsionale di base – riservandosi tuttavia di valutare se lo stesso sarà assorbito dalle ulteriori proposte emendative che sono in corso di presentazione da parte del Governo.

Il relatore IZZO esprime avviso conforme a quello del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, che rileva l'esigenza di attendere la presentazione degli emendamenti preannunciati dal Governo prima di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1827, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, la Commissione è convocata per quattro ulteriori sedute venerdì 29 novembre, alle ore 20,30, sabato 30 novembre, alle ore 9,30 e 15 e domenica 1° dicembre, alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta odierna antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,45, e quella notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

220^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Riguardo all'emendamento 6.1(testo 2), riformulato introducendo il riferimento all'unità previsionale di base, il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione. Illustra, inoltre, l'emendamento 2.1, diretto a trasferire una quota di risorse destinate ai servizi tecnici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ad altre, pertinenti unità previsionali di base dello stesso stato di previsione, ma anche di quelli del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il rappresentante del Governo illustra anche l'emendamento 5^a-2.Tab.2.30, diretto a correggere un errore formale.

Il relatore IZZO esprime un parere favorevole sia sull'emendamento 6.1(testo 2), sia sugli emendamenti appena illustrati dal rappresentante del Governo.

Si procede alle votazioni degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è accolto l'emendamento 5^a-2.Tab.2.30. Successivamente è accolto anche l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 6.1 (testo 2) il senatore PIZZINATO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole auspicando, per la discussione in Assemblea, anche un ordine del giorno diretto a orientare risorse, in misura congrua, al completamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e alle incombenze connesse all'esercizio del diritto di voto da parte di quei cittadini.

Messo in votazione, l'emendamento 6.1 (testo 2) è quindi approvato.t85

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria per il 2003.

Il presidente AZZOLINI dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.3, limitatamente ai commi 2 e 3, in quanto contiene norme di delegazione legislativa; dichiara quindi inammissibili, per carenza o difetto di copertura finanziaria, gli emendamenti 2.34, 2.41, 2.44, 2.50, 2.59, 2.69, 2.78, 2.80, 2.109, 2.196, 2.137, 2.152, 2.170, 2.186, 2.0.3; dichiara inammissibile anche l'emendamento 2.169, perché privo di reale portata modificativa; avverte che l'emendamento 2.60 è ammesso con riserva, essendo stata richiesta su di esso una relazione tecnica.

All'emendamento 1.0.3, per la parte residua, aggiunge la propria firma il senatore MORO, che poi risolve di ritirarlo.

Il senatore CICCANTI, quindi, aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo dà per illustrato.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 1.4 affermando l'opportunità, una volta conseguiti i saldi della manovra finanziaria, che possano essere destinate le maggiori entrate rispetto alla previsione ad emergenze economico-finanziarie, derivanti ad esempio da calamità naturali, ma anche a riduzione della pressione fiscale. Nondimeno, in una contingenza assai critica per le entrate, dovuta a molti fattori, il fabbisogno atteso dal Governo sarà certamente superato nei fatti e ciò avrà conseguenze dirette negative sul versante del debito pubblico, il cui aumento relativo è sottoposto ad una specifica vigilanza da parte delle istituzioni europee. Pertanto la questione merita una riflessione attenta, in modo da definire misure idonee a ridurre il livello del fabbisogno e conseguentemente del debito, facendo ricorso, ad esempio, ad operazioni ulteriori di privatizzazione, verso le quali il Governo, peraltro, non mostra alcun impegno.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.2, che contempla la possibilità di una riduzione fiscale solo quando vi siano entrate eccedenti rispetto all'obiettivo programmatico in termini di saldo netto da finanziare. Egli auspica, in proposito, una discussione aperta e approfondita, in particolare sull'efficacia delle misure previste nel disegno di legge finanziaria, ad esempio in tema di conversione in prestiti dei contributi a fondo perduto, di attività della «Patrimonio S.p.a.», di rientro di capitali dall'estero e di concordato fiscale. In ognuno di questi casi, infatti, vi sono stime elevate e probabilmente azzardate, se non addirittura avventate. Segnala, infine, che se non sarà conseguito l'obiettivo del 2,1 per cento nel rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo, saranno inevitabili effetti negativi per il 2003, da recuperare con ulteriori misure correttive. Allo stesso modo, le previsioni di crescita evidentemente sovrastimate determineranno la necessità di riconsiderare anche le attese di gettito tributario. Illustra, inoltre, l'emendamento 1.3.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 1.0.1, evidenziando che lo stesso riveste una valenza politica importante, non inquadrandosi in un'ottica meramente ostruzionistica.

Il problema affrontato con la disciplina contenuta nel presente emendamento attiene alla «lotta alla povertà», in relazione alla quale si è registrato un sostanziale fallimento delle politiche intraprese sia dall'attuale Governo che dai precedenti. La ragione dell'inefficacia delle politiche intraprese è dovuta al fatto che le stesse sono state sempre incentrate sulle misure della deduzione e detrazione fiscale, che tuttavia si rivelano del tutto inadeguate a fronteggiare la «povertà assoluta». L'emendamento in questione è finalizzato ad invertire la linea di tendenza, proponendo l'aumento degli assegni familiari per i nuclei con figli minori, che versano in stato di bisogno.

La copertura finanziaria della misura introdotta con l'emendamento in questione si incentra sui prelievi relativi alle rendite finanziarie. A tal proposito rileva che in Italia sussiste una disparità di trattamento tra prelievi fiscali sugli interessi derivanti dai conti correnti bancari e prelievi fiscali su altre tipologie di rendite. Orbene, l'emendamento in questione si pone nell'ottica prospettica dell'uniformazione delle aliquote di prelievo, proponendo altresì un aumento complessivo delle stesse, finalizzato alla copertura della spesa in questione.

In riferimento all'emendamento 1.0.2 (testo 2) evidenzia preliminarmente che lo stesso è ascrivibile ai soli presentatori, e conseguentemente non risulta politicamente imputabile al proprio Gruppo parlamentare di appartenenza.

Sottolinea che l'obiettivo sotteso alla proposta emendativa in questione si sostanzia nell'estensione del sistema previdenziale cosiddetto «*pro-rata temporis*» a tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione tra soggetti con anzianità contributiva pari a 18 anni (alla data del 31 dicembre 1995) e soggetti con anzianità contributiva inferiore. Tale misura tende ad eliminare i profili di discriminazione insiti nella cosiddetta «riforma Dini»,

prospettando un regime previdenziale uniforme e conseguendo altresì l'obiettivo di incrementare i risparmi nel settore previdenziale.

Propone inoltre una riformulazione della proposta emendativa in questione, da realizzare attraverso l'inserimento, dopo la dizione «forme di previdenza di cui al comma 6», della frase di seguito riportata: «compresi i fondi speciali e INPDAI»-1.0.2 (testo 3).

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 1.0.4, precisando che lo stesso tende a porre l'attenzione sul rigore disciplinare che necessariamente deve ispirare l'impostazione metodologica di fondo della Commissione Bilancio, in relazione al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.4, 1.2, 1.3 e 1.0.4. Si rimette al Governo per quel che concerne gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il sottosegretario VEGAS, in riferimento all'emendamento 1.1, evidenzia che le misure previste dal comma 4 potrebbero essere utilmente attivate nel caso in cui si verifichi un miglioramento dell'andamento economico, auspicato e promosso dal Governo con appositi interventi. Conseguentemente reputa inopportuna la preclusione della possibilità di avvalersi delle misure del comma 4, invitando quindi il presentatore al ritiro della proposta emendativa in questione.

Riguardo all'emendamento 1.4 esprime parere contrario, evidenziando che la riduzione della pressione fiscale, promossa dal Governo, è finalizzata a contrastare la situazione di emergenza conseguente al calo del tasso di sviluppo.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

In riferimento all'emendamento 1.0.1, fa presente che l'obiettivo politico della «lotta alla povertà» è in generale condivisibile, anche se il Governo ha già provveduto ad individuare specifiche misure di tipo fiscale, atte a fronteggiare tale fenomeno.

Per quel che concerne la copertura finanziaria prevista per la proposta emendativa in questione, dichiara di non condividere politicamente la scelta di inasprire il prelievo fiscale sulle rendite finanziarie, precisando che tale misura potrebbe cagionare una «fuga di capitali» all'estero. Conclude esprimendo parere contrario sull'emendamento in questione.

Riguardo all'emendamento 1.0.2 (testo 2), il rappresentante del Governo, pur valutando meritevoli di attenzione le tematiche contenute nello stesso, prospetta tuttavia l'opportunità di affrontare le questioni di tipo previdenziale nell'ambito della riforma pensionistica, attualmente in itinere. Esprime pertanto parere contrario sulla proposta emendativa in questione.

Per quel che concerne l'emendamento 1.0.4 evidenzia che la modifica proposta nell'ambito dello stesso, può ingenerare qualche difficoltà di tipo sistematico, soprattutto riguardo alle disposizioni di rinvio contenute nel disegno di legge in titolo. Invita pertanto il presentatore al ritiro.

Si passa alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore EUFEMI dichiara di ritirare l'emendamento 1.1.

Riguardo all'emendamento 1.4 il senatore GIARETTA preannuncia il proprio voto favorevole, evidenziando che le previsioni economiche formulate dal ministro Tremonti risultano poco credibili, non tanto per un mero errore nella valutazione dell'attuale congiuntura, quanto per la volontà di giustificare artificiosamente gli interventi promossi dalle forze politiche di maggioranza. Evidenzia a tal proposito che nell'ambito del disegno di legge sussistono spese non coperte dal punto di vista finanziario, nonché entrate sovrastimate.

La positiva immagine internazionale che l'Italia ha conquistato negli ultimi anni con le politiche di rigore promosse dai precedenti governi, si è significativamente deteriorata nell'ultima legislatura, durante la quale il debito pubblico ha registrato una preoccupante tendenza all'incremento.

Sottolinea che l'attuale politica governativa risulta inadeguata e che il «miracolo economico» prospettato dalle forze politiche di maggioranza in campagna elettorale non si è verificato.

Fa presente inoltre che la riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali è suscettibile di ledere l'autonomia degli stessi, ponendosi in contraddizione con gli atteggiamenti assunti dalla maggioranza in riferimento al disegno di legge sulla *devolution*.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1827**Art. 2.****5^a.2.-Tab.2.1**

FERRARA, ZORZOLI

Nella tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici – Economia:

CP: + 2.180.927;

CS: + 2.180.927;

n. 1.1.1.2. - Gabinetto e altri uffici – Finanze:

CP: - 445.533;

CS: - 445.533;

n. 1.1.1.4. - Servizio controllo interno:

CP: - 1.735.394;

CS: - 1.735.394.

5^a.2.-Tab.2.2

BUDIN, PIZZINATO, BONFIETTI, DE ZULUETA

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 11.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 125.314;

CS: + 125.314.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.2 – Gabinetto e altri uffici delle finanze:

CP: – 125.314;

CS: – 125.314.

5^a.2.-Tab.2.3

MONTALBANO, CADDEO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Paolo

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti modifiche:

n. 3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

5^a.2.-Tab.2.4

BUDIN, BONFIETTI, DE ZULUETA, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a.2.-Tab.2.5

BUDIN, BONFIETTI, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a.2.-Tab.2.6

DE ZULUETA, BONFIETTI, PIZZINATO, BUDIN

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 11.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 4.292.224;

CS: + 4.292.224.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.292.224;

CS: – 4.292.224.

5^a.2.-Tab.2.7

BONFIETTI, DE ZULUETA, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

5^a.2.-Tab.2.8

BUDIN, PIZZINATO, DE ZULUETA, BONFIETTI

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.1.1.2 - Uffici all'estero:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5^a.2.-Tab.2.9

BONFIETTI, BUDIN, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 11.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a.2.-Tab.2.10

BONFIETTI, PIZZINATO, DE ZULUETA, BUDIN

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 11.1.2.1 - promozione e relazioni culturali:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a.2.-Tab.2.11

BONFIETTI, BUDIN, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

5^a.2.-Tab.2.12

BUDIN, BONFIETTI, DE ZULUETA, PIZZINATO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 17.1.2.2. - Contributi ad enti od altri organismi:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

5^a.2.-Tab.2.13

DE ZULUETA, PIZZINATO, BUDIN

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 18.1.2.2. - Contributo ad enti od altri organismi:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

5^a.2.-Tab.2.14

DE ZULUETA, BONFIETTI, PIZZINATO, BUDIN

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 19.1.2.2. - Contributi ad altri enti od altri organismi:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

5^a-2.Tab.2.30

IL GOVERNO

Nella tabella 02, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, introdurre le seguenti modificazioni:

2.1.2.2 Risarcimenti giudiziari:

CP: - 6.561.585;

CS: - 6.561.585;

4.1.5.11 Interventi diversi:

CP: + 6.561.585;

CS: + 6.561.585.

Nell'appendice 1 della predetta tabella 2, Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nella unità previsionale di base 1.1.5 "Redditi e Rimborsi", nella colonna previsioni anno finanziario 2003, modificare l'importo della competenza da euro 200.188.002 a euro 276.492.002. Correlativamente aggiornare i totali delle entrate correnti e i totali generali dell'entrata.

5^a.2.-Tab.2.15

CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Nella tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.2.3 - Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva:

CP: - 263.000.000;

CS: - 263.000.000.

5^a.2.-Tab.2.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Nella tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.2.3 - Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva:

CP: - 263.000.000;

CS: - 263.000.000.

5^a.2.-Tab.2.17

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Nella tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.2.3.3 - Beni mobili:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

5^a.2.-Tab.2.18

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Nella tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.2.3.3 - Beni mobili:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

5^a.2.Tab. 2.19

DANIELI Franco, BUDIN, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate apportare le seguenti variazioni:

n. 15.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.947.232;

CS: + 2.947.232;

n. 16.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.161.189;

CS: + 2.161.189;

n. 17.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 67.555;

CS: + 67.555;

n. 18.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 147.705;

CS: + 147.705;

n. 19.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 400.177;

CS: + 400.177.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 -

CP: + 60.747.120;

CS: + 60.747.120.

5^a.2.Tab. 2.20

DANIELI Franco, BUDIN, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 11.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 22.224.371;

CS: + 22.224.371;

n. 16.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 8.500.000;

CS: + 8.500.000;

n. 17.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 8.500.000;

CS: + 8.500.000;

n. 18.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 8.500.000;

CS: + 8.500.000;

n. 19.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 8.500.000;

CS: + 8.500.000;

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

n. 10.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 3.522.749;

CS: + 3.522.749;

n. 6.1.1.0:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0:

CP: + 5.723.858;

CS: + 5.723.858.

5^a.2.-Tab.2.21

FRANCO, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

n. 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

n. 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

n. 10.2.3.3 - Patrimonio culturale statale:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.1.1.1. - Spese generali di funzionamento:

CP: - 200.800.000;

CS: - 200.800.000.

5^a.2.-Tab.2.22

EUFEMI, GABURRO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 3.1.2.1 - Scuole non statali:

2003:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2004:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2005:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate:

2003:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2004:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2005:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

n. 6.1.2.11 - Agenzia dogane:

2003:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2004:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2005:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

5^a.2.-Tab.2.23

EUFEMI, GABURRO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 10.1.2.1 - Scuole non statali:

2003:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2004:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2005:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle unità previsionali di base sottoelencate,, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate:

2003:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2004:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2005:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

n. 6.1.2.11 - Agenzia dogane:

2003:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2004:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

2005:

CP: - 25.000;

CS: - 25.000.

5^a.2.-Tab.2.24

FRANCO, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, MONTICONE, PAGLIARULO, TESSITORE

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, incrementare come di seguito indicato lo stanziamento dei seguenti capitoli:

Cap. 7461 + 16.219.174;

Cap. 7463 + 1.776.612;

Cap. 7464	+	5.305.853;
Cap. 7531	+	8.263.331;
Cap. 7561	+	2.582.285;
Cap. 7862	+	46.307.592;
Cap. 7861	+	2.711.399;
Cap. 8060	+	516.457;
Cap. 8101	+	1.138.787;
Cap. 8102	+	568.103;
Cap. 8121	+	16.869.824;
Cap. 8123	+	4.726.439;
Cap. 8122	+	1.706.181;
Cap. 8147	+	850.837;
Cap. 8291	+	440.926;
Cap. 8311	+	26.192.112;
Cap. 8312	+	63.007.742;
Cap. 8314	+	12.394.966;
Cap. 8316	+	2.065.828;
Cap. 8315	+	206.583;
Cap. 8335	+	64.635.613;
Cap. 8336	+	7.772.678;
Cap. 8334	+	2.074.762;
Cap. 8542	+	2.852.285;
Cap. 8803	+	29.355.410;
Cap. 8802	+	5.780.702;
Cap. 8936	+	4.309.316;
Cap. 8937	+	5.164.569;
Cap. 8932	+	154.937;
Cap. 8933	+	129.115;
Cap. 8934	+	129.114;
Cap. 8935	+	278.732;

Conseguentemente, alla medesima tabella 14 apportare le seguenti modifiche:

2.10.3:	
Cap. 7370	- 285.785.524;

E alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionale di base, apportare le seguenti modifiche:

6.2.3.4:	
Cap. 7775	- 20.432.740;
6.2.3.5:	
Cap. 7777	- 12.000.000;
6.2.3.6:	
Cap. 7779	- 10.000.000;

6.2.3.7:
Cap. 7781 - 8.000.000;

5^a.2.-Tab.2.25

FRANCO, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale:
+ 9.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

n. 6.2.3.7 - Beni mobili:
- 9.000.

2.1

IL GOVERNO

Nell'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

nel comma 38 premettere il seguente periodo:

«In relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nelle unità previsionali di base del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«38-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel pertinente centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 5.**5^a.5.-Tab.5.1**

CADDEO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Paolo

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

5^a.5.-Tab.5.2

IL RELATORE

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:

n. 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 25 milioni di euro;

CS: + 25 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

CP: - 25 milioni di euro;

CS: - 25 milioni di euro.

Capitolo di riferimento della u.p.b. 1.2.3.2: Capitolo n. 7020.

Capitolo di riferimento della u.p.b. 3.2.3.1: Capitolo n. 7341.

Art. 6.**5^a.6.-Tab.6.1 (3^a-6.Tab.6.4)**LA 3^a COMMISSIONE

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportate le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

n. 11.1.2.2 – Collettività italiana all'estero:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

6.1

DANIELI FRANCO, BUDIN, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 15.1.1.0 – 16.1.1.0 – 17.1.1.0 – 18.1.1.0 – 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un apposito capitolo con la finalità di razionalizzare le spese per il funzionamento dei contributi COMITES.

6.1 (Testo 2)

DANIELI FRANCO, BUDIN, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO, CADDEO, PIZZINATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensa-

tive in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 15.1.1.0 – 16.1.1.0 – 17.1.1.0 – 18.1.1.0 – 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un'apposita U.P.B. con la finalità di razionalizzare le spese per il funzionamento dei contributi COMITES».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826**Art. 1.****1.1**

EUFEMI, CICCANTI

Sopprimere il comma 4.

1.4

CADDEO

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinati a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria».

1.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «ovvero riduzioni» con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione».

1.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «degli obiettivi indicati» con le seguenti: «dei valori programmatici fissati al riguardo».

1.0.1

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, TONINI, VIVIANI, MORANDO, MICHELINI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343 mila euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, è abrogato;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 3) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 4) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 6) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 7) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 8) articoli 5 e 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.2

MORANDO, TONINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

Art. 1-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343 mila euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla legge 8 agosto 1995 n. 335, all'articolo 1, il comma 13, è così modificato:

«13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data

di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

1.0.2 (testo 2)

MORANDO, TONINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Adeguamento importi familiari)

«1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti dei risparmi derivanti dal successivo comma 2 per gli anni 2003, 2004 e 2005 con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla legge 8 agosto 1995 n. 335, all'articolo 1 il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data,;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"».

1.0.2 (testo 3)

MORANDO, TONINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Adeguamento importi familiari)

«1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti dei risparmi derivanti dal successivo comma 2 per gli anni 2003, 2004 e 2005 con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla legge 8 agosto 1995 n. 335, all'articolo 1 il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, compresi i fondi speciali e l'INPDAI, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"».

1.0.3

TIRELLI, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il rapporto di impiego del personale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario ed il personale ausiliario di leva, è, a decorrere dal 1° gennaio 2003, assoggettato al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il relativo trattamento economico, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) riordino dell'ordinamento ed armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste di un autonomo settore;

b) salvaguardia, anche per le materie oggetto di contrattazione, degli aspetti connessi alla specificità dell'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) riordino dell'ordinamento e della relativa disciplina contrattuale del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale dirigenziale della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative a livello nazionale, che esprimono il parere nei successivi trenta giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri, pervenuti entro il termine indicato, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana

COMPENSAZIONI LEGA PADANA

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'A.S. 1826 all'articolo 67, comma 1, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

- 2003: - 100.000 migliaia di euro;
- 2004: - 100.000 migliaia di euro;
- 2005: - 100.000 migliaia di euro.

Ministero degli affari esteri:

2003: – 230.000 migliaia di euro;
2004: – 250.000 migliaia di euro;
2005: – 200.000 migliaia di euro.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: –100.000 migliaia di euro;
2004: –100.000 migliaia di euro;
2005: –100.000 migliaia di euro.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 400.000 migliaia di euro;
2004: – 400.000 migliaia di euro;
2005: – 400.000 migliaia di euro.

Totale compensazione:

2003: – 830.000 migliaia di euro;
2003: – 850.000 migliaia di euro;
2004: – 800.000 migliaia di euro.

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'A.S. 1826, all'articolo 67, comma 1, alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 500.000 migliaia di euro;
2004: – 600.000 migliaia di euro;
2005: – 650.000 migliaia di euro.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: – 50.000 migliaia di euro;
2004: – 50.000 migliaia di euro;
2005: – 50.000 migliaia di euro.

Ministero dell'interno

2003: – 50.000 migliaia di euro;
2004: – 50.000 migliaia di euro;
2005: – 50.000 migliaia di euro.

Totale compensazione:

2003: – 600.000 migliaia di euro;
2004: – 700.000 migliaia di euro;
2005: – 750.000 migliaia di euro.

Compensazione n. 3

Conseguentemente all'A. S. 1826, all'articolo 67, comma 1, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Conseguentemente all'A.S. 1826, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

"1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni"».

Compensazione n. 5

Conseguentemente all'A.S. 1826 dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

"1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti"».

Compensazione n. 6

Conseguentemente, all'A.S. 1826, all'articolo 67, al comma 2, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 468 del 1978:

Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap 3003):

2003: – 230.425 migliaia di euro;

2004: – 230.425 migliaia di euro;

2005: – 230.425 migliaia di euro.

Compensazione n. 7

Conseguentemente all'A.S. 1826, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure: 15% sui redditi fino a 15 mila euro; 20% sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro; 25% sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro; 30% sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

1.0.4

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, inserire l'articolo 67.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

123^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il Presidente-Relatore PEDRIZZI, il quale fa presente in premessa che l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto non deve essere inteso come un affievolimento delle prerogative della Commissione, attesa la disponibilità della Commissione di merito a raccordare il proprio parere con quanto la Commissione riterrà di inserire nelle osservazioni.

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto, ricorda preliminarmente i contenuti della legge di delega. Lo schema di decreto legislativo in esame concerne la riforma organica delle società di capitali e cooperative, mentre è stato già esercitata la delega per la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi; per quanto concerne, invece, la materia delle procedure, l'atto del Governo n. 147, anch'esso deferito in sede consultiva, interessa solo marginalmente le competenze della Commissione.

Egli ricorda altresì che in sede di esame del disegno di legge delega furono enucleate come parti integranti la competenza della Commissione Finanze e tesoro le disposizioni relative alle società cooperative, alla disciplina del bilancio, alla trasformazione, fusione e scissione nonché alla disciplina dei gruppi.

In generale, osserva che il legislatore delegato ha correttamente interpretato la volontà del Parlamento nel definire la normativa subprimaria,

soprattutto per quanto concerne le disposizioni in materia di cooperative. D'altro canto, tale valutazione è apparsa condivisa anche dai rappresentanti del mondo delle cooperative che hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo.

Per quanto riguarda l'articolo 6 della legge delega, egli ricorda che un criterio di delega essenziale è diretto ad eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio. Come è noto, l'attuale formulazione dell'articolo 2426 del codice civile, nel determinare i criteri cui deve sottostare la valutazione delle voci di bilancio ammette la possibilità di rettificarne il valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Ciò comporta la nota interferenza delle regole di determinazione del reddito di impresa, di cui all'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi con la redazione del bilancio di esercizio.

L'articolato prevede alcune integrazioni alle voci di stato patrimoniale e conto economico, al fine di evidenziare i crediti tributari e le imposte anticipate e prescrive l'inserimento nella nota di integrativa un prospetto dal quale devono risultare la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate.

Va però tenuto presente che l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale rischia di non produrre gli effetti voluti dalla legge delega se non accompagnata dalla necessaria modifica della disciplina tributaria; l'armonizzazione della disciplina sul reddito di impresa rispetto alle innovazioni introdotte, del resto, è espressamente prevista dallo stesso articolo 6 lettera f).

Per quanto riguarda la disciplina dei gruppi, il relatore ricorda che la delega richiede una disciplina di trasparenza, con regole tali da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contempererà l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza.

Come noto, la vigente disciplina del codice civile poco o nulla considera il fenomeno del gruppo, fenomeno, d'altro canto, estremamente importante e attuale, nonché oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Nell'attuare la delega, all'articolo 2497 si è innanzitutto ritenuto non opportuno dare o richiamare una qualunque nozione di gruppo o di controllo, per evitare il rischio che una nuova nozione si sarebbe dimostrata inadeguata all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica.

Il Governo ha ritenuto, sotto altro aspetto, che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello della responsabilità, in sostanza della controllante, nei confronti dei soci e dei creditori sociali della controllata.

Per quanto riguarda quindi tale materia lo schema di decreto introduce per la prima volta una disciplina codicistica dei gruppi di società. Egli ricorda che i principi e i criteri fissati dalla delega sono sintetizzabili nel principio di trasparenza, di contemperamento degli interessi coinvolti nella attività di direzione e di coordinamento, di pubblicità dell'apparte-

nenza al gruppo, nonché di riconoscimento di adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita delle società dal gruppo.

Il testo proposto si orienta verso una soluzione più in linea con la nozione del gruppo cosiddetto «di fatto», ossia l'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo su una o più società in virtù di un rapporto di controllo, attraverso l'introduzione di uno specifico Capo intitolato «Direzione e coordinamento di società».

Tale Capo contiene disposizioni attuative dei principi precedentemente elencati.

In relazione invece alle operazioni di trasformazione, di fusione e di scissione, l'oratore fa presente che gli aspetti più innovativi di detto istituto riguardano le trasformazioni eterogenee.

È previsto, infatti, sia che le società di capitali possano trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, sia che gli stessi enti possano trasformarsi in società di capitali.

In tema di fusioni – argomento sul quale si è svolto un ampio dibattito nel corso dell'esame del disegno di legge di delega – la più rilevante novità riguarda l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette operazioni di *leveraged buy out* (LBO). La disciplina contenuta negli articoli 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2357-*quater* (divieto di sottoscrizione delle proprie azioni) e 2358 (divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie) aveva indotto la giurisprudenza ad assumere un atteggiamento ostile verso le operazioni di LBO. La nuova disciplina invece legittima dette operazioni, stabilendo che, nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra – quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti – si applichi una disciplina particolare, volta a garantire maggiore trasparenza. Si prevede infatti che il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; la relazione dell'organo amministrativo deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; che occorre la predisposizione di una relazione di esperti che attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e che infine al progetto deve essere allegata la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.

Passando a commentare invece le disposizioni in tema di società cooperative, il Presidente-Relatore richiama l'attenzione sul fatto che, diversamente da quanto temuto, o polemicamente sostenuto, nel corso dell'esame del disegno di legge delega, le disposizioni recate dallo schema di decreto sono caratterizzate da un sostanziale equilibrio, finalizzate a tutelare la mutualità ed il mondo cooperativistico, predisponendone le condizioni per un ulteriore sviluppo. La proposta del Governo infatti conserva una

visione unitaria del fenomeno cooperativo e della sua funzione sociale, in coerenza con quanto già definito con l'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2002 in tema di trattamento fiscale.

Per quanto riguarda i principi generali, la legge delega ha previsto una nuova disciplina, che, nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 della legge (in quanto compatibili), è finalizzata soprattutto a favorire l'accesso al mercato dei capitali delle società cooperative, a incentivare la partecipazione dei soci cooperatori e finanziatori alle delibere assembleari ferma restando la previsione di una più dettagliata definizione del principio della mutualità, su cui dovrebbe fondarsi una diversa tutela delle cooperative.

La disciplina si caratterizza sostanzialmente per la distinzione fondamentale tra le cooperative costituzionalmente riconosciute e quelle che non godono di tale regime.

Dopo aver fatto riferimento alla disciplina fiscale e alla normativa generale (cosiddetta legge Basevi) che regola le cooperative, ricorda che l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, ha disposto che le agevolazioni fiscali previste per le cooperative si applicano solamente se le cooperative e i loro consorzi sono disciplinate dai principi della mutualità, i quali si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (*c.d. legge Basevi*), e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

Inoltre, egli osserva che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della predetta legge delega riserva l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle cooperative costituzionalmente riconosciute.

La relazione illustrativa allo schema in esame accede ad una interpretazione asseritamente fondata sulla lettera dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge delega laddove si stabilisce che la riforma dovrà assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative e dello scopo mutualistico dei soci cooperatori in base alla quale si distingue tra funzione sociale delle cooperative e scopo mutualistico dei cooperatori.

Riprendendo la previsione dell'articolo 45 della Costituzione, si riconosce alle cooperative la prerogativa della «funzione sociale», dove, per funzione sociale si intende un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo e, in misura minore, per la sua particolare organizzazione.

Il testo in esame, pertanto, attribuisce il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative in dipendenza dal loro scopo mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione.

Attraverso la revisione della disciplina sulle cooperative sono stati quindi delineati due tipi di società, quelle a mutualità prevalente e quelle di altro tipo, chiarendo che appartengono alla prima tipologia quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori

o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

L'oratore si sofferma poi a commentare le disposizioni, di particolare rilievo per i profili di competenza della Commissione, relative alle società cooperative nel settore creditizio, illustrando sia i principi di delega che le disposizioni dello schema di decreto, facendo esplicito riferimento alle norme transitorie.

Dal combinato disposto sembra emergere la conclusione che alle società cooperative del settore creditizio si applica in via generale la disciplina del testo unico bancario, mentre in via residuale, si applicano, per le materie non disciplinate dal citato testo unico, le nuove disposizioni del codice civile – come avveniva per quelle previgenti –; si evince altresì che si applicano, sempre in via residuale, alle banche di credito cooperativo le nuove disposizioni codicistiche attinenti le cooperative a mutualità prevalente, nonché quelle di tipo fiscale che a tale categoria di cooperative si collegano.

Alle cooperative a mutualità prevalente è riservata l'applicazione delle disposizioni fiscali di carat-tere agevolativo.

Il relatore passa poi a commentare sinteticamente le altre novità introdotte dallo schema di decreto, soffermandosi in particolare sull'istituto del «gruppo cooperativo paritetico», facendo presente che a tale istituto vengono estesi i principi affermati per i gruppi societari ed elencando le specifiche previsioni normative. Ulteriori novità concernono il voto capitolario, la rappresentanza nell'assemblea, il gradimento, i titoli di debito e la trasformazione.

Fatte salve le questioni e le considerazioni che emergeranno nel corso della discussione generale, il relatore si sofferma poi ad illustrare alcuni argomenti meritevoli di un ulteriore approfondimento al fine di predisporre le osservazioni da rassegnare alla 2^a Commissione.

In merito ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513) appare opportuno rivedere la norma per tener conto delle specificità delle cooperative agricole ed edilizie.

Inoltre, in merito ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, occorre specificare che le cooperative dovrebbero prevedere nei propri statuti il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato però non del 2,5 per cento (come previsto) bensì, più correttamente, di due punti percentuali e mezzo.

In generale, ritiene opportuno approfondire quelle questioni che la Commissione riterrà necessario affrontare concernenti il problema della prevalenza e dei criteri per definire tale prevalenza, in relazione alle problematiche connesse all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Un'altra questione concerne il limite massimo dei mandati degli amministratori, facendo presente che, eventualmente, potrebbe essere ritenuto più opportuno elevare il limite dei tre mandati in particolari circostanze.

In relazione al settore delle banche di credito cooperativo, infine, va tenuto presente che, successivamente all'approvazione del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, sono state poste in essere operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari (che non godono del regime di favore delle cooperative) nel presupposto che tali operazioni non rientrassero tra le ipotesi di liquidazione, e che quindi non ci fosse alcun obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha invece previsto tale obbligo di devoluzione per le società cooperative che si fondono o si trasformano in enti diversi dalle società cooperative per le quali vigono le clausole della legge Basevi, assimilando, con una norma a carattere interpretativo, la liquidazione, la fusione e la trasformazione. Senza nulla eccepire rispetto alla formulazione dello schema di decreto, che disciplina il caso di passaggio dal regime di prevalenza a quello di non prevalenza, appare opportuno evitare che la retroattività della norma interpretativa recata dal citato articolo 17 della legge 388 del 2000 possa incidere negativamente sulle operazioni di fusione avviate prima di tale ultima data.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 6 novembre scorso nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, il ministro Letizia Moratti ha svolto il suo intervento introduttivo. Dichiara quindi aperto il dibattito.

La senatrice Vittoria FRANCO prende atto che le Linee guida sulla politica scientifica e tecnologica approvata dal CIPE lo scorso aprile rappresentano uno sforzo positivo in favore del settore. Osserva tuttavia che esse rischiano di restare inapplicate a cause degli scarsi finanziamenti assicurati. Nel corso delle audizioni svolte con riferimento allo schema di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, è infatti emerso con chiarezza che tutti gli enti di ricerca hanno ricevuto, per il 2002, un ammontare di risorse di gran lunga inferiore a quello prefigurato nelle precedenti proiezioni, il che rende impossibile mantenere la prevista programmazione. Analogamente, non sembra confermato l'incremento di investimenti per la ricerca deliberato dal CIPE lo scorso aprile, che avrebbe consentito di innalzare la quota percentuale del PIL in favore della ricerca dall'attuale 0,6 allo 0,75, quale primo passo verso l'obiettivo dell'1 per cento nell'arco della legislatura. L'Italia si pone così in netta controtendenza rispetto agli altri Paesi industrializzati che, pur in presenza di congiunture economiche difficili, sono riusciti comunque ad incrementare gli stanziamenti per la ricerca. Tali scelte rischiano di mortificare l'entusiasmo per la ricerca che pure anima il Paese, che difatti dispone di numerosi centri di eccellenza. La progressiva contrazione di risorse va del resto a detrimento delle strutture, dei laboratori e degli istituti.

Altro tema su cui la senatrice richiama l'attenzione è il progressivo invecchiamento dei ricercatori, reso ancor più drammatico dal perdurante blocco delle assunzioni. Investire nella ricerca equivale infatti ad investire in risorse umane, atteso che la giovane età dei ricercatori risulta essere una componente essenziale per conseguire risultati significativi. Come ebbe a dire il professor Giacconi, recentemente insignito del Premio Nobel, occorre puntare tanto sulla qualità quanto sul numero dei ricercatori per raggiungere una massa critica idonea allo svolgimento di una ricerca degna di questo nome. Il disinvestimento in atto mortifica invece la ricerca di base, come testimoniato anche dalle scelte operate dalle Linee guida, che valorizzano assai più la ricerca applicata destinata alle imprese rispetto alla prima che pure ne rappresenta il presupposto indispensabile.

La senatrice esprime poi preoccupazione per i segnali che le pare di registrare nel senso dell'instaurazione di un controllo politico sulla ricerca, confermato fra l'altro dai vincoli di bilancio imposti all'assunzione dei professori universitari. Ella ritiene che tale meccanismo autorizzatorio in capo al Ministro dell'economia svilisca il controllo della comunità scientifica e finisca per prefigurare uno *spoil system* che nel settore della ricerca - libero per eccellenza - non può avere motivo di esistere.

Ella si sofferma quindi sulle difficoltà determinate dalle recenti modifiche alla normativa sull'immigrazione in tema di scambi internazionali fra ricercatori, che incontrano crescenti impedimenti all'ingresso in Italia.

Conclude lamentando un'insufficiente attenzione alla ricerca in campo sanitario e farmaceutico. Al riguardo, richiamando la moratoria delle ricerche sugli embrioni e le cellule staminali di cui il ministro Moratti ha dato conto nella sua esposizione introduttiva, osserva che a suo

giudizio le questioni etiche non dovrebbero interferire con la ricerca, con particolare riferimento a quella di base.

Il senatore MODICA, premesso di incentrare il suo intervento sugli enti pubblici di ricerca, più propriamente oggetto dell'indagine conoscitiva in corso rispetto alle altre tradizionali sedi della ricerca, riconosce che le Linee guida rappresentano un oggettivo passo avanti nella politica scientifica e tecnologica del Governo. Osserva tuttavia che né le Linee guida né l'intervento del ministro Moratti di esordio dell'indagine conoscitiva contengono una analisi puntuale dello stato di crisi degli enti di ricerca che, a suo giudizio, non è una crisi di temi né di qualità della ricerca. Si tratta, al contrario, del fallimento registrato dai decreti legislativi n. 204 del 1998 e, indi, n. 297 del 1999 a conseguire gli obiettivi prefissati. Se infatti prima della riforma mancava una precisa individuazione degli obiettivi della rete pubblica di ricerca, ora il panorama pare addirittura peggiorato. È dunque compito dell'indagine conoscitiva in corso analizzare i motivi della crisi ed individuare soluzioni normative idonee a superarli.

Al riguardo, egli individua tre profili cruciali. Anzitutto, ritiene che la *governance* del sistema sia insufficiente rispetto alle esigenze di flessibilità e responsabilità che provengono dal confronto internazionale. In questo senso, il decreto n. 204 ha perduto, nel corso dell'*iter*, gli stimoli iniziali di prefigurare un nuovo modello di *governance* per confermarne invece uno piuttosto datato, caratterizzato da consigli di amministrazione inadatti allo scopo ed una totale assenza di coinvolgimento dei ricercatori nelle linee di sviluppo dell'ente. Nel settore della ricerca, appare invece essenziale, nell'interesse stesso dell'ente, valorizzare le competenze interne atteso che spesso i ricercatori non sono solo addetti alla ricerca ma anche i responsabili unici della stessa.

In secondo luogo, occorre porre particolare attenzione alla valutazione della qualità della ricerca. In questo senso, il modello delineato dal Ministro nella sua esposizione introduttiva – articolato sostanzialmente in due fasi, di cui una interna ed una esterna – rappresenta il metodo tradizionale che rischia tuttavia di essere introdotto in Italia quando all'estero inizia ad essere abbandonato in quanto inadatto ad assicurare un'efficace valutazione. In questo campo, i modelli fissi appaiono del resto inadatti, stante il carattere dinamico della valutazione.

È infine basso, prosegue il senatore Modica, il livello di conoscenza del sistema, in assenza di approfonditi studi, ricerche ed analisi di settore.

Quanto alle ipotesi di riforma, egli osserva che l'attuale panorama degli enti di ricerca, assai variegato, soffrirebbe nel caso di una eccessiva semplificazione. Le pur legittime esigenze di razionalizzazione non devono dunque, a suo giudizio, ridursi ad una schematica semplificazione, confermando al contrario una varietà di approcci e masse critiche che consenta il migliore sviluppo della ricerca. A tale riguardo, egli si esprime criticamente sulla norma, contenuta nel disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato, che prevede la soppressione degli enti inutili, fra cui potenzialmente anche alcuni enti di ricerca.

Egli si esprime poi in senso contrario alla tradizionale divisione del sistema della ricerca in reti: enti pubblici, università, imprese private. Si tratta, a suo giudizio, di una classificazione di comodo, laddove invece il sistema deve essere considerato nella sua interezza con l'applicazione di metodi di analisi simili. Né può in alcun modo condividersi l'affermazione secondo cui l'università forma ricercatori, che poi presteranno la propria attività di ricerca altrove. Al contrario, l'università è e deve restare sede di ricerca così come gli enti di ricerca sono e devono restare sede di formazione.

Analogamente, egli dissente dalla tradizionale distinzione fra la ricerca di base e la ricerca applicata. Preferisce invece distinguere fra una ricerca liberamente proposta dal ricercatore ed un'altra, orientata da esigenze esterne al sistema, entrambe comunque comprese in una rete unitaria e in equilibrio fra loro. Del resto, quando il Ministro rivendica i significativi finanziamenti assicurati al Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), non va dimenticato che nell'ambito di tale Fondo sono finanziate anche ricerche orientate a scelte di sistema.

L'indagine conoscitiva in corso è altresì, prosegue il senatore Modica, l'occasione per ripensare al modello di ricerca affermatosi in Europa che, attraverso i Programmi Quadro, ha scelto di finanziare la ricerca orientata alla competitività in termini occupazionali. Pur dando atto al Ministro di essersi inserita in tale prospettiva nel senso di favorire i settori propri dell'industria italiana, osserva che se tale impostazione si trasferisce dal livello europeo anche a quello nazionale e regionale, vi è l'evidente rischio di una concentrazione degli interventi su un ristretto numero di aree. L'assenza di un'anagrafe della ricerca aggrava, sotto questo profilo, i rischi di deformazione della ricerca e impone una riflessione di carattere politico. Occorre infatti delineare una politica nazionale che introduca elementi di correzione affinché il doppio canale (europeo e regionale) non comprima e determini anche il canale nazionale. Non va infatti dimenticato che vi sono molti settori di intervento, fra cui cita a titolo di esempio quello chimico, che non rientrano nelle grandi aree in cui si sommano gli interventi europei, nazionali e regionali. Nell'accennare altresì alle discipline umanistiche, sollecita un riordino del sistema nazionale della ricerca che tenga conto dei valori che lo Stato nazionale è chiamato a difendere in un quadro di scelte politiche definite.

Il senatore D'ANDREA rileva che l'indagine conoscitiva sulla ricerca ha preso l'avvio proprio in concomitanza con il dibattito sulla manovra finanziaria, che ha investito ed investe a pieno titolo i temi della ricerca. Una riflessione approfondita sul sistema della ricerca non può infatti andare disgiunta da un'analisi della gestione politica e finanziaria del settore e lo stesso riordino degli enti di ricerca prende le mosse dalla manovra finanziaria dello scorso anno.

Soffermandosi quindi preliminarmente sul tema delle risorse, egli dichiara di condividere l'obiettivo del Governo di incrementare, nell'arco della legislatura, la quota percentuale del PIL in favore della ricerca dal-

l'attuale 0,6 all'1 per cento. Osserva tuttavia che l'attuale manovra finanziaria non incrementa le risorse pubbliche da destinare alla ricerca e che, in mancanza di risorse ordinarie, non sono neanche stanziati risorse straordinarie come era invece avvenuto con la scorsa manovra finanziaria. A suo giudizio occorre invece scegliere quanto meno uno dei due possibili canali di finanziamento (ordinario o straordinario), pena l'evidente impossibilità di raggiungere il predetto obiettivo dell'1 per cento del PIL in favore della ricerca nel 2006. In tal modo verrebbero tuttavia meno non solo il mantenimento dell'Italia nel gruppo di testa dei Paesi industrializzati, ma anche l'indispensabile supporto ad una trasformazione del Paese finalizzata alla competitività.

Richiamando poi la 1^a Giornata della ricerca, organizzata proprio oggi dalla Confindustria, egli dà conto delle sollecitazioni avanzate in quella sede al fine di rendere credibile il processo di avvicinamento all'obiettivo dell'1 per cento attraverso un aumento proporzionale delle risorse nelle manovre finanziarie annuali. Non va infatti dimenticato che l'attuale disegno di legge finanziaria riguarda il 2003 ma contiene le proiezioni per il triennio 2003-2005. A meno di non immaginare una concentrazione delle risorse nel 2006, occorre pertanto avviare fin da questa manovra finanziaria un correttivo all'andamento della spesa pubblica per la ricerca o un meccanismo di rafforzamento dei finanziamenti. In caso contrario, il risultato diventerebbe del tutto irraggiungibile.

Passando ad una riflessione sul compito dell'intervento pubblico in una strategia complessiva di bilancio del settore, egli ricorda che nell'ambito della summenzionata Giornata per la ricerca è stato chiesto con vigore che il Governo definisse la missione pubblica della ricerca, quale elemento indispensabile per alimentare la ricerca privata. A fronte di tale richiesta, il Ministro si è tuttavia limitato a fornire rassicurazioni sulle nuove opportunità offerte dalle Linee guida in termini di incentivi e benefici per la ricerca privata. Occorrerebbe invece definire con chiarezza le responsabilità sia della ricerca pubblica che di quella privata, in uno sforzo comune volto al raggiungimento degli obiettivi di competitività. Occorrerebbe, in altre parole, un messaggio di centralità, in favore di un'organizzazione del sistema che incentivasse la propensione alla ricerca e stimolasse l'iniziativa privata in termini di complementarietà rispetto a quella pubblica. Solo in questo senso si può prefigurare un effettivo riordino degli enti di ricerca, tanto più in considerazione delle implicazioni di carattere costituzionale relative, da un lato, all'autonomia della ricerca e, dall'altro, al nuovo Titolo V della Costituzione.

Egli ritiene pertanto l'attuale dibattito prioritario rispetto all'effettivo riordino degli enti di ricerca ed in tal senso sollecita il Ministro a chiarire il proprio pensiero strategico sulla ricerca, al fine di costruire un disegno organico. In particolare, egli ritiene estremamente dannosa per gli enti di ricerca una situazione di incertezza istituzionale e precarietà che rende difficile ogni forma di programmazione. Nel corso delle audizioni svolte con riferimento allo schema di riparto del Fondo per gli enti di ricerca, è d'al-

tronde emerso con chiarezza l'appello *bipartisan* per il mantenimento dell'autonomia e indipendenza tanto degli istituti quanto dei ricercatori.

Il senatore GABURRO registra con soddisfazione il proposito del Governo di incrementare le risorse destinate alla ricerca nell'arco della legislatura, nonché l'impegno profuso per il riordino degli enti di ricerca. Giudica poi positivamente l'indagine conoscitiva in corso quale occasione di riflessione e di miglioramento organizzativo.

Si sofferma quindi sul rapporto fra ricerca ed etica, condividendo l'attenzione posta dal Ministro alla questione morale. Con particolare riferimento alla produzione di embrioni, ritiene che essa non possa in alcun modo essere strumentale, neanche a fini di ricerca pura.

Quanto ai ricercatori, egli sollecita l'adozione di politiche che ne consentano un'assunzione stabile e graduale nel tempo, al fine di non disperdere le energie del Paese né imporre condizioni di precarietà iniziale e prolungata. Gli investimenti pubblici nella ricerca risultano del resto assai più produttivi degli investimenti in molti altri settori. Né va dimenticato che si registrano ora le conseguenze di una politica ottusa che, negli ultimi dieci anni, ha assicurato ben pochi investimenti nelle grandi imprese.

La senatrice SOLIANI, nel sottolineare come il tema della ricerca sia in questi giorni all'attenzione del Paese (e al riguardo segnala l'iniziativa *ad hoc* organizzata per la giornata di domani dalle forze politiche che si riconoscono nell'Ulivo), richiama l'opportunità che l'indagine conoscitiva in atto si ponga un obiettivo più ambizioso della mera conoscenza – per quanto approfondita – del sistema della ricerca in senso stretto. A suo avviso, infatti, il vero interesse politico dell'indagine sta nella verifica del rapporto esistente tra coloro che hanno attualmente la responsabilità della guida del Paese, o quanto meno i membri dell'Esecutivo competenti in materia, e il sistema della ricerca. Al tempo stesso, per comprendere quali siano gli elementi che contraddistinguono tale rapporto occorrerà inevitabilmente acquisire anche l'opinione di esponenti della società civile che rappresentino settori interessati all'attività di ricerca. Solo così, infatti, si potrà capire al servizio di quali obiettivi debba essere posta la ricerca.

Attraverso un procedimento conoscitivo di questo tipo, in altri termini, si potranno acquisire gli elementi necessari per avviare una strategia di rafforzamento della coesione fra i diversi comparti che debbono contribuire allo sviluppo dell'attività di ricerca, ovviando alle carenze che attualmente presenta il rapporto tra questo specifico settore e la classe dirigente del Paese. Del resto, l'Italia e l'Europa si giocano il loro futuro anche sul piano della ricerca scientifica e spetta pertanto alle forze politiche imprimere un impulso che sia in grado di scuotere e risvegliare una struttura sociale, che viceversa – proprio sotto il profilo della ricerca e del progresso scientifico – appare attualmente chiusa e ripiegata su se stessa. È necessario cioè porre rimedio a una realtà, nella quale i luoghi deputati a tale attività non riescono ad attrarre né cervelli, né idee, e in cui la ca-

duta dei livelli di ricerca si registra tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Inoltre, poiché tutto si tiene, dallo spazio di libertà e dall'efficacia operativa che si riuscirà ad assicurare all'attività di ricerca dipendono la stessa libertà del Paese intesa in senso complessivo e il rafforzamento delle sue istituzioni democratiche. È pertanto indispensabile approfondire la conoscenza di alcuni nodi politici che ruotano attorno alle questioni della ricerca e che oggi si identificano emblematicamente nel confronto dialettico che oppone il ministro Moratti al collega titolare dell'Economia e delle finanze. In particolare, a confrontarsi sono due diverse prospettive che affidano la soluzione dei problemi della ricerca rispettivamente al reperimento di risorse di natura strutturale oppure all'adozione di misure a carattere congiunturale. Ad esempio, la proposta di incamerare fondi grazie alla cosiddetta tassa sul fumo rispecchia un'ipotesi di tipo residuale, oltre che incoerente nelle sue finalità sociali, dal momento che i maggiori introiti dipenderebbero in tal caso da un incremento del numero dei fumatori nel Paese. Nel contempo, sarà opportuno chiarire in che modo il rapporto tra i responsabili politici competenti per il settore della ricerca sia interrelato a sua volta con il sistema Paese e pertanto dovrà essere acquisito l'orientamento dei principali soggetti sociali interessati alla materia, a cominciare dalla Confindustria.

La senatrice svolge infine alcune riflessioni sul sistema di istruzione, che dovrebbe essere riordinato non tanto sotto il profilo dell'organizzazione interna dei cicli, ma dal punto di vista dei complessivi risultati culturali a cui la scuola consente di pervenire. Ma un approccio che abbia queste caratteristiche sarà reso possibile, ad avviso della senatrice, solo laddove il percorso formativo scolastico venga a pieno titolo inserito nel sistema della ricerca. Non è sufficiente cioè introdurre meccanismi di valutazione continua, né avviare ulteriori sperimentazioni, se non si rende la scuola un luogo di ricerca, inserito all'interno di un circuito che comporti conseguentemente l'elevamento della qualità del servizio erogato e garantisca la migliore formazione delle giovani generazioni.

Ella cita quindi l'ultimo rapporto dell'UNICEF, dal quale si ricava che, per livelli di istruzione, i giovani italiani sono agli ultimi posti della graduatoria dei Paesi industrializzati. In tal senso, appare fondamentale attrarre il sistema di istruzione all'interno del comparto della ricerca, anche come strategia per salvaguardare la scuola italiana dal duplice attacco cui viene attualmente sottoposta da un lato in ragione della costante contrazione delle risorse ad essa destinate, dall'altro a causa del processo di devoluzione che minaccia di far scomparire l'ordinamento scolastico di livello nazionale. Per tali ragioni risulta particolarmente opportuno che questo appello venga raccolto da un Ministro competente sia per il settore dell'istruzione che per quello della ricerca.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI comunica che il rapporto dell'UNICEF sulla disparità nell'istruzione nei paesi industrializzati è attualmente disponibile in lingua inglese. Assicura peraltro che ne richiederà tempestivamente una traduzione italiana ai competenti uffici del Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonino Turicchi, direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda brevemente le ragioni per cui la Commissione ha deciso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di infrastrutture e chiede al dottor Turicchi quale potrà essere il ruolo svolto dalla Cassa depositi e prestiti nell'ottica di un rilancio di un piano di opere

che veda coinvolto tanto l'utilizzo di risorse pubbliche quanto di quelle provenienti dal settore privato.

Il dottor TURICCHI, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sottolinea che il ruolo di questo organismo sarà ampliato rispetto alla primaria funzione di finanziamento degli enti locali che comunque non verrà meno. Infatti, poiché le risorse della Cassa depositi e prestiti provengono dal risparmio postale e solo il 55 per cento di quest'ultimo è finalizzato al finanziamento degli enti locali, l'ulteriore attività non toglierà risorse a questo settore. L'altro campo sul quale il Ministero dell'economia, attraverso la Cassa depositi e prestiti, intende focalizzare la propria attenzione è quello relativo alla progettazione delle opere pubbliche. Le risorse esistenti e disponibili per le opere di interesse locale a fini di progettualità sono infatti poco utilizzate soprattutto riguardo alla progettazione preliminare e alla fattibilità dell'opera e sono invece più utilizzate per i progetti definitivi e la parte di realizzazione. L'idea è dunque quella di fornire uno stimolo per gli enti locali, anche mediante un'opera di consulenza, ad una pianificazione delle opere pubbliche che preveda anche la progettualità preliminare e che comprenda una maggiore attenzione alla fattibilità dell'opera. Ciò potrà infatti rendere concreta l'utilizzazione della finanza di progetto. Si sofferma poi sull'attività che il Ministro dell'economia intende riservare alla Cassa depositi e prestiti attraverso il Fondo rotativo delle opere pubbliche (FROP). Questo nuovo meccanismo è stato studiato con la finalità di essere un ausilio alla costruzione di opere pubbliche con il contributo della finanza di progetto mediante la trasformazione del contributo, a fondo perduto, dello Stato in conto esercizio delle società concessionarie. Si sofferma quindi sui meccanismi di funzionamento di questo tipo di intervento ricordando che lo Stato potrà recuperare ciò che ha elargito attraverso la quota di ammortamento di un'opera che dovesse rivelarsi particolarmente redditizia per il concessionario con ricavi superiori rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Si sofferma quindi brevemente sul rapporto tra la Cassa depositi e prestiti e la società Infrastrutture Spa che rappresenta un ulteriore strumento di intervento per la costruzione di opere pubbliche, ed in particolare di quelle afferenti all'alta velocità o all'alta capacità, mediante il contributo di capitali privati.

Si apre il dibattito.

Il senatore FABRIS dichiara di condividere l'esposizione teorica relativa al funzionamento dei nuovi strumenti messi in campo dal Ministro dell'economia e chiede di sapere se e in che modo la Cassa manterrà la sua primaria funzione di finanziamento degli enti locali come nel passato. Chiede inoltre di sapere se la Cassa depositi e prestiti sarà in grado di onorare la tempistica delle domande di finanziamento messa in campo dagli enti locali e se i meccanismi appena descritti si riferiscono solo alle nuove opere o possono essere utilizzati anche per quelle vecchie. Chiede

infine di sapere quali sono i criteri immaginati per valutare la pianificazione delle opere da parte degli enti locali.

Il senatore CHIRILLI chiede se l'opera di consulenza che la Cassa depositi e prestiti si appresta a svolgere abbia un costo aggiuntivo per gli enti locali. Inoltre, poiché la finanziaria dota il FROP di un miliardo di euro, chiede di sapere quante risorse possono davvero essere attivate da parte degli enti locali anche in considerazione del necessario rispetto del patto di stabilità. Chiede infine di sapere quale sia l'opinione del dottor Turicchi riguardo al possibile prolungamento del periodo di ammortamento, con il passaggio da venti a trenta anni, per il ripianamento dei debiti connessi alla costruzione di opere da parte degli enti locali.

Il senatore MENARDI ritiene che le valutazioni sui meccanismi come descritti dal dottor Turicchi rispetto ai finanziamenti di determinate opere e legati alle concessioni delle opere stesse siano piuttosto ottimistiche. Pensa infatti che i benefici derivanti dallo sfruttamento di un'opera non siano legati soltanto al suo carattere intrinseco ma anche alla correttezza della gestione dell'opera stessa. Chiede quindi di sapere come avviene la scelta dei progetti da finanziare tra quelli proposti dagli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti e quali siano i criteri della valutazione dell'opera e con quali strumenti possano essere controllate le gestioni d'impresa. Il progetto messo in campo dal Ministro dell'economia e la funzione della Cassa depositi e prestiti avrà infatti un grande successo solo se riuscirà a recuperare in tempi rapidissimi il contributo del finanziamento dell'opera.

Il senatore VISERTA COSTANTINI ricorda che le ragioni per cui la Commissione ha dato avvio all'indagine conoscitiva in svolgimento sono legate ad acquisire elementi per una più precisa valutazione sulla fattibilità del progetto governativo di far ripartire in modo consistente un importante piano di opere pubbliche, anche mediante l'utilizzazione di finanziamenti privati. A tale riguardo chiede pertanto di sapere se la Cassa depositi e prestiti costituirà una vera e propria struttura di consulenza o se invece saranno sufficienti le strutture esistenti. Chiede inoltre chiarimenti circa il legame esistente tra i contributi del FROP per la gestione dell'opera e la fase progettuale della stessa. Per quanto riguarda poi la società Infrastrutture Spa, la novità è che questo soggetto dovrebbe intervenire non solo per la parte dell'investimento pubblico ma anche per la parte del concessionario secondo quanto ha affermato anche in un'intervista al Sole 24 ore di oggi il dottor Turicchi; chiede pertanto di sapere a questo riguardo se l'interpretazione non si discosti dalla norma inserita nella finanziaria e se il mercato finanziario italiano sia, ad avviso del dottor Turicchi, capace di sostenere questo sforzo.

La senatrice DONATI, riguardo al FROP, chiede di sapere se questo possa davvero essere uno strumento utilizzabile anche con il contraente

generale secondo quanto riportato dall'articolo del Sole 24 ore citato dal senatore Viserta Costantini. Ritiene infatti che sul piano logico ciò non sia possibile in quanto, mentre il contributo della Cassa depositi e prestiti si propone un rientro nel lungo periodo, i finanziamenti da elargire al contraente generale hanno invece tempi più rapidi in quanto servono alla costruzione dell'opera. Chiede inoltre di sapere se non vi sia il rischio di una sovrastima della redditività dei progetti al solo fine di acquisire i finanziamenti del FROP e vedersi ripagate quote di ammortamento attraverso il finanziamento pubblico tenuto conto che ciò potrebbe facilmente verificarsi, per esempio, per le concessionarie autostradali riguardo alle valutazioni dei flussi di traffico. Chiede inoltre di sapere se potrà essere realmente governato il periodo di durata delle concessioni e se ciò non abbia rilievi di tipo comunitario sul piano della concorrenza. Infine, rispetto a Infrastrutture Spa e al finanziamento dell'alta velocità o alta capacità ritiene che le previsioni fatte fin qui siano davvero ottimistiche data la pesantezza dei costi occorrenti per la costruzione di queste infrastrutture e la scarsità e la diluizione nel tempo degli introiti derivanti dal loro esercizio.

Il senatore Paolo BRUTTI richiama il tema dell'utilizzazione del Fondo di rotazione delle opere pubbliche per il finanziamento del contraente generale e sottolinea che ciò non può verificarsi in quanto questo soggetto è colui che è chiamato alla costruzione dell'opera e non alla gestione della stessa e in questo settore la Cassa depositi e prestiti ed il relativo fondo non dovrebbero teoricamente intervenire. Chiede poi di sapere, dal momento che i contributi finiranno nei bilanci dell'impresa, quali siano gli strumenti dello Stato per difendersi dal rischio di una cattiva gestione dell'impresa stessa. Ritiene infine che, con la nuova normativa, la Cassa depositi e prestiti si possa trasformare in un enorme centro di potere, peraltro difficilmente controllabile, che comunque non potrà servire a superare lo scoglio dell'asseverazione bancaria secondo quanto riportato nel richiamato articolo del Sole 24 ore. Infine, riguardo a tutto il settore dell'alta velocità e dell'alta capacità ritiene che la missione affidata alla società Infrastrutture Spa come soggetto che affianca i privati vada decisamente oltre, nelle affermazioni del dottor Turicchi, che lascia intravedere finanziamenti a fondo perduto che non possono essere ritenuti accettabili.

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta l'eventuale prosieguo del dibattito e la replica del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

110^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola (n. 157)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente Piccioni informa che sostituirà in qualità di relatore il presidente Ronconi, che già aveva preannunciato una valutazione favorevole sullo schema in esame.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, rilevato che le questioni definite nello schema in esame appaiono di notevole complessità, ritiene opportuno che si svolgano preliminarmente delle audizioni con le organizzazioni professionali agricole per i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE relatore, nell'osservare che le questioni all'esame non appaiono, a suo avviso, così complesse da richiedere preliminari approfondimenti, almeno sul piano giuridico, fa rilevare che la questione

delle eventuali audizioni può essere comunque sollevata in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore PIATTI chiede chiarimenti al rappresentante del Governo ed in particolare chiede se, ai fini della formulazione dello schema in esame, siano avvenute forme di consultazione con le organizzazioni sindacali.

Il sottosegretario DELFINO precisa che lo schema in esame rappresenta in attuazione di quanto previsto sia dal decreto legislativo n. 165 del 1999, sia anche dal decreto-legge 22 ottobre 2001 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441. Al riguardo assicura che lo schema in esame appare perfettamente coerente con le prescrizioni normative di cui ai provvedimenti citati, quali fonti primarie della normativa in esame.

Il senatore PIATTI prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, che ha fornito delle precisazioni tranquillizzanti, pur ribadendo che lo schema di decreto ministeriale in esame prevede comunque delle precisazioni di carattere tecnico, su cui sarebbero a suo avviso necessari ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE relatore, ribadito che l'esigenza di eventuali ulteriori approfondimenti potrà essere affrontata in sede di Ufficio di Presidenza, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole, come da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 54)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore OGNIBENE rileva che l'INEA è un ente di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 454 del 1999.

L'INEA (in base all'articolo 10 del decreto legislativo n. 454 del 1999) svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agro-alimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708,

sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attività. L'Istituto svolge infine funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni. La struttura organizzativa dell'INEA si articola nei seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico ed infine il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 454 del 1999 al comma 2 enuncia le attribuzioni spettanti al Presidente dell'INEA, precisando in particolare che a tale organo spetta la rappresentanza legale dell'ente, nonché il compito di sovrintendere al suo funzionamento e di vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La sopracitata disposizione normativa – prosegue il relatore – dispone che il presidente venga scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti.

Conclusivamente, dopo avere dato analiticamente conto dei dati relativi al *curriculum* professionale del professor Simone Vieri, proposto quale candidato nonché delle sue pubblicazioni professionali e degli importanti ruoli scientifici e tecnici già ricoperti, dichiara di ritenere che siano pienamente sussistenti i requisiti di alta qualificazione scientifica richiesti dalla normativa per la preposizione alla nomina, preannunciando quindi un parere favorevole.

Il presidente PICCIONI, dopo aver dichiarato di convenire pienamente con le valutazioni del relatore, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU preannuncia un voto di astensione, ribadendo il ruolo di grande rilievo dell'INEA, in particolare dopo il riordino dell'Istituto ed auspica che il professor Vieri possa indirizzare le attività dell'INEA verso il perseguimento di tutti gli obiettivi richiesti dal mondo agricolo, auspicando comunque che, una volta completata la procedura di nomina, possa riferire alla Commissione sugli indirizzi programmatici dell'Ente. Rivolge comunque auguri di buon lavoro.

Il senatore PIATTI, nel convenire con la valutazione espressa dal senatore Murineddu, desidera sottolineare un dato cui il relatore non ha fatto riferimento, ricordando che la Commissione aveva già valutato una precedente candidatura alla carica di Presidente dell'INEA – sulla quale la Commissione è nuovamente chiamata ad esprimersi – valutando favorevolmente la nomina alla medesima carica dell'avvocato Cristiano Carocci; ricorda altresì che il precedente candidato, dopo i rilievi emersi nel corso dell'esame presso l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento,

aveva ritirato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico. Ritiene pertanto che occorra la massima cautela nella valutazione sulla sussistenza dei requisiti giuridici richiesti dalla normativa vigente per la proposta di candidatura, al di là delle valutazioni, anche di altro ordine, che possano essere formulate nel corso dell'esame da parte delle Commissioni competenti.

Il presidente PICCIONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole sulla proposta di nomina.

La proposta risulta approvata con otto voti favorevoli e quattro di astensione.

Prendono parte alla votazione i senatori AGONI, BONGIORNO, COMINCIOLI, FLAMMIA, MAINARDI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI e VICINI.

Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 55)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore OGNIBENE rileva che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è un ente nazionale di ricerca con personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999.

L'ente in questione (in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie, fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi, favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.

La struttura organizzativa del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura si articola nei seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio dei dipartimenti ed infine il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999 al comma 2 attribuisce al presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura la rappresentanza dell'ente, nonché il compito di sovrintendere al suo andamento e di presiedere il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico.

Per quel che concerne i requisiti necessari per l'attribuzione di tale incarico – prosegue il relatore – la disposizione normativa in questione dispone che il presidente venga scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente.

Il relatore Ognibene ricorda quindi la prestigiosa carriera universitaria del professor Giuseppe D'Ascenzo, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche, attuale rettore dell'Università di Roma «La Sapienza». Alla luce di tali considerazioni, ritenendo che sussistano pienamente tutte le caratteristiche scientifiche e professionali richieste per la nomina in esame, preannuncia un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente PICCIONI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PIATTI dichiara di condividere le valutazioni sulla nomina proposta dal Governo, ritenendo che quella del professor D'Ascenzo sia una candidatura di prim'ordine; chiede peraltro se – pur non configurandosi un caso formale di incompatibilità – sia stata valutata la concreta possibilità da parte del professor D'Ascenzo di ricoprire contemporaneamente due incarichi così impegnativi, ricordando un precedente analogo della passata legislatura in cui in un secondo tempo il candidato preferì optare per lo svolgimento esclusivamente del proprio incarico universitario. Preannuncia comunque sin d'ora una valutazione favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore VICINI si associa alle valutazioni favorevoli espresse dal senatore Piatti, ritenendo che la scelta compiuta vada opportunamente nella direzione di valorizzare chi ha dedicato alla ricerca il proprio impegno professionale.

Il sottosegretario DOZZO assicura che anche i profili citati dal senatore Piatti sono stati attentamente ed adeguatamente valutati nel proporre la candidatura in esame e, facendo riferimento anche alla proposta di nomina del Presidente dell'INEA (su cui si è già espressa la Commissione), richiama l'alto livello dell'altra candidatura, testé valutata favorevolmente dalla Commissione.

Il presidente PICCIONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole sulla proposta di nomina.

La proposta risulta approvata con dodici voti favorevoli.

Prendono parte alla votazione i senatori AGONI, BONGIORNO, COMINCIOLI, FLAMMIA, MAINARDI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI e VICINI.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 28 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

122^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO chiede al Presidente di sconvocare la seduta già prevista per le ore 20,30 di questa sera, stante la concomitanza con l'Assemblea dei gruppi politici che fanno capo all'Ulivo. A nome di tali gruppi, si dichiara comunque disponibile a recuperare tale seduta, eventualmente nella prossima settimana, e comunque in tempo utile rispetto alla data di iscrizione del disegno di legge n. 848-B all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Battafarano, che ritiene debba essere accolta, nel presupposto che verrà comunque prevista una seduta aggiuntiva rispetto a quelle da convocare per la prossima settimana.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, con riferimento all'articolo 4, si era riservato di dichiarare ulteriori improponibilità, in relazione all'accertamento della diretta riconducibilità di alcuni degli emendamenti presentati alle modifiche effettivamente apportate dalla Camera dei deputati. Con riferimento a tale verifica, dichiaro pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, i seguenti emendamenti all'articolo 4: 4.25, 4.26, 4.44, 4.27, 4.28, 4.29, 4.45 e 4.6. Avverte altresì che, in base al parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, sono inammissibili gli emendamenti 8.22, 9.77, 9.8, 9.93, 9.36, 9.47 e 9.49. I pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 848-B e sugli emendamenti ad esso riferiti sono comunque in distribuzione.

Il Presidente ricorda quindi che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti, e invita il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul seguente ordine del giorno, da lui fatto proprio ed illustrato nella seduta di ieri:

0/848-B/2/11

PASTORE, ZANOLETTI

«Il Senato,

in riferimento a quanto disposto dalla lettera *l*) del comma 2 del disegno di legge n. 848-B in ordine alla indicazione delle caratteristiche di soggetti, pubblici e privati, da ritenersi idonei per gli copi ivi indicati;

in considerazione del fatto che la disposizione menziona i consulenti del lavoro, ma richiama altresì la legge 11 gennaio 1979, n. 12 che fa riferimento anche ad altre figure professionali, e che la disposizione stessa ha natura di «criterio direttivo» per l'esercizio della delega conferita con tale disegno di legge,

impegna il Governo:

in sede di emanazione dei decreti legislativi in oggetto, a considerare il riferimento ai «consulenti del lavoro» fatto a pure titolo esemplificativo, nel senso di voler invece indicare tutti i soggetti dotati della professionalità necessaria quali quelli di cui alla citata legge n. 12 del 1979».

Su tale ordine del giorno esprimono parere favorevole il relatore TOFANI ed il sottosegretario SACCONI, che dichiara, a nome del Governo, di accoglierlo come raccomandazione.

Il presidente ZANOLETTI non insiste per la votazione.

Il sottosegretario SACCONI dichiara quindi in via preliminare che il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, poiché ritiene che sussistano le condizioni per approvare definitivamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Tuttavia, non vi è una preclusione di principio a prendere in considera-

zione quei profili per i quali i gruppi politici di opposizione, al di là delle contestazioni sull'impostazione generale della delega, hanno formulato proposte di modifica mirate a chiarirne il contenuto; ciò è possibile attraverso il ricorso a strumenti idonei, previsti dai Regolamenti parlamentari, quali, nel caso di specie, gli ordini del giorno che, per il loro contenuto specifico, possono vincolare l'esercizio della delega all'osservanza degli indirizzi in essi espressi. Con questo spirito, egli si è espresso in senso favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Pastore e si riserva di esprimere analogo avviso anche sull'ordine del giorno presentato dal Relatore relativamente al riordino dei servizi ispettivi. Su tale ultimo punto, infatti, occorre precisare che non è nelle intenzioni del Governo esercitare la delega prevista dall'articolo 8 del disegno di legge in titolo nel senso di preconstituire una posizione di subordinazione gerarchica degli organi di vigilanza degli enti previdenziali rispetto alle direzioni provinciali del lavoro, come pure è stato paventato in alcuni interventi.

Un altro profilo rilevante della discussione ha riguardato l'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 2112 del codice civile con la nuova disciplina del trasferimento di ramo di azienda: in proposito, occorre precisare che l'articolo 2112 del codice civile resta valido e si applica anche alla nuova fattispecie di cui al numero 2 lettera *p*) del comma 2 dell'articolo 1, per la quale il requisito dell'autonomia funzionale si costituisce nel momento del trasferimento del ramo di azienda. Su tale materia, peraltro, occorre tenere presente che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati risponde all'accordo con le parti sociali, tradotto poi nel patto per l'Italia, e che, pertanto, per questa parte, il Governo si sente impegnato a rispettare il testo convenuto tra le organizzazioni firmatarie.

In conclusione, il Sottosegretario, dopo aver ricordato che tutte le questioni sollevate nel corso della discussione generale sono già state oggetto di attento approfondimento durante la trattazione in prima lettura del disegno di legge in titolo, fa presente che in sede di esame degli atti di esercizio delle deleghe, la Commissione avrà modo di verificare se ed in quale misura il legislatore delegato si sia attenuto agli indirizzi eventualmente formulati attraverso gli ordini del giorno che potrebbero essere proposti ed approvati nel prosieguo dell'esame.

Il relatore TOFANI, nell'esprimere anch'egli parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge all'esame, fa presente che l'approvazione di eventuali ordini del giorno sulle parti maggiormente dibattute del testo potrebbe concorrere a definire una chiave di lettura più ampiamente condivisa per singoli principi di delega, consentendo così che, nell'elaborazione degli schemi di decreto legislativo da parte del Governo, si possa pervenire a formulazioni più chiare sui punti più controversi.

Il senatore BATTAFARANO nel prendere atto delle dichiarazioni a suo avviso stringate e difensive rese dal rappresentante del Governo e dal relatore, osserva che la presentazione di un numero elevato di emen-

damenti è la diretta conseguenza dell'introduzione, da parte della Camera dei deputati, di tre articoli, completamente nuovi e aventi ad oggetto questioni assai delicate. Si duole, in particolare, che né il Sottosegretario né il Relatore abbiano colto l'intendimento dei Gruppi politici dell'opposizione, di pervenire ad un effettivo miglioramento del testo all'esame su quattro questioni essenziali: la disciplina del trasferimento del ramo di azienda; una revisione delle modifiche introdotte, con l'articolo 9 del disegno di legge in titolo, alla legge n. 142 del 2001 sul socio lavoratore di cooperativa; una riformulazione di alcuni aspetti della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive e la soppressione del riferimento ai consulenti del lavoro, alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1. Su tale ultimo punto, tra l'altro, il rappresentante del Governo, dichiarando di accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Pastore, si mostra incline a muoversi nel senso opposto a quello indicato da alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo e da altri Gruppi dell'opposizione, e a favorire invece una impropria proliferazione delle figure professionali che potranno essere destinatarie dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di intermediazione di manodopera.

L'atteggiamento di chiusura assunto dal relatore e dal rappresentante del Governo desta stupore anche perché, ove fossero state accolte le proposte testè formulate, apportando le poche necessarie modifiche al disegno di legge n. 848, esso avrebbe potuto essere definitivamente licenziato dalla Camera dei deputati prima che questa sia chiamata ad esaminare in terza lettura i disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Anche secondo il senatore TREU il rifiuto opposto dal Sottosegretario e dal Relatore a prendere in considerazione la possibilità di apportare limitate modifiche al provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati produrrà inevitabilmente l'effetto di allungare i tempi dell'*iter* di approvazione dello stesso, tempi che avrebbero potuto essere invece abbreviati, ove fosse stata manifestata una maggiore disponibilità al confronto su questioni di non poco conto: non vi è dubbio, infatti, che la disciplina del trasferimento del ramo di azienda richieda alcune ulteriori correzioni rispetto a quelle introdotte dall'altro ramo del Parlamento, così come è possibile migliorare la delega di cui all'articolo 8, sulla razionalizzazione dei servizi ispettivi, e la riscrittura di parti importanti della legge n. 142 del 2001, quale risulta dall'articolo 9 del disegno di legge all'esame.

Sarebbe stata opportuna un'adeguata selezione delle questioni, per consentirne un reale approfondimento. Ciò vale anche per i dubbi manifestati circa l'introduzione della figura del consulente del lavoro tra i soggetti che possono essere abilitati a svolgere l'attività di intermediazione di manodopera. La forte perplessità espressa su tale profilo non ha certamente ad oggetto la qualificazione professionale di questa categoria, che è fuori discussione, bensì, in generale, la preoccupazione che l'attività di *staff leasing* sia gestita seriamente e non dia luogo a forme di irresponsabilità, se non di illegalità. A tal fine è necessario che gli operatori siano vagliati in base a requisiti che attengono alla consistenza ed alla affidabi-

lità dell'organizzazione aziendale ed alla capitalizzazione, secondo un'indicazione che si è ormai affermata anche in sede di Unione Europea e che, a suo tempo, fu uno dei punti fermi nell'elaborazione delle disposizioni sul lavoro interinale nella legge n. 196 del 1997. Sono questi, tra l'altro, i motivi per i quali l'ordine del giorno del senatore Pastore non appare convincente.

Anche il senatore MONTAGNINO si dichiara deluso per le dichiarazioni del Sottosegretario e del relatore che, da un lato, hanno riconosciuto la fondatezza delle obiezioni sollevate dai Gruppi politici dell'opposizione, ma dall'altro non sembrano affatto intenzionati a dare vita ad una delega in grado di agire efficacemente in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il ricorso ad eventuali ordini del giorno, infatti, appare un palliativo del tutto privo di credibilità, in quanto non può di certo risolvere il problema della coerenza tra la legge di delega e gli atti di esercizio della stessa. Evidentemente non si considera che l'esame del disegno di legge n. 848 iniziò in Senato un anno or sono e, pertanto, che un rinvio di poche settimane dell'approvazione definitiva potrebbe consentire di introdurre dei correttivi quanto mai necessari senza diluire eccessivamente i tempi dell'*iter* parlamentare. Infatti, un atteggiamento di apertura al dialogo da parte del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene avrebbe consentito di concentrare l'esame degli emendamenti sulle questioni più rilevanti, lasciando cadere al tempo stesso le proposte di modifica di minor rilievo.

La senatrice PILONI si esprime in senso contrario all'ordine del giorno proposto dal senatore Pastore ed accolto dal Governo, osservando che esso risulta peggiorativo del principio di delega al quale si riferisce: da una lettura anche sommaria del dispositivo e delle premesse traspare infatti l'intento di prefigurare un'interpretazione riduttiva e pericolosamente flessibile delle disposizioni relative ai requisiti oggettivi richiesti, in termini di affidabilità e disponibilità di adeguate risorse materiali ed umane, per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione di manodopera. L'ampliamento delle categorie suscettibili di essere autorizzate ad esercitare tale attività, infatti, denota l'intenzione di dare soddisfazione a pressioni di tipo lobbistico, e non certo di favorire una effettiva razionalizzazione del mercato del lavoro.

Il senatore VIVIANI esprime dubbi sulla ricevibilità dell'ordine del giorno in argomento, poiché esso amplia in modo surrettizio la portata del principio di delega di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente al senatore Viviani che è prerogativa della presidenza giudicare della ricevibilità dei testi, ricorda che sull'ordine del giorno del senatore Pastore non si è proceduto ad alcuna votazione, a seguito della dichiarazione di accoglimento da parte del Governo. Su tale materia, pertanto, egli ha consentito alla senatrice Pi-

loni di svolgere alcune valutazioni, ma non si può dare luogo a dichiarazioni di voto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Margherita-l'Ulivo sull'emendamento 1.131, sottolinea la necessità di procedere al confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, preliminare all'adozione di deliberazioni di carattere definitivo su una materia che, peraltro, è già stata oggetto di confronto con le parti sociali durante le trattative che hanno portato alla stipula del patto per l'Italia. Non riterrebbe invece sufficiente limitarsi ad accogliere un ordine del giorno su tale questione, come è stato suggerito dal rappresentante del Governo.

La senatrice PILONI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo sull'emendamento 1.131, osserva che la scarsa propensione del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene verso il dialogo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sta ponendo le premesse per un ulteriore deterioramento della coesione sociale, negli ultimi mesi gravemente compromessa da scelte politiche molto discutibili.

Secondo il senatore PAGLIARULO l'accoglimento dell'emendamento 1.131, a favore del quale voterà, consentirebbe di colmare una grave lacuna del testo all'esame, che affronta una materia tipicamente di competenza delle parti sociali, senza prevederne la consultazione preliminare. È pertanto evidente l'intenzione del Governo di abbandonare il metodo del dialogo sociale che, invece, appare sempre più necessario per fronteggiare le gravi emergenze manifestatesi negli ultimi mesi.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi - l'Ulivo sull'emendamento 1.131, la senatrice DE PETRIS, associandosi alle dichiarazioni dei senatori intervenuti in precedenza, osserva che la consultazione del Ministro per le pari opportunità sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non può essere considerata alternativa all'acquisizione dell'avviso dei soggetti ai quali spetta storicamente la rappresentanza degli interessi sociali più rilevanti, in particolare per quel che concerne le donne e i giovani. Il rifiuto del Governo a prendere in considerazione l'emendamento in votazione e gli altri di analogo tenore è conseguente ad un atteggiamento di pervicace ricerca della rottura del dialogo sociale, che caratterizza il corso politico dell'attuale legislatura.

Il senatore Tommaso SODANO, nel dichiarare che si asterrà sull'emendamento 1.131, osserva che con la firma del patto per l'Italia il Governo ha espresso implicitamente anche il suo punto di vista sul tema

della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, concepita come un cartello di sigle, senza alcuna modalità di verifica del loro effettivo collegamento con il mondo del lavoro.

Dopo che la senatrice DATO ha dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.131, e dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, lo stesso emendamento 1.131, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PILONI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.48 a nome del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, osserva che la soppressione dell'inciso relativo al Ministro per le pari opportunità, inciso di per sé apprezzabile, renderebbe però meno squilibrata la disposizione all'esame, e, pertanto, ritiene di dover esprimere un voto di astensione.

Il senatore PAGLIARULO, nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.48, osserva che il testo licenziato dalla Camera non tiene adeguatamente conto del principio di collegialità che è posto alla base dell'azione del Governo e che, ove rettamente inteso, escluderebbe la previsione della consultazione separata del Ministro per le pari opportunità sulla predisposizione degli atti di esercizio della delega. L'inserimento dell'inciso da parte della Camera dei deputati sembra pertanto mirato ad offrire una surrettizia compensazione alla mancata consultazione delle parti sociali.

La senatrice DE PETRIS, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.48, sottolinea che l'inciso introdotto dalla Camera dei deputati appare finalizzato ad intercettare il consenso di alcune parti della società, aggirando al tempo stesso l'esigenza prioritaria di acquisire l'avviso delle organizzazioni sindacali. La proposta soppressiva intende pertanto evitare di dare vita a una norma incongrua che, al di là delle apparenze, non valorizza il ruolo del Ministro per le pari opportunità.

Il senatore DI SIENA nel dichiarare che voterà a favore dell'emendamento 1.48, dissentendo dalla posizione espressa dalla senatrice Piloni a nome del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, osserva che l'inserimento di un inciso relativo al Ministro per le pari opportunità appare un espediente volto a celare il sostanziale disinteresse con cui il Governo ha accolto i continui richiami alla necessità di colmare le disparità tra i sessi sul mercato del lavoro che hanno caratterizzato gran parte degli interventi e degli emendamenti dei Gruppi politici del centro-sinistra, già durante la prima lettura del disegno di legge all'esame.

Il senatore MONTAGNINO osserva che l'emendamento 1.48 non è riduttivo della funzione del Ministro per le pari opportunità ma, al contrario, potrebbe favorirne un ruolo più incisivo, ove l'eventuale concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo fosse sostenuto da un'adeguata attenzione al dialogo sociale, dialogo che, invece, soprattutto negli ultimi mesi, appare in continuo regresso. Per tali motivi, il Gruppo Margherita - l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.48.

La senatrice PILONI ritiene di dover accogliere le argomentazioni del senatore Di Siena per cui, modificando il precedente avviso, annuncia che il Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.48.

Posto ai voti, l'emendamento 1.48 è respinto.

Il senatore DI SIENA, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver percepito alcuni commenti del rappresentante del Governo su profili procedurali che non gli sembrano del tutto rispettosi delle prerogative e dell'autonomia del Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara di non aver colto alcun commento del rappresentante del Governo nel senso richiamato dal senatore Di Siena. Poiché questi forse si riferiva ad un precedente scambio di battute sulla permanenza di alcuni senatori nei pressi della porta dell'Aula della Commissione prima di ogni votazione, raccomanda a tutti i presenti di adottare comportamenti conformi alle esigenze di una ordinata prosecuzione dei lavori.

Il senatore PAGLIARULO interviene per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.49, di tenore analogo all'emendamento 1.131, precedentemente respinto. Nel richiamarsi alle argomentazioni addotte in sede di dichiarazione di voto su tale emendamento, sottolinea che la tendenza ad aggirare il problema della consultazione delle parti sociali fa parte di una visione oligarchica della funzione di governo - tipica dei Gruppi politici del centro-destra - chiusa alle esigenze della società e indifferente alle forme della rappresentanza degli interessi che esulano da un piano strettamente istituzionale.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha deplorato la temporanea assenza del rappresentante del Governo e del Relatore, nonché di altri componenti della Commissione, assenza che non agevola di certo l'ordinato svolgimento dei lavori al quale ha fatto in precedenza riferimento il Presidente, il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-l'Ulivo sull'emendamento 1.49.

La senatrice DE PETRIS, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.49, sollecita una riflessione, da parte dei Gruppi politici della maggioranza, sulla necessità di favorire una ripresa del dialogo so-

ziale, appellandosi in particolare alla sensibilità più volte manifestata su questo tema dal Relatore.

Dopo che la senatrice DATO ha dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.49 e dopo che il senatore BATTAFARANO ha annunciato il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, lo stesso emendamento 1.49, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PAGLIARULO ritiene che l'emendamento 1.42, a favore del quale voterà, introduca una disposizione più consona alle regole di collegialità che presiedono al rapporto del Governo con i singoli componenti di esso.

La senatrice PILONI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.42, a favore del quale voterà il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo. Fa presente che la previsione del concerto del Ministro per la pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione degli atti di esercizio della delega sarebbe più consona alle scelte effettuate in sede europea, che prevedono l'adozione di politiche di *meanstreaming* per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. È auspicabile, inoltre, che un maggiore coinvolgimento del Ministro per la pari opportunità nell'esercizio della potestà legislativa delegata le sia di stimolo per un più incisivo intervento nelle politiche di sua competenza, considerato che anche nella manovra di finanza pubblica attualmente all'esame del Senato le promesse del Governo sull'occupazione femminile appaiono ampiamente disattese.

Il senatore MONTAGNINO dichiara che il Gruppo Margherita - l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.42, al quale appone la sua firma, poiché esso valorizza la funzione del Ministro per le pari opportunità.

La senatrice DATO, in dissenso dal Gruppo politico di appartenenza, esprime l'avviso che l'emendamento 1.42 sia sotteso ad una visione corporativa delle pari opportunità che, invece, dovrebbero essere intese come un principio liberale che permea di sé ogni decisione politica. Pertanto, è propensa a votare contro tale emendamento.

La senatrice DE PETRIS raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.42; esso, a suo avviso, si ispira proprio alla concezione delle pari opportunità testè enunciata dalla senatrice Dato che, pertanto, invita a modificare l'avviso testè espresso. Richiama anche l'esperienza realizzata durante l'elaborazione degli statuti dei comuni, e in particolare del comune di Roma, quando venne introdotto il parere obbligatorio della commissione delle elette su tutte le delibere della giunta e del consiglio comunale. Tale innovazione ha consentito di migliorare la capacità dell'ente locale di agire per rimuovere discriminazioni di qualsiasi tipo, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza. L'emendamento

1.42 vuole concorrere ad affrontare in modo efficace il problema della differente posizione di accesso sul mercato del lavoro condizionata dalla discriminazione di genere.

La senatrice DATO, accogliendo l'invito della senatrice De Petris, modifica l'avviso precedentemente espresso e dichiara che voterà a favore dell'emendamento 1.42.

L'emendamento 1.42, posto ai voti, è quindi respinto.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito della votazione sugli emendamenti all'articolo 1.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per questa sera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-B**Art. 1.****1.131**

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, DATO

Al comma 1, alle parole: «sentito il Ministro per le pari opportunità», premettere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentito il Ministro per le pari opportunità».

1.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, DATO

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministro per le pari opportunità» con le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con».

Art. 4.**4.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «completa».

4.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), nella prima parte sostituire la parola: «settore» con la seguente: «comparto».

4.44

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con conseguente applicabilità agli oneri contributivi di questo settore».

4.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contributivi» aggiungere le seguenti: «e previdenziali».

4.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «applicabilità degli» aggiungere le seguente: «interi».

4.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alla fine la parola: «settore» con la seguente: «comparto».

4.45

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di questo settore» aggiungere in fine: «fermo restando il contributo per l'attività formativa;».

4.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'assunzione a termine in agricoltura dovrà avvenire in particolare per fase lavorativa intendendosi per quest'ultima una singola operazione di un ciclo colturale la cui individuazione dovrà essere affidata alla contrattazione collettiva;».

Art. 8.**8.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di tutti gli organi di vigilanza,» aggiungere le seguenti: «parificando i trattamenti economici e normativi degli operatori,».

Art. 9.**9.77**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario e la promozione dell'impiego si intendono applicabili nei confronti dei soci lavoratori dipendenti delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti e alle condizioni già previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti"».

9.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le altre: «per cui sarà previsto il medesimo regime di esenzione in vigore per le controversie di lavoro».

9.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 6, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: "la possibilità" fino alla fine della lettera con la seguente: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, nonché l'utilizzo di ogni altro beneficio derivante dalle disposizioni di legge per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del reddito, possibilità di riduzione temporanea di quanto dovuto al socio lavoratore in dipendenza del rapporto di società"».

9.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 2, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata non occasionale si applicano l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'articolo 69, comma 9, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

9.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano le disposizioni relative alle collaboratrici familiari di cui alle leggi n. 339 del 2 aprile 1958 e n. 977 del 17 ottobre 1967"».

9.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel provvedimento di cui al comma precedente dovrà essere previsto, in coerenza con la previsione di cui al comma 1, l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti dovranno essere dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese"».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, don Oreste Benzi, presidente dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, l'avvocato Annalisa Chiodoni e il dottor Giampiero Cofano, rispettivamente legale e responsabile internazionale del settore antitratto dell'associazione stessa.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Presidente in merito alla missione effettuata in Nigeria

In apertura di seduta il presidente PIANETTA propone di invertire l'ordine del giorno, esponendo dapprima i risultati conseguiti dalla rappresentanza della Commissione in Nigeria nel corso della missione. Non essendoci in merito obiezioni il presidente Pianetta illustra schematicamente l'itinerario seguito dai senatori Iovene, Boldi e da lui stesso nel corso della missione nel paese africano.

La Nigeria è un paese pieno di contraddizioni: vi sono 130 milioni di abitanti, 36 Stati dotati di autonomia, una divisione sommariamente in un Nord musulmano e un Sud cristiano evangelico. La Commissione si è recata in Nigeria in un momento molto delicato in quanto nel prossimo mese di marzo sono previste le elezioni presidenziali che si svolgeranno congiuntamente alle elezioni per i governatori degli Stati.

Il presidente Pianetta ricorda come la Nigeria sia stata a lungo retta da una dittatura militare e come solo dal 1999 si sia dato vita ad istituzioni democratiche le quali, tuttavia, ancora non sono pienamente consolidate. La Commissione si è recata dapprima ad Abuja, capitale dal 1991 del paese africano, dove ha incontrato il vice presidente del Senato, il presidente ed alcuni componenti del Comitato per i diritti umani della Camera Alta di quel paese ed i presidenti di alcune commissioni parlamen-

tari. Con il Comitato per i diritti umani si è ragionato intorno alle possibili forme di collaborazione. L'incontro con l'Arcivescovo di Abuja, una delle personalità di maggior spicco per la lotta in difesa dei diritti umani, si è dimostrato particolarmente interessante e fruttuoso. Il prelado ha sottolineato come il problema principale della Nigeria consista nella corruzione, che ha ormai raggiunto livelli insostenibili. Quanto alla *Sharià* essa è stata imposta dai governatori del Nord e non dai religiosi ed appare, dunque, essere uno strumento della lotta politica in quel paese.

Nella capitale, grazie all'impegno dell'ambasciatore, Giovanni Germano, del console di Lagos, Stefano Pontesilli, e del segretario di legazione, Massimiliano Lagi, ha potuto avere luogo l'incontro con Amina Lawal Kurami, un po' il simbolo della lotta contro la pena di morte non solo in Africa ma nel mondo intero. Malgrado ovviamente l'attenzione della pubblica opinione non debba venir meno in ordine alla dolorosa vicenda di Amina, il convincimento che ragionevolmente si può esprimere è che non verrà data esecuzione all'orrenda sentenza emanata a suo carico in base alla quale dovrebbe essere lapidata, per aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, il 25 settembre del prossimo anno.

Nel corso della seconda tappa del viaggio, a Benin City, nel Sud del paese, città dalla quale provengono nella grande maggioranza le ragazze costrette a prostituirsi in Italia, la Commissione ha potuto prendere direttamente visione di come le giovani che volontariamente ritornano in Nigeria possano essere seguite al loro rientro. I senatori hanno visitato la *Casa Shelter* realizzata dall'OIM (Organizzazione Mondiale per le Migrazioni) con l'ausilio delle suore della NCW. E' stato inoltre possibile incontrare alcune ragazze e raccogliere il racconto terribile dell'espatrio forzato e della induzione alla prostituzione.

A Lagos, infine, la Commissione ha visitato due scuole, una realizzata dalle suore dell'Ordine Domenicano, l'altra dall'AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), insieme ad un ospedale. Si è trattato di un'esperienza toccante umanamente che ha dato conto di come l'impegno diretto per la cooperazione possa conseguire notevoli risultati.

Il senatore IOVENE, sottolineando l'estremo interesse della missione per la Commissione, mette in rilievo come le contraddizioni di cui ha appena parlato il presidente Pianetta siano state all'origine, proprio nel momento in cui la delegazione si trovava nel paese africano, dei drammatici fatti di Kaduna nel corso dei quali oltre 200 persone hanno perduto la vita. La manifestazione di Miss Mondo solo apparentemente è all'origine della tragedia; basti pensare che solo pochi mesi fa scontri religiosi hanno causato 2.000 morti. Il rischio è piuttosto che, spenti i riflettori sulla manifestazione di Miss Mondo, l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale si allontani dalla Nigeria, abbandonando il paese ad un sostanziale oblio. Va messo in rilievo peraltro che i problemi legati all'introduzione della *Sharià* o alla tratta degli esseri umani non sono i soli del paese africano: spesso si assiste, così hanno raccontato i nostri rappresentanti diplomatici, a casi di giustizia sommaria. I ladri di oggetti anche di modesto valore, e

nulla importa che si tratta di bambini, vengono bruciati vivi. La città di Lagos, che conta circa quindici milioni di abitanti, ma si tratta di una stima impossibile da verificare perché non esiste alcun censimento, è incontrollabile sul piano dell'ordine pubblico. Inoltre le principali agenzie internazionali hanno classificato la Nigeria come un paese tra i più corrotti e i più violenti al mondo. Le istituzioni democratiche, introdotte solo tre anni fa sono ancora estremamente deboli come hanno dimostrato gli stessi incontri che la Commissione ha avuto con il vice presidente del Senato e con i componenti del Comitato per i diritti umani. Alle istituzioni democratiche non corrisponde un ruolo effettivo di partecipazione da parte dei cittadini. Le divisioni sul piano religioso, musulmani da una parte, cristiani dall'altra – confessioni alle quali andrebbero aggiunte le numerose correnti religiose animiste – ed etnico non danno adeguatamente conto di questo ritardo nella crescita politica e civile del paese. Resta infatti da valutare appieno il ritardo nella distribuzione della ricchezza che lascia la grande maggioranza dei nigeriano in condizioni di estrema povertà. Il nostro governo dovrebbe impegnarsi fattivamente, sia in forma diretta che attraverso gli organismi internazionali, per dare un concreto contributo alla soluzione dei problemi della Nigeria.

La senatrice BOLDI ribadisce come la Nigeria appaia un paese caratterizzato da stridenti contrasti, con una povertà estrema dilagante e ricchezze naturali inimmaginabili, dal petrolio al gas naturale a minerali preziosi. Il paese, peraltro, non è desertico e consente una importante attività agricola. Va messo in rilievo che la società civile appare impreparata a gestire tanta ricchezza; il confronto politico non avviene attraverso i partiti così come in occidente sono venuti a formarsi nel corso dei decenni. I partiti sono piuttosto espressione di aggregazioni occasionali per la gestione delle risorse economiche del paese e per l'amministrazione, spesso arbitraria, del potere. Le istituzioni democratiche, cui si è dato vita dopo il 1999, appaiono, pur fra queste evidenti contraddizioni e fragilità, forse il minore dei problemi e comunque rappresentano una opportunità che andrebbe utilizzata meglio per dare adeguata protezione ai diritti dei cittadini. I conflitti che sorgono su base religiosa o etnica fanno da sfondo ad una realtà estremamente complessa, nella quale dilaga la violenza e la corruzione. Secondo quanto riferito dal console di Lagos, la falsificazione dei documenti costituisce un'abitudine e la nostra Ambasciata ha dovuto rifiutare, perché fondate su una documentazione evidentemente contraffatta, numerose domande di ricongiungimento familiare. La senatrice Boldi ricorda che solo da poco è stato introdotto l'obbligo scolastico per i bambini tra i cinque e gli undici anni, ma per farlo rispettare si è costretti a minacciare con la prigione i genitori che si rifiutassero di mandare i bimbi a scuola. Numerose sono poi le violenze ai danni delle bambine. Sopravvive in molte parti del paese l'orrenda pratica dell'infibulazione così come la vendita delle bambine per fini matrimoniali con gravidanze precoci ed estremamente pericolose. Va da ultimo messo in rilievo come la Commissione abbia potuto verificare la maggiore produttività degli interventi di

cooperazione effettuati in collegamento diretto con le associazioni, spesso religiose, che operano sul campo, rispetto a quelli realizzati attraverso talune organizzazioni internazionali che hanno costi di personale di gran lunga più alti o che disperdono le risorse per organizzare simposi scientifici di minore utilità o corsi di formazione non sempre indispensabili.

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di don Oreste Benzi dell'Associazione Papa Giovanni XXIII sul tema della tratta degli esseri umani

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dello scorso 23 ottobre.

Il presidente PIANETTA, esaurito il primo punto all'ordine del giorno, presenta brevemente don Benzi, Annalisa Chiodoni e Giampiero Cofano dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Don Oreste BENZI ricorda che l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha operato in Nigeria ed è intenzionata a realizzare un centro di accoglienza per le ragazze costrette a prostituirsi in Italia e rientrate in patria. Ricorda inoltre come l'Associazione abbia iniziato il suo lavoro tredici anni fa ed abbia contribuito, sino ad oggi, a liberare dalla prostituzione ben 4.000 ragazze. Seicento di esse sono ospiti del centro di accoglienza operante in Italia per conto dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. In base alle statistiche oggi disponibili risulta che l'afflusso maggiore di ragazze costrette a prostituirsi viene dall'Albania, dalla Moldavia, dalla stessa Nigeria, dalla Romania, dall'Ucraina. Don Benzi sottolinea come dal 1998 a Rimini la prostituzione di strada sia praticamente assente, così come è in esaurimento nei locali e nelle case chiuse. Nel corso di importanti operazioni di polizia ben 148 sfruttatori sono stati arrestati e 500 ragazze liberate. Autorevoli rappresentanti delle forze dell'ordine sostengono che solo ragioni politiche impediscono di venire a capo dell'annosa questione della prostituzione in Italia che, altrimenti, richiederebbe appena tre mesi per trovare soluzione definitiva. Don Benzi auspica che finalmente la legge riconosca la natura violenta della prostituzione, in quanto non solo lo sfruttamento della prostituzione, ma anche il semplice recarsi dalle prostitute, pagando per una prestazione sessuale, costituisce una violenza. Se del resto la legge ritiene reato che si abbiano rapporti con una infraquattordicenne, che per la sua età per definizione non può essere libera di scegliere, allo stesso modo dovrebbe riconoscere che è reato indurre ad una prestazione sessuale in cambio di denaro, perché anche in questo caso la donna non è libera di scegliere. Una legge svedese approvata nel 1999, con la quale successivamente ben l'80 per cento degli uomini si è detto d'accordo, stabilisce che lo Stato permette rapporti sessuali solo per amore. A questa legislazione si stanno adeguando i paesi baltici. Le stesse Convenzioni delle Nazioni Unite, quelle stipulate negli anni '50, stabiliscono che la prostituzione costituisce una violazione insopportabile della dignità umana,

assimilando ad essa la gestione di case chiuse. Il trattamento riservato alle ragazze straniere che in Italia vengono costrette in modi diversi a prostituirsi costituisce del resto una palese violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione ed una inaccettabile offesa al principio di uguaglianza. La recente legge sull'immigrazione non viene assolutamente applicata se si pensa che in base ad essa non dovrebbero esservi immigrati privi di lavoro regolare in Italia mentre le strade sono piene di giovani costrette a prostituirsi. Basterebbe dotare le questure della strumentazione necessaria per effettuare la radiografia del polso alle ragazze per sapere quante minorenni, o peggio, quante infraquattordicenni vengono tenute sulla strada. Quanto al *modus operandi* dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, don Benzi ricorda che il contatto degli operatori con le ragazze avviene in forma diretta, in strada. Si cerca di acquisirne la fiducia, di indurle a recarsi in una casa di accoglienza dove le ragazze vengono accudite ed avviate ad una professione che permetta loro di reinserirsi nel tessuto sociale.

Giampiero COFANO, direttamente impegnato nei progetti di collaborazione internazionale mirati ad agevolare il rientro delle ragazze costrette a prostituirsi in Italia, ricorda come l'Associazione sia attiva in molti paesi, tra cui l'Albania, la Moldavia, la Romania, la Jugoslavia, l'Ungheria, l'Ucraina, realtà che, tutte, meriterebbero di essere visitate dai membri della Commissione i quali, in questo modo, potrebbero personalmente rendersi conto dell'utilità del lavoro svolto, anche in vista di una riflessione in ordine ai provvedimenti di legge da adottare. Sottolinea inoltre come solo il 6 per cento delle risorse utilizzate dai progetti dell'Associazione Papa Giovanni XXIII venga impiegato per il mantenimento del personale e delle strutture, mentre il resto viene utilizzato direttamente per aiutare le giovani a rientrare e ad avere un futuro in patria. Ultimamente sono stati avviati in questo senso due «Progetti globali», uno in Romania ed uno in Moldavia. In quest'ultimo paese la situazione è particolarmente allarmante in quanto spesso i bambini vengono venduti a fini di sfruttamento sessuale o dichiarati disabili per facilitarne l'adozione allo scopo di venderne gli organi. Quanto alla Nigeria denuncia come le donne ammalate di Aids che rientrano a Lagos vengano lasciate morire ed auspica che ad esse possa essere consentito di farsi curare in Italia, dove possono trovare i farmaci e l'assistenza necessari.

La senatrice DE ZULUETA chiede ai rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, presenti all'incontro, di monitorare la recente legge sull'immigrazione in ordine all'efficacia nell'applicazione dell'articolo 18, introdotto dalla precedente legislazione.

Il presidente PIANETTA ringrazia gli ospiti per il notevole contributo dato ai lavori della Commissione e dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulla situazione generale della RAI ed esame di eventuali risoluzioni – Relatore alla Commissione PETRUCCIOLI

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri era stata aperta la discussione.

Il senatore FALOMI rileva in primo luogo come, al di là degli sviluppi concreti della situazione apertasi con le dimissioni dei Consiglieri Donzelli e Zanda Loy e delle conseguenze giuridiche che da tale situazione si riterrà opportuno trarre, è indubbiamente giustificata ed urgente una discussione della Commissione in merito ad una crisi che non è certo conseguenza, ma piuttosto causa delle dimissioni stesse.

È proprio tale consapevolezza che, al di là delle valutazioni di carattere giuridico, giustifica la richiesta di procedere all'azzeramento dei vertici dell'azienda e alla nomina di un nuovo gruppo dirigente, in grado di invertire un processo di mortificazione dell'azienda e delle sue potenzialità che è sotto agli occhi di tutti.

L'oratore osserva come questo stato di crisi si manifesti sotto diversi profili, in primo luogo da un punto di vista di mercato e di ascolti; in proposito occorre ricordare come la RAI sia non solo una azienda che svolge

compiti di servizio pubblico, ma anche una azienda che deve poter competere sul mercato e che raccoglie dalla pubblicità poco meno della metà delle sue risorse, né del resto si può pensare che l'*audience* sia importante solo dal punto di vista strettamente commerciale, non apparendo condivisibile l'idea elitaria che il servizio pubblico sia tale unicamente per i suoi contenuti e non anche per la capacità di rappresentarli e trasmetterli alla maggioranza dei cittadini.

Il senatore Falomi rileva come tradizionalmente il periodo che va da settembre a dicembre sia considerato come il più importante dal punto di vista della raccolta pubblicitaria – tanto da venir definito «periodo di garanzia» – in considerazione dell'andamento che in quel periodo dell'anno presentano sia gli ascolti televisivi che i consumi.

Ebbene, nell'anno in corso il primo bimestre del periodo di garanzia si è chiuso con risultati molto preoccupanti.

In realtà l'ultimo biennio è stato caratterizzato da un mercato della pubblicità particolarmente difficile, e secondo le analisi formulate in queste settimane nel 2003 vi sarebbero solo dei lievissimi miglioramenti, tanto che la RAI potrebbe considerare alla stregua di un successo già un incremento degli introiti pubblicitari pari a zero.

Per raggiungere questo modestissimo obiettivo, peraltro, sarebbero necessarie una serie di condizioni che l'azienda sembra in questo momento del tutto incapace di garantire, quali la difesa della *leadership* della prima rete televisiva, la capacità di RAIDUE di realizzare l'obiettivo di espandersi nel pubblico composto dai cittadini tra i 25 e i 45 anni, la stabilità di ascolti di RAITRE, un notevole incremento di ascoltatori da parte della Radio.

A fronte di tali situazioni si assiste da un lato ad un Direttore Generale che ha ritardato in maniera ingiustificabile le proposte delle nomine dei vertici della SIPRA, e dall'altro a dati di ascolto assolutamente preoccupanti, che vedono RAIDUE diminuire del 12,5 per cento nella prima serata rispetto all'autunno dello scorso anno, mentre RAIUNO si difende a fatica perdendo lo 0,6 per cento e la sola RAITRE incrementa i suoi ascolti di un modestissimo 1,1 per cento.

Queste difficoltà si riflettono anche sugli equilibri finanziari della RAI laddove si consideri che il bilancio dello scorso esercizio era stato chiuso con un attivo di 47 miliardi di vecchie lire, mentre quello in corso registra un indebitamento pari a circa 180 miliardi.

Infine l'oratore sottolinea la continua mortificazione del pluralismo, l'emarginazione di professionisti di grande valore sostituiti oltretutto da trasmissioni che non hanno di certo incontrato il favore del pubblico, e l'assenza di una reale pianificazione editoriale e industriale di medio e lungo periodo.

Il presidente PETRUCCIOLI dà notizia che anche il consigliere Staderini ha comunicato le sue dimissioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore IERVOLINO rileva come la crisi in atto nella dirigenza della RAI rappresenti un momento saliente di una stagione politica caratterizzata su una molteplicità di tematiche da scontri di asprezza spesso eccessiva, e dalla quale sarebbe opportuno tentare di uscire instaurando un clima più equilibrato e costruttivo.

A questo risultato devono contribuire tanto la maggioranza, che non può indubbiamente pensare di poter impostare il governo dell'azienda su un piano di rapporti di forza, quanto l'opposizione, che deve rinunciare ad un atteggiamento di contrapposizione aprioristica e riconoscere le gravi responsabilità che hanno avuto le amministrazioni del recente passato nel determinare le condizioni di crisi e di perdita di competitività dell'azienda, si pensi solo alle massicce assunzioni di giornalisti, programmisti e registi in regime di precariato.

La ricostruzione di condizioni di governo dell'azienda dotate di una piena legittimazione è quindi una condizione imprescindibile per salvare il servizio pubblico da un definitivo tramonto, che senza dubbio avverrebbe se la RAI si riducesse ad essere un mero terreno di lotta tra i partiti per il controllo dell'informazione, non diversamente da quanto avviene per altre istituzioni – si pensi prima di tutto all'amministrazione della giustizia – la cui legittimazione è profondamente scossa ogni volta che vengono utilizzate per fini che non sono loro propri.

Il deputato GIULIETTI ritiene in primo luogo che l'attuale crisi della RAI non debba essere valutata semplicemente alla stregua di un oggetto di conflitto fra maggioranza e opposizione; si tratta invece di un problema di rilevanza nazionale solo che si pensi alle conseguenze che, dopo la crisi che ha colpito la più importante industria manifatturiera del paese, avrebbe una crisi irreversibile della maggiore industria culturale.

Una positiva soluzione della crisi e un rilancio dell'azienda, d'altra parte, rappresentano una importante prova di credibilità per tutti i personaggi a vario titolo coinvolti, primo fra tutti il Presidente del Consiglio che a suo parere dovrebbe avere tutto l'interesse ad avere una RAI competitiva e indipendente dal Governo, così da dimostrare che il conflitto di interessi non rappresenta poi un problema così grave. Purtroppo il presidente Berlusconi non sembra in questo momento preoccuparsi di un problema di immagine, laddove si consideri che proprio lui che fino a poco tempo fa aveva ribadito in varie sedi che non si sarebbe mai occupato della RAI, ha tenuto un vertice di maggioranza su questo argomento, con ciò creando il presupposto per gravi problemi per i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, la cui immagine pubblica e il cui ruolo istituzionale sarebbero gravemente feriti dal semplice sospetto che una loro decisione possa essere assunta sulla base delle determinazioni assunte dal vertice stesso, né lo stesso presidente Baldassarre ha certamente fatto un buon servizio ai Presidenti delle Assemblee arrogandosi il diritto di fornire loro una sua interpretazione sulla validità del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il deputato Giulietti chiede quindi al Presidente, che già opportunamente ha rivolto ai Presidenti delle Camere delle richieste di interpretazione delle norme vigenti, di richiedere loro anche un chiarimento sul momento in cui si debbano ritenere formalizzate le dimissioni dei consiglieri Donzelli e Zanda Loy. Se infatti queste dovessero essere ritenute perfette solo con il loro accoglimento da parte dei Presidenti delle Camere, le deliberazioni assunte in questa settimana da riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui sarebbero stati presenti meno della metà dei Consiglieri in carica dovrebbero ritenersi nulle.

Il deputato Giulietti sollecita quindi una riflessione, certamente comune all'opposizione come alla maggioranza, sulla necessità di recuperare la capacità di garantire gli obblighi del servizio pubblico, evidenziata dalla recente vicenda della trasmissione di Alda d'Eusanio che ha rappresentato una evidente violazione del codice di autoregolamentazione del rapporto tra televisione e bambini.

Il deputato CARRA ritiene che le dimissioni del consigliere Staderini determinino un indiscutibile venir meno della legittimazione del Consiglio di Amministrazione.

A suo parere dunque il presidente Petruccioli dovrebbe rappresentare ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati la grave preoccupazione della Commissione per il rischio che il protrarsi di questa crisi determini l'assunzione di comportamenti illegittimi, e la conseguente necessità di nominare al più presto un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Concorda il deputato GENTILONI SILVERI, il quale invita tutti i colleghi a valutare con il massimo rispetto le ragioni delle dimissioni dei consiglieri Donzelli e Zanda Loy e soprattutto del consigliere Staderini, che testimoniano il difficile clima in cui si è svolto in questi mesi il lavoro del Consiglio di Amministrazione.

Del resto le stesse decisioni assunte, con dubbia legittimità, dal presidente Baldassarre e dal consigliere Albertoni in questi giorni testimoniano in maniera eloquente tale clima: si pensi solo al fatto che solo dopo le dimissioni dei primi due Consiglieri si è ritenuto urgentissimo nominare i vertici della SIPRA, salvo poi non ritenere necessario convocarne l'Assemblea prima del prossimo 11 dicembre.

In tale situazione la Commissione di vigilanza deve esercitare fino in fondo le proprie responsabilità e indicare ai Presidenti delle Camere la via di uscita da questa situazione, che non può che essere la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il deputato MERLO ritiene che la grave crisi del vertice della RAI non debba stupire nessuno, laddove si consideri che nel corso di questi sette mesi il presidente Baldassarre si è dimostrato di fatto incapace di onorare gli impegni che aveva assunto di fronte a questa Commissione.

Egli per esempio aveva preannunciato una RAI finalmente indipendente dalle pressioni della politica, e mai come adesso invece – si pensi all'intervento del presidente Berlusconi da Sòfia e ai continui interventi del ministro Gasparri – la politica è stata presente in maniera così plateale senza incontrare nessuna resistenza dai parte dei vertici dell'azienda.

Si pensi altresì all'obiettivo più volte ripetuto dal Presidente di realizzare un rilancio economico dell'azienda e di esaltare la sua capacità di concorrere con il polo privato, obiettivo anche questo del tutto mancato senza che tale perdita di competitività fosse giustificabile con una scelta di qualità e di crescita culturale che è invece del tutto mancata.

Si pensi infine al fatto che il presidente Baldassarre aveva promesso che non avrebbe tollerato alcuna trasmissione di approfondimento politico e giornalistico priva di contraddittorio, un obiettivo palesemente contraddetto da trasmissioni come «Excalibur».

Il senatore PESSINA osserva come il dibattito in Commissione sia spesso soffocato da un eccesso di contrapposizione e conflittualità politica, che impedisce talvolta anche una analisi serena e obiettiva dei dati.

Ne sono testimonianza molte affermazioni pronunciate dai colleghi dell'opposizione i quali, ad esempio, non sembrano cogliere la contraddizione tra l'asserita necessità di salvaguardare gli introiti pubblicitari della RAI e le critiche che pure sono state avanzate per il fatto che il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto improcrastinabile il rinnovo dei vertici della SIPRA.

In realtà, da uomo proveniente dal mondo dell'impresa prima ancora che da parlamentare, egli ritiene che alla gestione della RAI guidata dal presidente Baldassarre e dal direttore generale Saccà debbano essere riconosciuti risultati di tutto rispetto: i nuovi vertici avevano infatti ereditato una RAI caratterizzata da faziosità, con gravi problemi di bilancio e in costante difficoltà nei confronti della concorrenza, e sono riusciti a modificare in maniera significativa questo *trend* così insoddisfacente nell'arco di appena sei mesi.

Non vi è dubbio che la situazione determinata dalle dimissioni di tre Consiglieri su cinque risulti profondamente anomala, in particolare se si considerano gli obblighi di tutela del servizio pubblico che spettano al Consiglio di Amministrazione della RAI. Tuttavia da questa anomalia non si può uscire che reintegrando il Consiglio di Amministrazione, e a tale proposito sarebbe necessario che l'opposizione facesse la sua parte per ristabilire un clima costruttivo e collaborativo, favorendo l'individuazione di nuovi consiglieri che sostituiscano i dimissionari e che siano animati dalla volontà di contribuire a garantire un pluralismo che non può essere visto come una somma di opposte faziosità.

Il deputato BUTTI invita i colleghi dell'opposizione a non percorrere una strada di contrapposizione ostruzionistica e distruttiva che sarebbe sicuramente senza esito.

Non c'è dubbio che l'opposizione ha tutto il diritto di criticare l'operato del Consiglio di Amministrazione, e molte delle osservazioni che sono state formulate nel corso del dibattito rispondono certamente ad un inevitabile gioco di ruolo, cosicché finiscono per ricalcare quelle critiche che, a suo parere peraltro con molto maggiore fondamento, il centro-destra muoveva alla precedente gestione della RAI.

Tuttavia il diritto dell'opposizione di svolgere il proprio ruolo non si dovrebbe spingere fino al punto di negare la realtà, distorcendo ad esempio analisi pubblicate dal Sole 24 Ore sull'andamento del mercato pubblicitario radiotelevisivo, che dimostrano in realtà come gli attuali vertici dell'azienda siano riusciti brillantemente a recuperare le significative perdite di mercato che erano state preventivate all'inizio dell'anno.

La maggioranza è pienamente disponibile, come dimostra anche l'atteggiamento tenuto in questa Commissione su temi come quello delle garanzie sul pluralismo, a cercare un terreno di confronto e anche di collaborazione con l'opposizione. Tale disponibilità però non potrà mai trasformarsi in una rinuncia ad esercitare il proprio ruolo e le proprie responsabilità di maggioranza, cosicché la sinistra sbaglierebbe se ritenesse di poter imporre in qualsiasi forma un commissariamento dell'azienda, giacché qualsiasi tentativo in tal senso sarebbe sconfitto in partenza dalla forza dei numeri e dalla volontà del centro-destra di assicurare finalmente un reale rinnovamento di una azienda per troppo tempo gestita in base a logiche di mero potere.

Il deputato CAPARINI rileva l'atteggiamento ipocrita e contraddittorio dell'opposizione che, mentre chiede a parole alla politica di fare passi indietro dall'amministrazione della RAI, richiede nel contempo soluzioni squisitamente politiche ad una crisi che essa stessa ha d'altra parte determinato, sempre per motivi puramente politici.

A suo parere in realtà la soluzione della crisi apertasi con le dimissioni dei Consiglieri va ricercata unicamente nelle regole vigenti, e se tali regole non piacciono c'è già oggi una discussione aperta in Parlamento che può consentire all'opposizione, se realmente intende assumere un atteggiamento collaborativo, di contribuire a cambiarle.

Alla luce dunque delle norme vigenti – dalla legge 206 del 1993, al Codice civile, allo Statuto sociale della RAI – il Consiglio di Amministrazione è tuttora in grado di funzionare e di deliberare; le stesse dimissioni del consigliere Staderini, in quanto fanno venire meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, devono ritenersi congelate, a norma del primo comma dell'articolo 2385 del Codice civile, fino alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

In realtà il modo migliore per questa Commissione di collaborare al miglioramento del servizio pubblico non è certo quello di contestare spicciolosamente la legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione, ma quello di esercitare le proprie funzioni e di dettare norme di indirizzo che garantiscano un più efficace perseguimento degli obblighi del servizio pubblico stesso.

A tale proposito l'oratore rileva come sia ormai tempo che la Commissione si decida ad approvare la nuova regolamentazione della comunicazione politica del periodo elettorale, nonché l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo, e avvii l'esame del contratto di servizio destinato a dare per i prossimi tre anni contenuto concreto agli obblighi di servizio pubblico.

Il senatore SCALERA non ritiene condivisibili le affermazioni del deputato Caparini in ordine alla legittimazione del Consiglio di Amministrazione dopo le dimissioni di tre componenti.

In proposito egli rileva la peculiarità delle funzioni del Consiglio di Amministrazione della RAI al quale, al di là delle funzioni comuni ai Consigli di amministrazione di tutte le società, competono funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, funzioni queste che per il loro carattere di garanzia non possono certamente essere svolte da una minoranza dell'organo collegiale.

Il senatore Scalera si associa poi all'invito rivolto dal deputato Giulietti al Presidente affinché chieda una interpretazione dei Presidenti delle Camere in ordine al momento in cui sono da ritenersi perfezionate le dimissioni, e dunque alla validità delle nomine effettuate dal presidente Baldassarre e dal consigliere Albertoni.

Egli si sofferma poi sulla questione della compatibilità tra le funzioni di Consigliere di amministrazione della RAI e la carica di Assessore regionale, rivestita dal consigliere Albertoni.

In proposito egli fa notare come, oltre ai criteri di interpretazione sistematica che indurrebbero a estendere anche agli Assessori regionali le incompatibilità esplicitamente previste dal terzo periodo del 1° comma dell'articolo 2 della legge 206 del 1993, va altresì considerato che – anche alla luce di quanto affermato dal primo periodo dello stesso comma, laddove si dice che gli amministratori devono essere scelti fra persone «... di notoria indipendenza di comportamenti» – sembra corretto argomentare che la partecipazione ad un governo regionale determini un'incompatibilità, in quanto comporta di per sé l'identificazione con una linea politica di coalizione o addirittura di partito.

Il deputato PANATTONI ritiene che la sostituzione del Consiglio di amministrazione nel suo contesto e del Direttore Generale, al di là delle conseguenze giuridiche o politiche derivanti dalle dimissioni di tre Consiglieri, trova la sua giustificazione più immediata in un criterio di carattere imprenditoriale.

Laddove infatti si registra, così come sta avvenendo in questi mesi per la RAI, una perdita di competitività sul mercato, di gradimento del pubblico e di qualità del prodotto così evidente ed accentuata, non si può non trarne la logica conseguenza che è appunto la sostituzione di una squadra di amministratori dimostratasi non all'altezza della situazione con un'altra che sia invece capace di rilanciare l'azienda.

Egli ritiene quindi che sia compito della Commissione assumersi la responsabilità politica di proporre ai Presidenti delle Camere la revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione della RAI.

La deputata BUFFO ritiene che le dimissioni dei consiglieri Donzelli, Zanda Loy e Staderini rappresentino la conclusione obbligata di una esperienza amministrativa caratterizzata da una invadenza della politica inedita perfino per una azienda come la RAI, come dimostrano l'intervento bulgaro del presidente Berlusconi, i continui interventi del ministro Gasparri anche su singoli programmi, la permanenza del consigliere Albertoni in una carica politica.

Ciò posto ella invita la maggioranza a scegliere con coerenza il terreno sul quale intende confrontarsi con l'opposizione: non appare corretto da una parte richiamarsi giustamente ad una discussione sulle regole come fa il deputato Caparini – anche se certamente a suo parere tale discussione non può che dare esiti opposti a quelli da lui prospettati – e dall'altra rivendicare alla maggioranza il diritto di decidere sulla base della mera volontà politica e della forza dei numeri come fa il deputato Butti.

Il senatore FALOMI illustra la seguente proposta di risoluzione.

RISOLUZIONE.1

SILVERI, FALOMI, SCALERA, MERLO, MELANDRI, MONTINO, CARRA, GIULIETTI

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

preso atto che le dimissioni di Donzelli, Staderini e Zanda fanno venir meno la rappresentatività del CdA RAI;

considerato che spetta ai Presidenti delle Camere adottare le decisioni atte a restituire all'azienda un vertice in grado di operare,

invita i due Consiglieri che non hanno annunciato le loro dimissioni a non mettere in atto comportamenti di dubbia correttezza e comunque tali da compromettere la possibilità di ricostruire un clima di dialogo e di responsabilità nel servizio pubblico radiotelevisivo.

Invita altresì i Presidenti delle Camere a determinare le condizioni per un radicale rinnovamento dell'intero vertice RAI».

Il relatore, il presidente PETRUCCIOLI ritiene che, prima di valutare l'esito da dare alla proposta di risoluzione testé presentata e al di là del dibattito politico che si deve svolgere e che è stato svolto in questa Commissione, sia opportuno riflettere sugli aspetti giuridici che si sono determinati con le dimissioni di tre Consiglieri e che meritano un indubbio approfondimento.

È infatti la prima volta che ci si trova di fronte alle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della RAI e ciò rende necessari alcuni solleciti chiarimenti che, a suo parere, non possono che es-

sere forniti dai Presidenti delle due Camere ai quali, in quanto titolari del potere di nomina dei Consiglieri di amministrazione, già in passato ci si è rivolti per ottenere una autorevole interpretazione, così come è avvenuto riguardo alla questione della conclusione del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione.

Le questioni aperte, come è stato ricordato, sono in realtà numerose: in primo luogo vi è infatti quella relativa al momento in cui si devono ritenere perfezionate le dimissioni presentate dai Consiglieri.

In secondo luogo vi è la questione relativa alla decadenza o meno del Consiglio di Amministrazione qualora ne sia venuta meno la maggioranza. In proposito egli fa osservare come, al di là delle giuste osservazioni del senatore Scalera circa la particolare natura delle funzioni del Consiglio di Amministrazione della RAI, vi è anche da chiarire se, nell'ipotesi che ad esso si debba applicare la disposizione di cui al 1° comma dell'articolo 2385 del Codice civile ricordata dal deputato Caparini, il Consiglio sia comunque legittimato ad assumere deliberazioni non determinate da motivi di straordinaria urgenza.

Non si può inoltre sottacere il fatto che la sostituzione di un numero maggioritario di Consiglieri di amministrazione potrebbe legittimare una richiesta da parte dei nuovi amministratori di rimettere in discussione gli atti compiuti da una diversa maggioranza di Consiglieri, a cominciare dalla nomina del Presidente e del Direttore Generale.

In ogni caso è comunque evidente che, quale che sia la decisione assunta dai Presidenti delle Camere, essa sarà l'espressione di un senso di responsabilità istituzionale che trascende, e non può essere diversamente, la loro appartenenza politica, ed è altrettanto evidente che – vuoi attraverso l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, vuoi attraverso la sua integrale sostituzione – deve essere al più presto rimossa l'anomalia di un Consiglio che decide con due soli dei suoi cinque componenti, anomalia che, al di là del dato meramente giuridico, non può non essere considerata tale da chi abbia presente il rilievo delle questioni di indipendenza e libertà del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver espresso il massimo apprezzamento per l'intervento del Presidente nel quale egli si riconosce pienamente, invita i presentatori della proposta di risoluzione a modificarne il testo sopprimendo al quarto capoverso le parole «di dubbia correttezza e comunque». Laddove i presentatori accogliessero il suo invito, i parlamentari dell'UCD potrebbero essere disponibili a votare la risoluzione.

Il senatore FALOMI accoglie la proposta di modifica del senatore Moncada Lo Giudice.

Il deputato BERTUCCI ritiene che anche Forza Italia potrebbe essere disponibile ad un voto favorevole qualora la proposta di risoluzione fosse modificata sostituendo le parole «fanno venir meno la rappresentatività del

CDA RAI» con le altre «potrebbero far venire meno la rappresentatività del CDA RAI», nonché sostituendo le parole «invita altresì i Presidenti delle Camere a determinare le condizioni per un radicale rinnovamento», con le altre «invita altresì i Presidenti delle Camere a determinare le condizioni per una integrazione o un radicale rinnovamento».

Il senatore FALOMI ritiene di non poter accettare queste ultime proposte di modifica che snaturerebbero il senso della risoluzione.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte quindi che si passerà alla votazione della presente risoluzione con la modifica del senatore Moncada Lo Giudice.

Su richiesta del deputato Bertucci il presidente Petruccioli verifica che la Commissione non è in numero legale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

AUDIZIONI

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del direttore SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione, e risponde successivamente alle domande formulate dal Presidente BIANCO, dal senatore BRUTTI e dagli onorevoli GAMBA, CICCHITTO e CALDAROLA.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15.

Audizione del direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione. Il Comitato decide quindi che il seguito dell'audizione sia rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

33ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45

Il PRESIDENTE introduce il seguito della discussione della seduta del 26 novembre 2002.

Il deputato DRAGO consegna un documento elaborato dal Gruppo UDC, affinché sia allegato al resoconto stenografico della seduta.

Il deputato PALMA dichiara la disponibilità del Gruppo di Forza Italia ad accogliere la proposta di documento elaborata dal I Comitato, modificandolo con la soppressione del riferimento alla eccezionalità e alla valutazione sulla rilevanza della collaborazione, all'esigenza rappresentata dalla Procura della Repubblica di Palermo e alle dichiarazioni del Ministro dell'interno, alla complessità della collaborazione medesima, alla tempestività e adeguatezza di una soluzione, nonché con la sostituzione di ogni riferimento alla necessità ed urgenza con una considerazione relativa alla opportunità.

Il senatore Luigi BOBBIO pone la questione se un documento modificato secondo le indicazioni del deputato Palma possa rappresentare lo strumento per introdurre una normativa più generale rispetto all'ipotesi elaborata dal I Comitato.

Il deputato PALMA ricorda le ragioni che hanno portato ad una normativa nella quale vi è l'individuazione di un termine certo e congruo, chiaramente correlato non tanto alle difficoltà delle indagini, quanto alla difficoltà nella raccolta delle dichiarazioni. La categoria della eccezionalità va infatti parametrata secondo una duplice articolazione: la qualità e la quantità delle dichiarazioni rese. I caratteri qualitativi delle dichiarazioni non possono che attagliarsi ad una valutazione riferita alle indagini, l'ambito di applicazione delle quali risulta più ampio e temporalmente successivo rispetto alla ricezione delle dichiarazioni rese entro il termine di 180 giorni.

Il senatore Luigi BOBBIO, nel confermare la disponibilità del Gruppo AN all'accoglimento della proposta elaborata dal I Comitato, anche con le integrazioni o modificazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'odierna discussione, ritiene che il carattere della eccezionalità e della complessità di una collaborazione sia di fatto ascrivibile alla oggettiva incidenza di talune dichiarazioni rispetto ad altre. Diversamente si rischierebbe, con l'intento di evitare una interpretazione giurisprudenziale eccessivamente ampia o dilatata, di escludere *a priori* una valutazione di straordinarietà circa il superamento del termine certo dei 180 giorni.

Il senatore AYALA ricorda il percorso che ha portato il Parlamento ad introdurre, nella precedente legislatura, una normativa volta sia alla quantificazione di una durata certa ai fini delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sia ad una qualificazione del termine per la redazione del verbale illustrativo ad esse relativo in chiave di rigidità. La *ratio legis* abbisogna comunque del confronto con la concretezza della realtà storica. Nessun timore deve quindi sussistere nell'indicazione di quella *occasio legis* per la quale si è evidenziata un'esigenza di perfezionamento della normativa, semmai può residuare uno spazio di ulteriore riflessione circa la capacità di anticipazione del problema da parte delle istituzioni. Attesa la evidenza della distinzione tra collaborazioni caratterizzate da complessità e collaborazioni magari decisive ma limitate nella loro consistenza, l'eventuale soppressione del riferimento ai casi di eccezionalità delle dichiarazioni rese dal collaboratore non rappresenta comunque un impedimento all'approvazione di un documento finale, in grado di far convergere l'unanime consenso della Commissione.

Il senatore ZANCAN rileva la necessità di un affinamento della proposta di documento che consideri il testo di legge vigente. Segnatamente, l'articolo 16-*quater*, comma 9, presuppone che la categoria della utilizzabilità delle dichiarazioni sia limitata ai contenuti non a favore, ma contro i soggetti interessati.

Il senatore NOVI conferma le perplessità da sempre evidenziate rispetto a quelle forme di inquinamento dei processi alle quali inevitabilmente conducono collaborazioni parcellizzate. Il significato del docu-

mento proposto va quindi ricercato nel tentativo di limitare, a fronte di evidenti necessità, ogni deroga alla certezza del termine ritenuto congruo di 180 giorni.

Il senatore NOCCO dichiara il proprio favore per un documento che recepisca le proposte di modifica avanzate dal deputato Palma.

Il PRESIDENTE rileva come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuffrè non possano ritenersi rateizzate, in quanto rientranti nel termine dei 180 giorni prescritto dalla normativa vigente. Se l'occasione di un intervento normativo può essere rappresentata anche dalla esperienza e dalla concretezza di alcune vicende, il processo di normazione non può essere condizionato da realtà singolari. L'*occasione legis* può, invece, essere opportunamente considerata in chiave di perfezionamento delle norme. La proposta di documento oggi in discussione non può prescindere da un inquadramento di vertice che consideri la diversità tra verbale che riassume i contenuti delle dichiarazioni rese dal collaboratore entro il termine di 180 giorni – la natura del quale non può che essere essenzialmente sintetica – e il verbale di interrogatorio. Le indagini sono logicamente conseguenti rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore, anche nell'ottica dei necessari riscontri e verifiche. Le categorie della eccezionalità e della complessità delle collaborazioni non rappresentano, in tale prospettiva, né una regola procedurale né il presupposto per rendere il termine certo dei 180 giorni anche effettivo. L'effettività del termine è correlata ai legittimi impedimenti del collaboratore o difensore di fiducia dello stesso, i quali soli possono rappresentare i presupposti per una valutazione circa il tempo utile ai fini della redazione del verbale illustrativo in cui all'art. 16-*quater*. In questa prospettiva si rafforza la scelta di escludere ogni eccezione rispetto alla certezza del termine dei 180 giorni, l'effettività del quale risulta, per converso, meglio garantita. Sul piano politico, la presa di posizione della Commissione rappresenta senza dubbio un elemento del quale sia il Parlamento sia il Governo non possono disconoscere l'incidenza. Correttezza istituzionale vuole, tuttavia, che la proposta di documento in discussione non contenga una ipotesi di articolato concreto, ma ricostruisca le linee guida sulle quali è stato raggiunto il consenso unanime della Commissione. Alla medesima stregua, non è necessario rimarcare i caratteri di tempestività, urgenza e adeguatezza dell'eventuale intervento governativo, mentre appaiono coerenti i riferimenti alla normativa vigente, al fine di evitare eventuali discrasie all'interno del medesimo testo di legge. Viceversa, il riferimento all'audizione del Ministro dell'interno risponde alla correttezza dei rapporti istituzionali, attestando la dichiarata sensibilità del Governo rispetto alla problematica oggi in discussione.

Il deputato VENDOLA esprime apprezzamento per l'equilibrio con il quale il Presidente ha offerto il proprio contributo all'odierna discussione e dichiara il consenso del suo Gruppo alla sintesi illustrata. La problema-

tica delle collaborazioni di giustizia si accompagna necessariamente all'uso e all'abuso delle dichiarazioni rese dai pentiti. Lo stesso dibattito attesta una graduale convergenza della Commissione secondo il metodo delle successive approssimazioni verso un documento in grado di raccogliere l'unanimità dei consensi. Peraltro, il riferimento alla Procura di Palermo e alle dichiarazioni del Ministro dell'interno non sortiscono che un effetto descrittivo della realtà.

Il senatore Luigi BOBBIO ritiene che, fermi i criteri di obiettività nell'individuazione della fattispecie degli impedimenti del collaboratore o del suo difensore di fiducia, il verbale illustrativo dei contenuti delle dichiarazioni rappresenti, altresì, la struttura anche di un verbale di interrogatorio.

Il deputato PALMA si dichiara favorevole alla sintesi illustrata dal Presidente e formula il proprio apprezzamento per l'unanimità che dovesse manifestarsi al riguardo.

Il deputato LUMIA, nel confermare la decisività di un'espressione all'unanimità della Commissione, ritiene che la funzionalità della legge vada prioritariamente garantita e che il riferimento all'audizione del Ministro dell'interno renda ragione dell'intera discussione svolta.

Il deputato SINISI precisa che la proposta di documento elaborata dal Comitato di cui egli è coordinatore si caratterizzava fin dall'inizio come spunto di riflessione per la Commissione plenaria. Sono da condividersi i rilievi formulati dal senatore Luigi Bobbio sulla distinzione tra collaborazioni caratterizzate da complessità e collaborazioni generiche, nonché la specificazione contenuta nel documento elaborato dal Gruppo UDC circa la commisurazione della proroga all'effettivo impedimento. Viceversa, esprime perplessità rispetto alla proposta avanzata dal deputato Palma di escludere ogni riferimento alla eccezionalità e complessità delle collaborazioni. La categoria della eccezionalità non va intesa, infatti, in chiave di giudizio di valore, bensì come ponderazione neutra e necessariamente differenziata a fronte della diversità oggettiva delle fattispecie concrete. Il fondamento è quindi riconducibile alla stessa previsione costituzionale di cui all'articolo 3. Tuttavia la ricerca dell'unitarietà rappresenta di per sé un valore da tutelare, in quanto decisivo nella lotta di contrasto alla criminalità organizzata. In tale prospettiva, le modificazioni indicate dal deputato Palma non rappresentano un motivo ostativo all'accoglimento del documento. Lo stesso riferimento alla Procura di Palermo si ascrive alla storia dell'odierna discussione.

Il deputato PALMA ricorda la sintesi del Presidente e precisa che non tanto alla storia ma alla cronaca può ricondursi l'originario riferimento alla Procura di Palermo contenuto nella proposta elaborata dal I Comitato.

Al termine della discussione, il PRESIDENTE dà conto del documento che illustra le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito, come da ultimo rielaborato.

La Commissione unanime accoglie il documento, dando mandato al Presidente di trasmetterlo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della giustizia e dell'interno.

Sui lavori della Commissione

Il deputato SINISI informa che il I Comitato ha proceduto alla discussione di una proposta di documento relativa alle modifiche delle norme concernenti i difensori di coloro che collaborano con la giustizia.

Il PRESIDENTE esprime il proprio ringraziamento al coordinatore e ai componenti del I Comitato per il lavoro svolto e assicura che sarà sua cura portare all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle ore 15,45.

I COMITATO

Sui collaboratori e sui testimoni di giustizia

Riunione n. 4

*Presidenza del Coordinatore deputato
Giannicola SINISI*

La riunione inizia alle ore 13,40 e termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione del dottor Pietro Comba e della dottoressa Loredana Musmeci, Dirigenti di Ricerca presso il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità.
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Pietro COMBA e, successivamente, Loredana MUSMECI, Dirigenti di Ricerca presso il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, prendendo più volte la parola per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe VALLONE (MARGH-U) e i deputati Paolo RUSSO, presidente, Egidio BANTI (MARGH-U), Gennaro CORONELLA (AN) e Benito SAVO (FI), ai quali replicano, a più riprese, Pietro COMBA e Loredana MUSMECI, Dirigenti di Ricerca presso il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Pietro COMBA e la dottoressa Loredana MUSMECI, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria - audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, senatore Antonio D'Alì
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, senatore Antonio D'Alì, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Avverte altresì che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio Stanca, ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare all'audizione prevista per oggi, per improvvisi impegni istituzionali. L'audizione avrà quindi luogo in altra seduta.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, senatore Antonio D'Alì.

Il senatore Antonio D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'Interno*, svolge una relazione su temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande ed osservazioni, il presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il sottosegretario di Stato per l'Interno, senatore Antonio D'ALÌ.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione del Ministero

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CIRAMI, il ministro LUNARDI dà preliminarmente atto del proficuo lavoro svolto dal relatore che ha richiesto un approfondito esame delle sue valutazioni. Da tale approfondimento è conseguito il sostanziale accoglimento dei rilievi formulati, del cui tenore riferisce analiticamente alla Commissione.

L'approccio alla revisione dell'impianto, definito dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dalla normativa secondaria di attuazione, si qualifica soprattutto per l'obiettivo di conferire al Ministero la massima organicità delle competenze derivate dai preesistenti Dicasteri dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile e delle aree urbane. Un ulteriore criterio ispiratore della normativa in esame è costituito dalla continua e sistematica esigenza di rapportarsi con il territorio, di confrontarsi con gli organi rappresentativi delle autonomie e di interagire positivamente con le realtà e le istituzioni sovraregionali e internazionali.

La peculiare singolarità del Ministero è stata ulteriormente arricchita, nel corso della presente legislatura, dall'approvazione di una serie di leggi e provvedimenti amministrativi che hanno caratterizzato la portata innovatrice della nuova missione strategica assunta dalle sue strutture. L'entrata

in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, inoltre, ha richiesto specifiche disposizioni che consentano il pieno esercizio delle funzioni amministrative, nelle materie di competenza concorrente, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, consacrati dall'articolo 118 della Costituzione e opportunamente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tali principi comportano che, laddove gli enti minori risultino inadeguati ad esercitare le funzioni ad essi attribuite, l'amministrazione si ponga comunque al servizio del perseguimento degli scopi che la legge attribuisce alla loro determinazione.

Il ministro Lunardi quindi, ricorde le intese raggiunte con la Conferenza Stato-regioni in ordine agli interventi previsti dalle leggi n. 443 del 2001 e n. 166 del 2002, si sofferma analiticamente sull'articolazione funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, segnalando le modificazioni allo schema di decreto che saranno apportate dal Governo a seguito delle indicazioni espresse dal relatore: viene pertanto ripristinato il riferimento delle competenze ministeriali alle aree funzionali, anziché alle materie disciplinate dall'articolo 117 della Costituzione, evitando qualunque fraintendimento circa il rischio di una potenziale sottrazione di attribuzione alle regioni e di una corrispondente riassunzione di funzioni da parte dello Stato, in violazione del dettato costituzionale. Parimenti si rinuncia all'istituzione del segretario generale, mantenendo l'assetto dipartimentale, con una particolare attenzione a formule organizzatorie suscettibili di conferire ad alcune tematiche – in tema sicurezza, ad esempio – la capacità di promuovere una vera e propria cultura innovativa che permei di sé le corrispondenti strutture amministrative. Ugualmente è stato accolto l'indirizzo del relatore per quanto concerne la regolazione tecnica e l'istituzione dei servizi integrati decentrati nel territorio: questi, infatti, svilupperanno la propria attività correlata alle opere di preminente interesse nazionale, senza sopprimere l'articolo 44 del menzionato decreto legislativo n. 300, le cui disposizioni egli si riserva di utilizzare appieno, ove ne ricorrano le condizioni. Ringrazia infine la Commissione per l'approccio costruttivo che ha caratterizzato la prima fase della discussione, fornendo un contributo qualificato all'obiettivo di rendere le pubbliche amministrazioni funzionali a un disegno riformatore, realmente utile ai cittadini e alle imprese.

Il presidente CIRAMI ringrazia il Ministro per l'adesione manifestata alle osservazioni già espresse nella relazione iniziale. Prospetta poi la inderogabile necessità che i soggetti pubblici trasformati in società per azioni siano coerentemente e unitariamente sottoposti all'indirizzo politico-amministrativo del Ministro competente per il settore in cui opera ciascuna società.

Il ministro LUNARDI, nel condividere l'esigenza espressa dal Presidente, espone taluni effetti problematici derivanti dall'asimmetria istituzionale delle società per azioni operanti nel settore di competenza del dicastero.

L'onorevole MANTINI si associa al ringraziamento del Presidente per la relazione ampia e approfondita del Ministro che recepisce alcune delle posizioni già espresse dalla Commissione. Le critiche manifestate in ordine a talune norme volute dal Governo e a taluni indirizzi conseguenti che appaiono affetti da possibili vizi di costituzionalità – egli prosegue – non possono far sottacere il consenso con le linee fondamentali esposte dal Ministro in ordine alla riforma del Dicastero. Il rapporto tra efficienza e adeguatezza degli uffici pubblici, tuttavia, ovviamente non si esaurisce negli enunciati del Governo. Il ruolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad esempio, risulterebbe certamente ridimensionato se non si procedesse alle riforme che, a suo tempo, furono esposte da una autorevole personalità come Campos Venuti. Quanto alla materia urbanistica, auspicato l'adeguamento della normativa risalente al 1942, chiede maggiori chiarimenti sugli obiettivi che il Governo si propone di attuare.

Il presidente CIRAMI, tenuto conto degli inderogabili impegni parlamentari assunti in precedenza dal Ministro, propone di rinviare il seguito dell'audizione.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CONCERNENTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEI MINISTERI, NONCHÉ I COMPITI E LE FUNZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (ATTO DEL GOVERNO N. 136)

Il presidente CIRAMI comunica alla Commissione di aver scritto ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, lo scorso 11 novembre, per informarli che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 ottobre, aveva deliberato di emanare il decreto legislativo in titolo senza attendere l'espressione del parere prescritto dalla legge. La singolarità di tale procedura – egli precisa – è ancora più evidente se si prendono in considerazione i precedenti al riguardo maturati nel passato, che hanno registrato la sostanziale cooperazione tra il legislatore delegato e il delegante, specie nel momento in cui il potere decisionale di quest'ultimo risulta obiettivamente affievolito proprio in ragione della delega conferita all'Esecutivo.

L'anomalo e inusuale procedimento adottato – prosegue il presidente Cirami – lede, sostanzialmente, il principio di leale collaborazione tra organi istituzionali e suscita interrogativi circa il valore da attribuire all'espressione di volontà politica da parte del rappresentante del Governo in Parlamento, specie allorché quest'ultimo abbia assicurato la disponibilità del Governo medesimo ad accogliere la richiesta di rinviare l'espressione del parere, come effettivamente accaduto al termine della seduta svolta lo scorso 16 ottobre. Il giorno seguente, peraltro, fu inviata una lettera al Mi-

nistro dell'ambiente per ribadire quanto convenuto in Commissione e, in seguito, non fu formulata alcuna obiezione al riguardo, neanche per le vie brevi.

I Presidenti delle Camere, da parte loro, in risposta alla lettera dell'11 novembre, hanno trasmesso la predetta al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per le valutazioni di sua competenza. In merito alla questione sollevata, inoltre, hanno espresso il rammarico per l'accaduto, insieme con l'auspicio che anche per il futuro vengano confermati i tradizionali rapporti di correttezza e collaborazione tra gli organi costituzionali nella formazione degli atti normativi del Governo.

Il presidente Cirami pertanto, tenuto conto di quanto premesso, propone di non dar seguito all'esame del provvedimento.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifica alle tabelle di trasferimento delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche alla regione Emilia-Romagna e agli enti locali della regione. (n. 149)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PELLEGRINO illustra analiticamente lo schema di decreto in titolo, precisando che esso si limita a modificare, analogamente a quanto accaduto per le regioni Lazio e Veneto con l'esaminato DPCM n. 105, le tabelle di trasferimento delle risorse umane, attribuite alla regione Emilia-Romagna e agli enti locali della regione, per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di opere pubbliche. Tale modifica si è resa indispensabile al fine di correggere alcuni errori di valutazione nella individuazione delle percentuali di personale e delle qualifiche professionali da trasferire rispetto al personale che sarebbe rimasto allo Stato per l'esercizio delle residue funzioni nella stessa materia.

Propone infine uno schema di parere favorevole, che risulta accolto dalla Commissione unanime.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione dell'ambasciatore Umberto Vattani, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già capo di gabinetto del ministro per gli affari esteri pro tempore Lamberto Dini

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI), Enrico Nan (FI), Gustavo SELVA (AN), Silvio LIOTTA (UDC), Guido CROSETTO (FI) e Italo BOCCHINO (AN) e dei senatori Maurizio EUFEMI (UDC) e Guido CALVI (DS-U) risponde Umberto VATTANI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già capo di gabinetto del ministro per gli affari esteri pro tempore Lamberto Dini*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore Vattani, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

Audizione del consigliere Stefano Sannino, consigliere del Presidente della Commissione europea, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri pro tempore Piero Fassino

(Svolgimento e rinvio)

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde Stefano SANNINO, *consigliere del Presidente della Commissione europea, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri pro tempore Piero Fassino.*

Enzo TRANTINO, *presidente*, apprezza le circostanze e considerata l'imminenza di votazioni, rinvia il seguito dell'audizione del consigliere Sannino alla seduta del 18 dicembre 2002.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, per ragioni di coerenza della classificazione degli atti, di classificare come atto segreto il verbale del consiglio di amministrazione di STET *International* del 9 giugno 1997, trasmesso da Telecom Italia e già classificato, su richiesta di quest'ultima, come atto riservato.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha trasmesso ulteriore documentazione, classificata segreta.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, con riferimento alla programmazione dei lavori della Commissione per il mese di dicembre 2002, ricorda che la Commissione, tenendo conto delle disponibilità degli interessati, procederà, mercoledì 4 dicembre 2002, alle audizioni libere del conte Gianni Vitali e del professor Srdjia Dimitrijevic e, mercoledì 11 dicembre 2002, alle audizioni libere del dottor Biagio Agnes, già presidente di STET, e del dottor Francesco Chirichigno, già amministratore delegato di Telecom Italia. Per la medesima seduta dell'11 dicembre 2002, propone, inoltre, che sia ascoltata nella forma dell'esame testimoniale l'avvo-

cato Francesca Petralia, dirigente di Telecom Italia. Preso atto, pertanto, che non vi sono obiezioni e che la Commissione concorda al riguardo, avverte che l'avvocato Francesca Petralia sarà ascoltata nella forma dell'esame testimoniale nella seduta di mercoledì 11 dicembre 2002.

Quanto alla seduta di mercoledì 18 dicembre 2002, ricorda che la Commissione, come già deliberato, procederà agli esami testimoniali del professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia, e del dottor Alberto Milvio, *Vice-President* di Finmeccanica e già dirigente di STET *International*, nonché all'audizione libera dell'ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, ed al seguito dell'audizione libera del consigliere Stefano Sannino, iniziata nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione per i mesi di gennaio e febbraio 2003 – ivi inclusa l'audizione degli onorevoli Benedetto Della Vedova, Gianfranco Dell'Alba e Marco Pannella, membri del Parlamento europeo, e del signor Giulio Manfredi, la cui richiesta è stata accolta nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà definita nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2002.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda, infine, che la Commissione ha già acquisito, da parte del senatore Guzzanti, una lettera-relazione in merito alla vicenda relativa a Vincenzo Zagami, dalla quale si evince che nei suoi articoli Guzzanti – che all'epoca non era ancora stato eletto senatore – ha indicato correttamente che si trattava di informazioni provenienti da soggetti verso i quali bisognava avere la massima diffidenza, vista la qualità degli stessi, cosa che ha fatto presente anche ai magistrati di Torino.

Posta storicamente così la questione, esprime l'avviso che la Commissione possa considerare chiusa la vicenda, non avendo la Commissione stessa mai utilizzato gli articoli dell'allora giornalista Guzzanti per porre in essere attività in danno di chicchessia. Peraltro, esprime apprezzamento per la prudenza e la cautela che la Commissione ha adottato nel trattare questa vicenda, cosa che va ad onore di tutti.

Tutto ciò considerato, propone che la questione sia considerata chiusa in quanto il protrarsi della stessa danneggerebbe qualcuno il cui nome è già stato sufficientemente ingiuriato, cosa che non è nè giusta nè rigorosa nei confronti di estranei.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) si riconosce in gran parte dell'esposizione del presidente, al quale dà atto di senso di respon-

sabilità e di funzionalità nella ricostruzione dei fatti. Dalla campagna di stampa che a suo tempo si è scatenata, peraltro, ha preso correttamente le distanze lo stesso senatore Guzzanti. Pertanto, non essendo questa vicenda utile ai fini dell'accertamento della verità, dichiara di concordare sulla proposta del presidente di chiudere la vicenda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la vicenda può essere considerata chiusa.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

95^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366» (n. 147)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul provvedimento in titolo riscontrandone la sostanziale conformità con la delega disposta dall'articolo 12 della legge n. 366 del 2001 ed evidenziandone la complessità, che in taluni casi appare peraltro eccessiva. Lo schema di decreto, senza incidere formalmente sul codice di procedura civile, delinea infatti una particolare procedura applicabile alle controversie in materia societaria che peraltro rientra nella competenza esclusiva dello Stato in quanto riconducibile all'articolo 117, secondo comma, lettera l).

Osserva, quindi, che il testo prevede una sola eccezione (all'articolo 1, terzo comma) alla previsione di competenza del Tribunale in composizione collegiale, sempre apprezzabile; la materia sottratta alla competenza collegiale appare difficilmente riferibile ad un'ipotesi eccezionale, in considerazione della natura (non dell'entità) degli interessi coinvolti ed ai limiti della delega conferita dal citato articolo 12 della legge n. 366; ra-

gioni di congruità normativa suggeriscono pertanto l'eliminazione di tale eccezione riconducendo tutta la materia alla competenza del Tribunale collegiale.

La procedura di cui agli articoli da 2 a 10 del testo in esame sembra inoltre rientrare con difficoltà, quale processo di parti, nel concetto di concentrazione del procedimento di cui alla legge delega senza tuttavia esorbitarne.

Esprime altresì perplessità sul procedimento sommario cautelare con provvedimento ad effetto definitivo senza che acquisti efficacia di giudicato, sebbene non vi riscontri difformità dalla delega conferita. Il procedimento sommario di cognizione, di cui all'articolo 19, e il procedimento cautelare, di cui all'articolo 23, meriterebbero, inoltre, la previsione espressa dall'assunzione di sommarie informazioni.

Osserva poi che il regime della preclusione e della decadenza, di cui all'articolo 13, può ritenersi compatibile con l'articolo 24 della Costituzione, solo in quanto si ritenga applicabile l'articolo 293 del codice di procedura civile (costituzione tardiva del contumace) in aggiunta agli articoli 184-*bis* e 294 del codice di procedura civile, richiamati espressamente, ed all'ulteriore previsione di cui al quinto comma dell'articolo 13.

All'articolo 33, che definisce l'ambito di applicazione della sezione concernente il procedimento in confronto di più parti, viene tra gli altri richiamato l'articolo 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, introdotto dal parallelo schema di decreto legislativo relativo alla riforma della disciplina delle società, il quale attiene alla gestione commissariale delle società cooperative e dalla lettura del quale non risulta chiara quale sia l'istanza a cui si fa riferimento. Al riguardo appare invece più pertinente il richiamo all'articolo 2545-*quinqüesdecies*, concernente il «controllo giudiziario».

Osserva altresì che l'articolo 38, concernente gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici o privati, al terzo comma, richiama il successivo articolo 39 in relazione all'obbligo di allegare ai suddetti regolamenti le tabelle dell'indennità spettanti agli organismi di conciliazione. In proposito evidenzia che l'articolo 39 disciplina solamente la definizione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici, senza contemplare la disciplina applicabile in proposito agli organismi costituiti da enti privati.

Propone, infine, di esprimere osservazioni non ostative con i rilievi esposti.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore SCARABOSIO riferisce sul provvedimento in titolo, richiamandosi anche ai commenti apparsi sulla stampa e nel dibattito svi-

luppatosi in sede accademica e tra gli operatori interessati, evidenziandone la complessità. Esso determina un nuovo assetto del diritto societario, fornendo maggiore disponibilità di mezzi giuridici all'operatore economico, inserendo nuove forme di finanziamento, introducendo nuove figure societarie, quali la s.p.a. unipersonale, che colma una lacuna importante nel nostro diritto, nuovi sistemi di amministrazione e controllo, i patti parasociali, fenomeno diffusissimo nella pratica e mai regolamentato, differenziando finalmente in modo netto, la s.r.l., che diventa più società di persone a responsabilità limitata che non piccola società per azioni, come nel diritto vigente, operando una grande innovativa riforma delle società cooperative, strumento che il diritto vigente permetteva venisse utilizzato non sempre limitatamente agli scopi per cui era stato ideato.

Riscontrando positivamente fra le caratteristiche dello schema in esame la semplificazione delle regole, la libertà per l'imprenditore, che significa adeguamento agli *standard* europei, e la creazione di condizioni di maggiore concorrenzialità per le imprese private, preannuncia la formulazione di proposte di modifica che riguardano aspetti suscettibili di perfezionamento, avendo come necessaria ambizione quella di dare piena attuazione all'articolo 1, secondo comma, della legge n. 366 del 2001 laddove si autorizza il legislatore delegato a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Rilevando che, per esigenze di sistematicità, sarebbe stato opportuno mantenere la definizione delle società di capitali in un sistema in cui sono presenti ancora le definizioni delle società di persone, osserva che appare necessario definire in modo più puntuale taluni nuovi termini introdotti dal provvedimento, che potrebbe dar luogo a problemi di interpretazione. Figurano fra questi le nozioni di «società che non fanno ricorso al capitale di rischio» più ampio rispetto al precedente «società non quotate» (ai sensi degli articoli 2351, 2366 e seguenti del Codice civile) nonché di «agire in modo informato» riferito agli amministratori. Nella numerazione latina risulta inoltre da correggere il termine «*venties*» con «*vicies*».

Soffermandosi sulla società di persone, di cui agli articoli 2296 e 2300 del codice civile, osserva che in tema di società in nome collettivo (s.n.c.) (e in virtù del richiamo dell'articolo 2315 anche per le società in accomandita semplice), al fine di uniformare il sistema pubblicitario previsto per le società di capitali e cooperative si manifestano le seguenti urgenze: imporre l'obbligo del deposito presso il registro delle imprese a carico del notaio rogante di un atto costitutivo delle suddette società anche in caso di scrittura privata autenticata; prevedere espressamente anche per le società di persone che il controllo del competente registro imprese sia limitato alla sola regolarità formale (così come prevede il novellato articolo 2330, terzo comma, per le S.p.A. in seguito alla legge n. 340 del 2000). A tal fine propone quindi di modificare l'articolo 2296, terzo comma, aggiungendo dopo «per atto pubblico» la formula «o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata», nonché di modificare l'articolo 2300 aggiungendo un ulteriore comma del tenore simile a quello dell'articolo 2296 novellato ovvero: «se la modificazione dell'atto costitutivo è

avvenuta per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata, il notaio rogante è obbligato ad eseguire il deposito per l'iscrizione entro trenta giorni».

Inoltre propone di inserire un ultimo comma agli articoli 2296 e 2300 del seguente tenore: «se il deposito è richiesto dal notaio, l'Ufficio del registro delle imprese verifica la sola regolarità formale della documentazione».

Propone altresì l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2299, considerato che la pubblicità unitaria è assicurata dal registro delle imprese, stante il richiamo fatto a tale articolo dalle disposizioni in materia di società di capitali (articolo 2330, ultimo comma, richiamato per le S.r.l. dall'articolo 2463 riformato e dall'attuale articolo 2475 per le S.a.p.a.). Osserva inoltre che appare appesantimento burocratico inutile la denuncia dell'istituzione di sedi secondarie presso l'ufficio Registri delle Imprese dove è iscritta la società, in quanto al secondo comma è già prevista l'indicazione nell'estratto dell'atto costitutivo da depositare presso l'ufficio registro delle imprese presso il quale è iscritta la società.

Il presidente PASTORE osserva che nello schema di decreto potrebbe essere contemplata l'autorizzazione al Governo a disciplinare in via regolamentare taluni aspetti applicativi e di dettaglio, come la questione della pubblicità degli atti posti in essere da sedi secondarie da parte di società che hanno la sede principale in area territoriale diversa nonché il coordinamento delle disposizioni applicabili al computo dei termini con quelle applicabili alla trasmissione degli atti per via telematica.

Il relatore SCARABOSIO prosegue l'esposizione rilevando che, per quanto concerne la società per azioni (S.p.A.) l'articolo 2328, n. 1, prevede l'indicazione, nell'atto costitutivo per le persone giuridiche socie fondatrici – ipotesi sempre ammessa ma non espressamente prevista prima – della loro «data di costituzione e luogo di costituzione». Osserva al riguardo che tali dati hanno scarso valore, possono solo determinare complicazioni e in definitiva non sono significativi. Propone quindi di ritornare alla formulazione attualmente in vigore – nulla prevedendo quindi – ovvero di predisporre un'apposita formulazione (un comma 1-*bis* ad esempio) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti) richiedendo allora tutti i dati necessari ed utili alla loro esatta individuazione.

Sottolinea inoltre che il luogo di costituzione della persona giuridica socia risulterebbe di difficile individuazione in alcune ipotesi (ad esempio, nel caso di enti stranieri). Tale rilievo vale anche per le S.r.l. (articolo 2463, secondo comma, n. 1) e per le cooperative (articolo 2521, secondo comma, n. 1).

In merito all'articolo 2328, n. 5, propone di espungere dal testo l'indicazione delle «modalità di emissione» delle azioni, poiché rilevano per le azioni, come lo è oggi, solo le modalità di circolazione (al portatore o nominative) e considerando che l'articolo 2355, primo comma, prevede inoltre la possibilità di una loro mancata emissione.

All'articolo 2328, ultimo comma, primo periodo, andrebbe aggiunto «che in ogni caso ad esso deve essere allegato» per fugare ogni dubbio sulla necessità di allegazione dello statuto all'atto costitutivo. All'articolo 2330 ritiene opportuno precisare che l'ufficio del registro delle imprese «deve iscrivere la società nel registro» dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, in quanto è importante chiarire che non si tratta di un atto discrezionale, ma dovuto.

L'articolo 2330, ultimo comma, prevede l'unitarietà dell'atto costitutivo, senza distinguerlo dallo statuto. In caso di contrasto tra le norme contenute nei due documenti la riforma prevede la prevalenza di quelle statutarie. A tale proposito suggerisce la possibilità di inserire una clausola di salvaguardia per la fase di prima attuazione della costituenda società, prevedendo l'ipotesi che debba in questa situazione prevalere l'atto costitutivo. Per questa ragione propone l'inserimento di un periodo all'ultimo comma del seguente tenore: «salvo che l'atto costitutivo contenga deroghe per la prima attuazione», nonché rilevi che ciò andrebbe a detrimento del summenzionato principio di unitarietà previsto nel novellato articolo 2330. Il termine previsto dal novellato articolo 2330 per il deposito dell'atto costitutivo (dieci giorni) risulta inoltre essere eccessivamente breve, essendo preferibile quello attuale di trenta giorni (tenuto conto anche delle funzioni di omologa, con le conseguenti responsabilità, attribuite al notaio rogante ai sensi della legge 340 del 2000).

Il presidente PASTORE osserva che in alternativa si potrebbe far riferimento ai giorni lavorativi.

Il sottosegretario VIETTI assicura al riguardo la disponibilità del Governo ad estendere i termini richiamati.

In merito all'ultimo comma dell'articolo 2330, il RELATORE osserva che il rinvio all'articolo 2299 si intende emendato dall'ultimo comma di quest'ultimo articolo, come riformulati secondo la proposta esposta.

All'articolo 2331, ultimo comma, il periodo « le azioni non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento» si appalesa atecnico, si potrebbe ritenere preferibile «oggetto di (offerte) o proposte contrattuali in ogni sede». Dello stesso tenore è il rilievo all'articolo 2341-*bis*, primo comma, riguardante i patti parasociali. «I patti che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari», a suo avviso, costituisce un'espressione atecnica non felice, che potrebbe essere sostituita con la seguente: «I patti che possono integrare quelli contenuti nello statuto sociale». Alla lettera c) dello stesso articolo non risulta chiaro se la durata dei patti si riferisca anche a quelli elencati nelle lettere a) e b), anche se così sembrerebbe, rimanendo in caso contrario questi ultimi privi di regolamentazione riguardo alla durata. Pare perciò necessario terminare la lettera c) a: «su tali società» ed iniziare il comma successivo come di seguito «I patti parasociali non possono avere durata superiore a.....», in

confomità con la regola n. 7, lettera *f*), della circolare del 20 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi sulle partizioni interne agli articoli.

Propone per l'articolo 2344 che la diffida al socio moroso venga pubblicizzata solo nel registro delle imprese senza dover procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dal 1996, e ancor più con l'attuale riforma, il registro delle imprese dovrà divenire il principale (se non unico) strumento di pubblicità per tutte le vicende (fisiologiche e patologiche) delle imprese individuali e collettive.

Osserva altresì che la possibilità di prevedere l'emissione di azioni senza valore nominale, come si dice all'articolo 2346, terzo comma, rende necessario, al fine del suddetto coordinamento normativo, un suo richiamo negli articoli in cui si fa invece espresso riferimento all'ipotesi «normale» di azioni con un definito valore nominale *ab origine*, e non, come qui si esamina, determinabile a posteriori. Cita al riguardo l'esempio degli articoli 2353, ultimo periodo, 2420-*bis*, terzo comma, e 2431. Rileva comunque come un punto di grande innovazione della riforma sia dato dalla possibilità di assegnare un numero di azioni anche in modo non proporzionale ai conferimenti (articolo 2346, quarto comma). Tale innovazione sembra però essere in apparente contrasto con il citato terzo comma.

All'articolo 2346, sesto comma, propone di introdurre la possibilità di convertire gli strumenti finanziari dall'una all'altra categoria, dal momento che questa varietà è stata studiata per incrementare l'accesso delle società al mercato finanziario e perché ciò contribuirebbe ulteriormente a dotare l'imprenditore di uno strumento flessibile ed adeguabile alle necessità sociali, anche a secondo della rispondenza del mercato.

All'articolo 2351, terzo comma, occorrerebbe una precisazione rispetto al termine «scaglionamenti» di azioni con diritto di voto limitato. All'articolo 2355 rileva un refuso al quinto comma per ripetizione della parola «previsti».

In tema di formalità per la convocazione dell'assemblea (articolo 2366) propone, per le ragioni enunciate in sede di commento all'articolo 2344, di prevedere la pubblicazione dell'avviso solo nel registro delle imprese e non più in Gazzetta Ufficiale, anche al fine di perseguire nello spirito di semplificazione amministrativa già perseguito dalla legge n. 340 del 2000.

In merito all'intervento in assemblea (di cui all'articolo 2370) e al consiglio di amministrazione (di cui all'articolo 2388) è prevista la possibilità di parteciparvi tramite mezzi di telecomunicazione e di votare per corrispondenza. Suggestisce al riguardo di precisare meglio quali siano da considerare questi «mezzi di comunicazione»: i fax, il telefono o anche la videoconferenza, che di fatto risultano i più utilizzati nella pratica.

Il presidente PASTORE rileva che, anche in merito alle ultime considerazioni del relatore, potrebbe essere utile il rinvio della relativa disciplina ad un regolamento governativo.

In merito all'articolo 2372, quarto comma, il relatore SCARABOSIO rileva l'urgenza di precisare che la rappresentanza in assemblea di enti che partecipano alla società spetta al rappresentante legale dell'ente, oltre ai dipendenti o collaboratori che sono delegabili. Risulta altresì opportuno richiamare, all'articolo 2377, quarto comma, n. 1, un'ulteriore ipotesi di non annullabilità delle delibere, ovvero quando si è in presenza di assemblea totalitaria (articolo 2366, ultimo comma), oltre i casi già previsti di assemblea in prima e seconda convocazione (articoli 2368 e 2369).

In tema di nullità delle deliberazioni (di cui all'articolo 2379) rileva l'opportunità, richiamandosi anche all'articolo 1421, di aggiungere, al secondo comma, l'inciso «nei termini» dopo quello introduttivo «nei casi» e ciò per evitare che, in via interpretativa, si possano escludere delle ipotesi previste dal primo comma dal generale regime di rilevabilità d'ufficio della nullità.

In tema di invalidità delle delibere di aumento del capitale sociale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'articolo 2379-ter, secondo comma, prevede che la stessa invalidità non possa essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato eseguito. Viceversa, per l'emissione di obbligazioni e la riduzione del capitale sociale l'invalidità non può essere pronunciata dopo che le relative delibere siano state anche solo «parzialmente» eseguite. Sarebbe necessario, quindi, precisare se il deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale sociale – nei casi di aumento scindibile a norma dell'articolo 2439, secondo comma, – è stato solo parzialmente eseguito valga a bloccare la pronuncia di invalidità. Evidenzia al riguardo che il primo periodo dell'articolo 2379-ter per le società «ordinarie» accomuna il «parzialmente eseguito» a tutte le ipotesi.

All'articolo 2380-bis propone di introdurre la precisazione che gli amministratori possono essere esclusivamente persone fisiche, per evitare la *querelle* dottrina (già peraltro iniziata prima ancora dell'emanazione del decreto) sull'ammissibilità dell'affidamento dell'amministrazione a persona giuridica.

Per l'articolo 2384 (e per le s.r.l. l'articolo 2475-bis) propone di precisare, al secondo comma che «le limitazioni ai poteri degli amministratori» fanno sempre riferimento ai poteri «di rappresentanza» come l'attuale tenore dell'articolo 2384 indica.

Per l'articolo 2388 rinvia a quanto rilevato per l'articolo 2370.

In tema di compensi agli amministratori l'articolo 2389, secondo comma, fa riferimento alla possibilità che questi siano rappresentati dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Questo diritto altro non è che una ulteriore ipotesi di deroga al diritto di opzione generalmente previsto per i soci all'articolo 2441. Ne consegue una sua necessaria regolamentazione in quella sede, così come previsto (c.d. *stock-options*) all'ultimo comma del citato articolo 2441 per i dipendenti della società.

In merito all'articolo 2391 propone di regolamentare il caso dell'amministratore unico in conflitto d'interessi, fattispecie che presenta una la-

cuna già nel testo attualmente vigente. La mancanza della previsione ha fatto sì che ne fosse largamente dibattuto da dottrina e giurisprudenza il correttivo. Potrebbe essere inserito al termine del primo comma il seguente periodo «Se si tratta di amministratore unico, egli deve informare l'assemblea del suo interesse nell'operazione sociale ed esserne da essa autorizzato al compimento con deliberazione.».

Il rinvio mantenuto dell'articolo 2400 agli articoli 2458 e 2459 è un caso evidente di difetto di adeguamento alla nuova normativa delle previgenti disposizioni. Infatti le deroghe al principio di nomina dei sindaci nell'atto costitutivo e successivamente in sede assembleare sono previsti nei nuovi articoli 2449 e 2450 (che sostituiscono gli attuali 2458 e 2459), così come, correttamente hanno operato gli articoli 2383, 2409-*novies* e 2409-*duodecies*. In relazione all'articolo 2401, rileva che è stata molto limitata la funzione dei sindaci supplenti, parrebbe alla sostituzione degli effettivi esclusivamente per i pochi giorni necessari per la convocazione dell'assemblea e la sostituzione dei componenti cessati dalla carica. Soprattutto nella pratica, sarebbe utile ampliarla ad una sostituzione nei casi di assenza degli effettivi.

Nel sistema «dualistico» il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza, sicchè è evidente la svista contenuta al quarto comma dell'articolo 2409-*novies* dove è detto che il consiglio di gestione resta in carica per tre esercizi «con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio...». In tale sistema infatti l'assemblea ordinaria delibera sulla distribuzione degli utili (articolo 2364-*bis*, primo comma, n. 4) e non sull'approvazione del bilancio.

Il terzo comma dell'articolo 2380 detta un rinvio generale, salvo diversa espressa previsione normativa, delle norme sugli amministratori sia al Consiglio di Amministrazione sia al Consiglio di Gestione (sistema dualistico). Si reputa quindi inutile (e fonte di possibili confusioni) il richiamo dell'articolo 2409-*undecies*, primo comma, salvo che per il richiamo all'articolo 2409 e la precisazione sull'articolo 2391 (come contenuto correttamente nel secondo comma dell'articolo in esame).

All'articolo 2409-*quaterdecies* il rinvio appare pleonastico a causa della ripetizione dell'articolo 2388 sia al primo che al secondo comma dell'articolo 2409-*quaterdecies* con il pericolo di una sovrapposizione di rinvii foriera di indeterminatezza applicativa; al riguardo appare preferibile ripetere la norma con una disposizione apposita applicabile al consiglio di sorveglianza, che spiegherebbe anche la *ratio* dell'impugnativa delle delibere del consiglio di sorveglianza da parte dello stesso consiglio di sorveglianza al terzo comma del richiamato articolo 2388.

All'articolo 2409-*septiesdecies* e 2409-*octiesdecies* propone di aggiungere per tutti i componenti del consiglio di amministrazione e quindi per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, i requisiti di indipendenza di fonte legale derivanti dal rinvio dell'articolo 2399, da aggiungere ai requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza eventualmente stabiliti dallo statuto.

In simmetria all'articolo 2409-*undecies* propone, all'articolo 2409-*noviesdecies* (inerente alle norme applicabili al sistema monistico) di non richiamare l'articolo 2396 in quanto sono le norme sul Consiglio di amministrazione ad essere applicabili al Direttore generale e non viceversa. Propone quindi anche per l'articolo 2409-*noviesdecies* la soluzione indicata per l'articolo 2409-*undecies*.

L'articolo 2436, seguendo la logica dell'articolo 2365, non menziona, tra le modificazioni di cui enuncia la procedura di pubblicazione, anche quelle all'atto costitutivo (cui comunque fa riferimento l'ultimo comma dell'articolo 2436, continuando a prescrivere l'obbligo di depositare il «testo coordinato») evidentemente nella considerazione che lo statuto è dichiarato dall'articolo 2328 ultimo comma, parte integrante dell'atto costitutivo e che in caso di contrasto prevale su questo: eppure, essendovi un riparto di competenza per materia tra i due atti (visto che lo statuto è il testo che disciplina il funzionamento della società), è ben possibile che residui uno spazio per modificazioni dell'atto costitutivo non coperte da modificazioni dello statuto: ecco perché andrebbe comunque inserita anche la modificazione dell'atto costitutivo tra le competenze specifiche dell'assemblea straordinaria. Osserva altresì che al terzo comma del medesimo articolo, nel caso in cui il notaio ritenga non adempite le condizioni stabilite dalla legge e ne dia comunicazione tempestivamente agli amministratori, si riferisce erroneamente il termine per questo adempimento al secondo comma dell'articolo, mentre in realtà è quello di trenta giorni contenuto nel primo comma.

In tema di modificazioni dello statuto, si deve fare solo riferimento al documento statuto e non all'atto costitutivo, stante la dichiarata prevalenza di questo, oltre a quanto già indicato al primo comma dell'articolo 2436. Si propone quindi, nell'articolo 2436, ultimo comma, di sostituire alla parola «atto costitutivo» quella di «statuto» e di espungere il termine «contratto»: l'articolo 2328, primo comma, prevede infatti la costituzione anche per atto unilaterale della S.p.A.

Propone altresì di modificare il sesto comma dell'articolo 2441 ove si dice che la relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza «ovvero al soggetto incaricato del controllo contabile» almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea: la terza alternativa sembra incongrua, visto che il soggetto incaricato del controllo contabile c'è sia nel sistema tradizionale di amministrazione, sia in quello dualista, sia in quello monista. Se era a quest'ultimo che si intendeva far riferimento, occorre rilevare che le funzioni del collegio sindacale sono ivi esercitate dal comitato per il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2409-*noviesdecies*. Se invece si intendeva attribuire un diritto di ricevere l'informativa anche al soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-*bis* e seguenti, allora non si comprende perché ciò affianchi collegio e consiglio di sorveglianza nei sistemi tradizionale e dualista, mentre sostituisca il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monista. Anche perché entro 15 giorni il collegio sindacale – ma non il consiglio di sorveglianza né

il soggetto incaricato del controllo contabile – deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

In merito all'articolo 2443 preferisce mantenere l'attuale vigente formulazione, così come introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1986, sostituendo al termine «statuto» quello a suo avviso più corretto di «atto costitutivo».

Sottolineando come la riforma debba costituire l'occasione per fare definitivamente chiarezza su alcune disposizioni dall'interpretazione particolarmente controversa, il relatore si sofferma sull'articolo 2446, in tema di riduzione per perdite del capitale sociale. Tale articolo viene, nello schema di decreto, riproposto integralmente nel suo secondo comma, non affrontando l'annoso problema della competenza assembleare per la riduzione obbligatoria ivi prevista (cioè in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui fu disposto il rinvio della perdita accertata oltre il terzo del capitale sociale). Tale controversia, anche giurisprudenziale, potrebbe essere risolta con il semplice inserimento di un inciso («ordinaria o «straordinaria») al fine di definire con quali *quorum* e con quali formalismi l'assemblea debba procedere alla suddetta riduzione obbligatoria.

In tema di patrimoni destinati l'articolo 2447-*quinquies* prevede, per l'opponibilità della destinazione stessa del patrimonio societario comprensivo di beni immobili o mobili registrati, la annotazione nei relativi registri. Ricorda in proposito che le ipotesi di annotazione sono tassative ai sensi degli *ex* articoli 2654 e 2655 e sono sempre collegate ad una precedente formalità non avendo valore autonomo. Il termine tecnico da utilizzare è quindi «trascrizione» (per il principio di tipicità degli effetti ma non degli atti di trascrizione *ex* articolo 2645, quinto comma).

Conseguentemente, osserva che si deve invece, sempre per i beni immobili e mobili registrati, prevedere forme di pubblicità per la cessazione del vincolo di destinazione *ex* articolo 2447-*novies*. In tal caso sarebbe possibile prevedere tecnicamente una «annotazione» a margine delle formalità originarie della deliberazione di cui al primo comma.

Il nuovo articolo 2448 reca una disciplina in positivo, laddove l'articolo 2193 regola il caso opposto.

Per sostenere che si tratti di due facce della stessa medaglia, vi sono però delle difficoltà: anzitutto, la nuova norma assoggetta alla medesima disciplina l'iscrizione ed il deposito nel registro, mentre quella esistente vale solo per l'iscrizione; in questo caso, si può sostenere che la parificazione introdotta dallo schema di decreto si estende anche al deposito, ipotesi precedentemente non contemplata ed ora unificata all'iscrizione come *species* del medesimo *genus* «pubblicazione» avendo il legislatore delegato voluto far riferimento agli «atti» e non ai «fatti».

Poi l'opponibilità della pubblicazione ai terzi è sancita a favore del soggetto che è obbligato a richiederne l'iscrizione, e questa figura identifica una persona (di norma l'amministratore) investita dell'obbligo legale o convenzionale di effettuare le iscrizioni od i depositi; si tratta dello stesso soggetto che (nella norma vigente) ha l'onere della prova della co-

noscenza avuta aliunde dal terzo, eppure in questo caso la norma proposta fa riferimento non ad un soggetto ma alla società (quasi che il soggetto che abbia reciso il suo nesso di immedesimazione con la stessa non possa liberarsi con questa prova). Si tratta di una sottile differenza che andrebbe chiarita, uniformando le diverse previsioni.

Inoltre all'articolo 2448, secondo comma, propone di precisare che la previsione riguarda esclusivamente le società per azioni, stante la vigenza dell'articolo 2193, secondo comma.

Soffermandosi sulle S.r.l., ribadisce, in merito all'articolo 2463, n. 1, le considerazioni espresse sull'articolo 2328, n. 1.

In tema di stima dei conferimenti di beni in natura e crediti (articolo 2465) suscita perplessità la competenza attribuita esclusivamente ai revisori contabili o alle società di revisione, laddove altre figure professionali sarebbero tecnicamente più idonee e preparate nel predisporre la relativa perizia giurata di stima. Perplessità suscita anche, in tema di cosiddetti acquisti in conflitto (da soci fondatori, soci, amministratori), *ex* articolo 2465, secondo comma, la possibilità prevista di derogare alla necessaria autorizzazione dei soci, e ciò per salvaguardare il principio di effettività e non annacquamento del capitale sociale. La possibilità (articolo 2464, ultimo comma) ora prevista di conferire in società prestazioni di opere o di servizi potrebbe comportare delle conseguenze pratiche difficilmente prevedibili: si pensi al caso di menomazione del socio prestatore, o ai conferimenti, ad efficacia obbligatoria, di beni generici o futuri.

L'articolo 2470, terzo comma, in tema di trasferimento di quote fa riferimento anche al requisito della buona fede, analogamente all'articolo 1155 C.C. Sembra utile espungere tale criterio soggettivo di difficile accertamento probatorio, facendo solo riferimento alla tempestività dell'iscrizione, così come prevede in materia immobiliare l'articolo 2644.

All'articolo 2477 si dovrebbe spiegare meglio se, per l'obbligo del collegio sindacale sia necessario superare tutti i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* o solo, come è attualmente, due dei tre previsti e per due esercizi consecutivi. Propone inoltre di inserire, all'articolo 2484 - fra le cause di scioglimento - il mancato esercizio dell'impresa protratto per almeno 24 mesi, per evitare i casi frequenti di mantenimento di società senza effettiva attività. Segnala infine alcune correzioni redazionali in merito all'articolo 2481-*bis*, quarto comma, che richiama il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2464, che non esiste, e richiama il quarto comma dello stesso articolo 2464 per i conferimenti di beni o crediti in luogo del quinto comma, e all'articolo 2482-*bis* dove viene richiamato l'ultimo comma dell'articolo 2446 in tema di S.p.A., ma ciò non è possibile stante l'incompatibilità delle discipline previste.

Soffermandosi quindi sul tema della fusione e della scissione, osserva che all'articolo 2487-*ter*, dove è prevista la possibilità di revocare un preesistente stato di liquidazione, occorre raccordare tale disposizione con il secondo comma dell'articolo 2501, in cui si regola (anche nella formulazione in vigore) la possibilità di procedere alla fusione di società in liquidazione, ma che non abbiano ancora iniziato la distribuzione dell'attivo. In

particolare occorre chiarire se sia o meno necessario procedere, preliminarmente alla fusione, alla revoca della liquidazione.

Bisognerebbe inoltre esplicitare come l'articolo 2501-*bis* preveda una manifesta eccezione agli articoli 2357, 2357-*quater* e 2358.

In merito all'articolo 2505-*quater* si pone il problema dell'opportunità di affrancare del tutto le società di persone dai formalismi previsti per le fusioni cui partecipano le società di capitali. Non osta a ciò la direttiva comunitaria in materia, che ha avuto la sua attuazione in Italia con il decreto legislativo n. 22 del 1991, in quanto essa ha per oggetto solo le S.p.A..

In merito alle società cooperative, rileva che nel titolo VI si utilizza la nozione di «socio cooperatore» laddove, come ricordato, l'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, prevede anche la nozione di socio sovventore, ovvero di una categoria di soci che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Occorrerebbe pertanto chiarire se la diversa formulazione utilizzata corrisponde ad una esplicita volontà di escludere tale categoria dal beneficio in esame.

Per l'articolo 2521, n. 1, si richiama ai rilievi esposti per le S.p.A. all'articolo 2328, n. 1.

Riprendendo un concetto già formulato secondo il quale si preferisce – per esigenze di semplificazione e per la completa operatività dimostrata – sostituire la pubblicità della Gazzetta Ufficiale con quella del competente registro delle imprese, ne propone l'applicazione agli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*, secondo comma.

Segnala, altresì, al fine di garantire a tutti gli operatori la certezza del diritto – l'opportunità, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge delega n. 366 del 2001, di provvedere, sollecitamente, all'aggiornamento ed al coordinamento di tutta la relativa disciplina speciale extra codice, soprattutto abrogando alcune parti delle leggi fondamentali in materia di società cooperative ormai sovrapposte o in contraddizione con la nuova disciplina.

Per quanto concerne le norme transitorie, risulta essere troppo breve, data l'eccezionale portata di questa riforma, il termine previsto – del 30 settembre 2003 – dall'articolo 223-*bis* per adeguare l'atto costitutivo e lo statuto delle società alle nuove disposizioni e propone quello del 31 dicembre 2003.

Ritiene opportuno, inoltre, all'articolo 223-*bis*, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, prevedere la procedura semplificata di adeguamento solo per le disposizioni inderogabili. Dubbi infatti sorgono per l'estensione di tale semplificazione anche per le norme «non inderogabili», tenuto conto che tali disposizioni previste dalla nuova disciplina sono molto numerose ed attengono anche alla regolamentazione di diritti personali e/o patrimoniali del singolo socio.

Non si comprende perché l'articolo 223-*duodecies* non faccia riferimento anche alle società di cui al previgente capo secondo, titolo sesto (mutue assicuratrici) che, ferma la normativa speciale, la riforma attrae

nel sistema generale delle cooperative con l'abrogazione dello stesso capo secondo.

Propone inoltre di prorogare l'adeguamento delle cooperative alle nuove disposizioni al 31 dicembre 2004 (in luogo del previsto 31 dicembre 2003 all'articolo 223-*duodecies* primo e ultimo comma) anche in relazione alla profondità della riforma delle cooperative stesse, come già suggerito per le società di capitali.

Così come già rilevato per l'articolo 223-*bis*, anche per l'articolo 223-*duodecies*, secondo comma, si manifesta la perplessità di estendere la procedura semplificata di adeguamento anche relativamente alle norme «non inderogabili».

All'articolo 9, secondo comma, lettera *bm*), delle norme di attuazione e transitorie si rileva infine la necessità di escludere dalle società non iscrivibili quelle costituite anteriormente all'entrata in vigore della legge, ciò per evitare che una società che sia stata correttamente costituita ai sensi della legge previgente (ad esempio nell'ultimo mese di vigenza), non possa poi essere iscritta nel registro. Si potrebbero sostituire le parole «anche se» con le parole «salvo che siano state».

Il relatore propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti.

Il sottosegretario VIETTI ringrazia il Presidente e il relatore per gli spunti di approfondimento offerti e manifesta l'intenzione del Governo di valutare con la massima attenzione le osservazioni espresse.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con rilievi nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 28 novembre 2002, ore 10

- I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di modificazione del Regolamento:
- GRECO ed altri. – Modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-*bis* e del capo XVIII del Regolamento del Senato (*Doc. II, n. 4*).
 - BORDON ed altri. – Istituzione della 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea» (*Doc. II, n. 6*).
- II. Comunicazioni del Presidente in merito all'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 novembre 2002, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146).
- Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366» (n. 147).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*)
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Campania in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 novembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 novembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (n. 158).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1811).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 novembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 28 novembre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1811).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 28 novembre 2002, ore 14

- Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia di giustizia minorile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Giovedì 28 novembre 2002, ore 15

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI.
